

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	48
FINANZE (VI)	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	69
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	86
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	87
AGRICOLTURA (XIII)	»	98
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	115
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	117

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	<i>Pag.</i> 119
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 120

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	3
------------------	---

Giovedì 24 febbraio 2022.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti

di comunicazione elettronica.

C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Testo unificato C. 1951 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07588 Alaimo e altri: Sulle procedure di reclutamento e sul potenziamento del personale degli enti locali in relazione al perseguimento degli obiettivi del PNRR	13
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-07589 Prisco e Montaruli: Sul rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale degli uffici comunali preposti alla gestione dei procedimenti connessi al « <i>Superbonus 110 per cento</i> »	14
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	15
AVVERTENZA	27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei

benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Testo unificato C. 1951 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il testo uni-

ficato delle proposte di legge C. 1951 Bruno Bossio (PD) e altri, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, illustra il testo unificato in esame, rilevando come esso affronti il tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e attualmente ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi, in assenza di collaborazione con la giustizia (si tratta dei cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, cosiddetta legge sull'ordinamento penitenziario).

In estrema sintesi, il provvedimento, superando l'attuale preclusione, all'articolo 1:

individua le condizioni per l'accesso ai suddetti benefici, delineando un peculiare regime probatorio, fondato sull'allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere per il condannato sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi;

introduce una nuova disciplina procedimentale per la concessione dei benefici stessi che prevede, tra l'altro, l'acquisizione del parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e – quando si tratti di specifici gravi reati – altresì del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

sposta dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza, organo collegiale, la competenza ad autorizzare il lavoro all'esterno e i permessi premio quando si tratti di detenuti condannati per specifici

gravi reati (terrorismo, eversione dell'ordine democratico, associazione mafiosa).

Diverse modifiche sono altresì apportate dall'articolo 2 alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, ampliando la durata della pena da scontare prima di poter accedere all'istituto, allungando i termini per ottenere l'estinzione della pena e la revocazione delle misure di sicurezza ed accompagnando la libertà vigilata con il divieto di frequentazione di determinati soggetti indiziati o condannati per specifici reati.

Inoltre, il provvedimento, all'articolo 3, prevede la possibilità per la Guardia di finanza di compiere accertamenti sui detenuti ai quali si applica il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Ricorda quindi che sul tema è pendente un giudizio di legittimità costituzionale: con l'ordinanza n. 97 del 2021, infatti, la Corte costituzionale ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

La Corte ha conseguentemente rinviato al 10 maggio 2022 la nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, contestualmente indirizzando al legislatore un monito a provvedere.

Al fine di comprendere il quadro normativo in cui si colloca l'intervento legislativo in esame, ricorda che l'articolo 4-*bis* è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) dal decreto-legge n. 152 del 1991, e immediatamente modificato – dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio – dal decreto-legge n. 306 del 1992. La disposizione ha subito nel tempo ricorrenti modifiche, ed è stata oggetto di

numerose sentenze di illegittimità costituzionale.

La peculiare *ratio* di tale disciplina è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati « comuni », subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. In particolare, il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario elenca una serie di delitti che precludono al condannato l'accesso al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata.

Per gli stessi delitti, inoltre, in base all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, il condannato non può accedere all'istituto della liberazione condizionale. L'articolo 4-*bis*, comma 1, è una « disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti » (come affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 239 del 2014).

In dettaglio, in base al comma 1 di tale articolo 4-*bis*, la preclusione all'accesso ai benefici è superabile attraverso la collaborazione con la giustizia. In assenza di collaborazione con la giustizia vige infatti la presunzione assoluta di attualità dei collegamenti con la criminalità e, conseguentemente, l'immanenza della pericolosità sociale, senza che la magistratura di sorveglianza possa valutare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della pena.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis*, per gli stessi reati sopra elencati, prevede il superamento del divieto di ammissione ai benefici – purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva – altresì nelle due ipotesi

di cosiddetta collaborazione impossibile o irrilevante e cioè nei casi:

di impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia determinata dalla limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile;

in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti sia stata applicata la circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno – articolo 62, numero 6, del codice penale – oppure quella della minima partecipazione al fatto – articolo 114 del codice penale – ovvero se il reato è più grave di quello voluto, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

Con riguardo al procedimento per la concessione dei benefici, i commi 2 e 3 dell'articolo 4-*bis* prevedono che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza:

debbano acquisire dettagliate informazioni tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato;

decidano trascorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni: tale termine è prorogato di ulteriori 30 giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali, quando il suddetto comitato comunica al giudice di ritenere che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extra-nazionali.

Inoltre, il comma 3-*bis* dell'articolo 4-*bis* prevede che i benefici penitenziari non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrori-

simo o il Procuratore distrettuale comunicati, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso non si applicano le procedure ordinarie, di cui ai sopra descritti commi 2 e 3.

Il comma 1-ter dell'articolo 4-bis contiene un elenco di delitti in relazione ai quali i benefici e le misure alternative possono essere concessi, salvo siano acquisiti elementi che indichino la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In questi casi la preclusione dell'accesso ai benefici non si fonda su di un automatismo, ma sul vaglio della magistratura. Per i delitti indicati dal comma 1-ter, infatti, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decidono acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 4-bis.

Il comma 1-quater dell'articolo 4-bis riguarda i casi in cui i benefici penitenziari possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. La disposizione si applica, ad esempio, ai condannati per reati sessuali in danno di minori.

Passando quindi a illustrare più nel dettaglio il contenuto del testo unificato in esame, che si compone di 4 articoli, rileva come l'articolo 1 intervenga sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975.

In particolare, il comma 1, lettera a), novella l'articolo 4-bis della citata legge n. 354.

In primo luogo, la lettera a), al n. 1, incide sul comma 1 dell'articolo 4-bis, il quale, come già detto, elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti,

non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, e delle misure alternative alla detenzione, nonché alla liberazione condizionale, in forza del rinvio operato dall'articolo 2, del decreto-legge n. 152 del 1991. Tale condizione giuridica è superabile soltanto in presenza di collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario.

La novella precisa che il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i cosiddetti delitti ostativi, in caso di esecuzione di pene concorrenti, si applica anche quando i condannati abbiano già espiauto la parte di pena relativa ai predetti delitti, ma sia stata accertata dal giudice della cognizione l'aggravante della connessione teleologica – di cui all'articolo 61, numero 2), del codice penale – tra i reati la cui pena è in esecuzione.

La lettera a), n. 2), modifica invece il comma 1-bis dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che attualmente – per i cosiddetti reati ostativi – consente la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui sia accertata l'inesigibilità (a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) o l'impossibilità (per l'accertamento integrale dei fatti) della collaborazione: in questi casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, viene meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La novella riscrive integralmente il comma 1-bis, sostituendo le ipotesi della collaborazione impossibile o irrilevante con una più generale disciplina dell'accesso ai benefici per i detenuti ed internati non collaboranti, volta a superare la presunzione legislativa assoluta che la commissione di determinati delitti dimostri l'appartenenza dell'autore alla criminalità organizzata, o il suo collegamento con la stessa e costituisca, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile con l'ammissione ai benefici penitenziari extramurari. In particolare, il superamento del di-

vieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire – anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile – in presenza delle concomitanti condizioni: dimostrazione da parte degli istanti di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento; allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere:

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso;

il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.

La nuova formulazione del comma 1-*bis* richiama un passaggio della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che, in relazione ai permessi-premio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che possano essere concessi tali permessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia « allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti ». La Corte sottolinea, al riguardo la necessità che il « regime probatorio rafforzato », si estenda all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata « ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali ».

La riforma specifica, inoltre, che gli elementi che l'istante dovrà allegare per ottenere l'accesso ai benefici dovranno essere diversi e ulteriori rispetto: alla regolare condotta carceraria; alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo; alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza. Il giudice di sorveglianza dovrà, al riguardo: tenere conto delle circostanze personali e ambientali, delle ra-

gioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile; accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

La lettera a), n. 3), interviene sul comma 2 dell'articolo 4-*bis* per introdurre una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi.

In particolare, il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull'istanza, ha l'obbligo:

di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto dove l'istante è detenuto;

di disporre nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Con riguardo alla tempistica, la riforma prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. La riforma prevede inoltre, nel caso in cui dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la

criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, l'onere per il condannato di fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In relazione all'onere in capo al condannato di fornire elementi di prova, ricorda che la Corte, nella più volte citata sentenza n. 253 del 2019, ha sottolineato che se le informazioni pervenute dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica depongono in senso negativo « incombe sullo stesso detenuto non il solo onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno ». Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice dovrà indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, avuto altresì riguardo ai pareri acquisiti.

La lettera *a*), n. 4), apporta una modifica di carattere lessicale al comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis*, il quale specifica che, in relazione alla concessione dei benefici penitenziari ai condannati per una serie di reati elencati al comma 1-*ter* del medesimo articolo (che non rientrano tra quelli cosiddetti ostativi) il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore.

La novella sostituisce l'espressione « ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-*ter* » con quella « nei casi di cui al comma 1-*ter* ».

La lettera *a*), n. 5), inserisce, nell'articolo 4-*bis*, un nuovo comma 2-*ter*, volto a specificare che le funzioni di pubblico ministero per le udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale « possono essere svolte » dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Rammenta al riguardo che l'articolo 678 del codice di procedura penale, il quale

disciplina il procedimento di sorveglianza, specifica, al comma 3 che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

La lettera *a*), n. 6), è volta – in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici – ad abrogare il comma 3-*bis* dell'articolo 4-*bis*, concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La lettera *b*) e la lettera *c*) del comma 1 incidono, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno (di cui all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario) e dei permessi premio (di cui all'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario) per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza – in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza – l'autorizzazione ai predetti benefici quando si tratti di condannati per delitti:

commessi con finalità di terrorismo anche internazionale;

di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;

di associazione mafiosa cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose.

Ai sensi della lettera *c*), n. 2, la competenza del tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, opererà solo in relazione ai provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2, composto di un solo comma, interviene sul decreto-legge n. 152 del 1991 per modificarne l'articolo 2, in base al

quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, si applica anche al regime della liberazione condizionale.

Rispetto al quadro normativo vigente, in primo luogo, la lettera *a*) del comma 1 interviene sul comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 152 del 1991, per ribadire che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e che si applicano le norme procedurali per la concessione dei benefici contenute in tale articolo. La modifica ha carattere di coordinamento: i presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono dunque quelli dettati dall'articolo 4-*bis*, come modificato dall'articolo 1 del testo unificato.

La lettera *b*) apporta invece diverse modifiche alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale (di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991) per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*.

Per i predetti soggetti:

la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato 30 anni di pena, in luogo degli attuali 26 anni;

occorrono 10 anni, in luogo degli attuali 5 anni, dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice; al riguardo ricorda che l'articolo 177 del codice penale, secondo comma, prevede, con riguardo alla liberazione condizionale, che la pena si estingue e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, in caso di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca;

la libertà vigilata – sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale – è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con: i soggetti condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale; i soggetti sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia); i soggetti condannati per reati previsti dalle predette lettere.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, al fine di introdurre la possibilità per la Guardia di finanza di procedere ad indagini fiscali nei confronti dei condannati ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Per consentire alla Guardia di finanza di procedere alle predette verifiche, la lettera *b*) del comma 1 prevede che una copia del decreto del Ministro della giustizia, che applica il cosiddetto 41-*bis*, sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento penale », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, osserva come, nelle più recenti pronunce, la Corte costituzionale, nel ribadire il contrasto con il principio di uguaglianza delle presunzioni legislative assolute, laddove esse siano arbitrarie e irrazionali e non rispondenti ai dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula « *id quod plerumque accidit* » (sentenza n. 57 del 2013), abbia conseguentemente affermato la necessità di attribuire al giudice il potere di valutare gli elementi del caso concreto per poter compiere una prognosi

ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario a far proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento (sentenze n. 466 del 1999, n. 355 del 2006 e n. 189 del 2010).

In particolare, nella sentenza n. 149 del 2018, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario, che prevedeva che i condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona che abbiano cagionato la morte del sequestrato non possono essere ammessi ad alcun beneficio se non abbiano effettivamente scontato almeno ventisei anni di pena.

In tale sentenza la Corte ha ritenuto contrarie ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena quelle previsioni che, in ragione della particolare gravità di alcuni reati, con automatismo assoluto, impediscono alla magistratura di sorveglianza di procedere a qualsiasi valutazione dei risultati ottenuti nel corso del suo percorso *intra-muros* dal detenuto rispetto ai quali non sussistono gli indizi di perdurante pericolosità sociale, privilegiando l'aspetto retributivo o di prevenzione generale della pena a detrimento della sua finalità di risocializzazione.

Con particolare riguardo all'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario e alla preclusione assoluta di accesso al permesso premio (non degli altri benefici penitenziari indicati dalla stessa norma) da parte dei condannati – a pena perpetua oppure a pena temporanea – per i reati cosiddetti ostativi, con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo « nella parte in cui non prevede che – ai detenuti per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste – possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia..., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti ». La Corte ha, altresì, esteso

in via consequenziale, la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario anche ai detenuti per tutti gli altri delitti elencati nella norma.

Con la medesima sentenza la Corte ha sottolineato anche come la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (e della mancata rescissione dei collegamenti stessi), così come prevista dall'articolo 4-*bis*, sia assoluta: non può essere superata se non dalla collaborazione stessa ed è proprio questo carattere assoluto a risultare in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte afferma che non è la presunzione in sé ad essere illegittima, non essendo irragionevole presumere che il condannato che non collabora abbia legami con l'associazione di appartenenza, purché la presunzione sia relativa e possa essere vinta da prova contraria, così rimanendo nei limiti di una scelta costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione sociale e di risocializzazione della pena.

Infine, nella recente ordinanza n. 97 del 2021 la Corte ha affrontato la questione del cosiddetto ergastolo ostativo, ossia della preclusione all'accesso al beneficio della liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso, che non collabori utilmente con la giustizia.

In tale frangente la Corte era chiamata a giudicare della legittimità della disciplina contenuta negli articoli 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, per effetto del quale il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari si estende anche alla liberazione condizionale. In particolare, le norme portate all'esame della Consulta stabiliscono che i condannati all'ergastolo per reati di contesto mafioso, se non collaborano utilmente con la giustizia non possono essere ammessi al beneficio della cosiddetta liberazione condizionale, che consiste in un periodo di libertà vigilata, a conclusione del quale, solo in caso di comportamento corretto, consegue l'estinzione della pena e la definitiva restituzione alla libertà. Possono

invece accedere a tale beneficio, dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere, tutti gli altri condannati alla pena perpetua, compresi quelli per delitti connessi all'attività di associazioni mafiose, i quali abbiano collaborato utilmente con la giustizia.

La Corte, dopo aver ricordato la propria giurisprudenza (sentenze n. 253 del 2019 e n. 306 del 1993) e l'importanza della collaborazione, che mantiene il proprio valore positivo, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione stessa « l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale », in contrasto con la funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

Allo stesso tempo la Corte ha posto l'accento sul carattere « apicale » della normativa sottoposta al suo giudizio nel quadro del contrasto alle organizzazioni criminali. L'equilibrio complessivo di tale normativa, secondo la Corte, verrebbe messo a rischio da un intervento meramente demolitorio, con grave pregiudizio per le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva a fronte del « pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa ». Si tratta di scelte di politica criminale che appartengono, ad avviso della Corte, alla discrezionalità legislativa, in quanto destinate a fronteggiare la perdurante presunzione di pericolosità ma non costituzionalmente vincolate nei contenuti, e che eccedono perciò i poteri della Corte stessa.

Nel ribadire che l'intervento di modifica di questi aspetti deve essere, in prima battuta, oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa, la Corte ha concluso che « esigenze di collaborazione istituzionale » impongono di disporre il rinvio del giudizio e di fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento « un congruo tempo per affrontare la materia ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Flora FRATE (IV) dopo aver preannunciato il suo orientamento favorevole sulla proposta di parere testé formulata, chiede alla relatrice se vi sia la possibilità di includervi una osservazione che faccia riferimento all'esigenza di valutare modifiche all'articolo 1 del testo unificato in esame, laddove si interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, sostituendo le ipotesi della collaborazione impossibile o irrilevante con una più generale disciplina dell'accesso ai benefici per i detenuti ed internati non collaboranti.

Fausto RACITI, *presidente*, facendo riferimento alle considerazioni testé svolte dalla deputata Frate, evidenzia come il Comitato sia chiamato a concentrarsi sugli aspetti di sua più stretta competenza, ritenendo che la sede più opportuna per affrontare questioni più attinenti al merito, come quelle testé richiamate, sia rappresentata dalla sede referente.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, in risposta alla deputata Frate, associandosi alle considerazioni svolte dal Presidente, ritiene opportuno che nella proposta di parere il Comitato si limiti ad affrontare questioni di sua più stretta competenza, rinviando ad altra sede per l'approfondimento delle questioni di merito.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta comincia alle 14.25.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la

trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-07588 Alaimo e altri: Sulle procedure di reclutamento e sul potenziamento del personale degli enti locali in relazione al perseguimento degli obiettivi del PNRR.

Roberta ALAIMO (M5S) illustra la sua interrogazione, rilevando come la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sono considerate una priorità per il rilancio del sistema Paese da parte del PNRR. In relazione agli obiettivi fissati nel PNRR relativi all'assunzione di nuovi profili tecnici per il potenziamento del personale delle regioni e degli enti locali, dall'ultimo monitoraggio dell'attuazione del PNRR risulta che:

con riferimento al bando per l'assunzione dei 2.800 tecnici per rafforzare le amministrazioni pubbliche del Sud, la procedura di selezione non ha consentito di coprire interamente i posti messi a concorso e ad oggi non risulta ancora pubblicato sul sito di Formez PA l'elenco dei vincitori con relativa amministrazione assegnata;

il 15 ottobre 2021 è stato pubblicato un altro bando per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale destinato alle regioni del Sud ma questa seconda procedura di reclutamento è attualmente in corso considerato che non è stata ancora espletata la prova preselettiva scritta;

il 30 novembre 2021 sono stati pubblicati sul Portale del Reclutamento « inPA » gli avvisi per l'assunzione di circa 1.000 professionisti a supporto tecnico delle am-

ministrazioni locali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure ma non si hanno aggiornamenti circa il conferimento definitivo degli incarichi;

L'ormai cronica carenza di organico negli enti locali potrebbe compromettere la realizzazione degli obiettivi e dei progetti del PNRR.

Questa situazione è presente in particolare modo nelle amministrazioni comunali e regionali del Sud, dove gli enti si trovano in assoluta carenza di organico di figure professionali, cosiddetti « infungibili », indispensabili per l'attuazione non solo degli obiettivi previsti dal *Recovery Fund* ma anche per assolvere ai servizi pubblici essenziali verso i cittadini, secondo adeguati livelli quantitativi e qualitativi, la cui mancanza rischia di bloccare il corretto funzionamento della macchina amministrativa.

In tale contesto la sua interrogazione chiede quale sia lo stato di avanzamento delle procedure di reclutamento relative all'assunzione di 2.022 unità di personale destinato alle regioni del Sud, di 1.000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni locali nella gestione delle procedure complesse legate all'attuazione del PNRR, e di 802 candidati vincitori del concorso 2.800 tecnici, specificando quando questi ultimi siano stati assunti e presso quali amministrazioni regionali.

La Sottosegretaria Caterina BINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberta ALAIMO (M5S), replicando, nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta, osserva come il rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sia una priorità per il rilancio del sistema, rilevando come gli enti si trovino in una condizione di assoluta carenza di organico di figure professionali, cosiddetti « infungibili », indispensabili per l'attuazione del PNRR.

Ritenendo dunque assolutamente necessario risolvere tale problematica, richiama alcuni dati statistici forniti dall'ANCI, dai quali emerge come, in alcune regioni del sud, tra le quali richiama la Sicilia, ma in generale in tutto il Paese, vi sia carenza di personale tecnico. Evidenzia come le procedure di selezione previste non siano sufficienti a garantire tale fabbisogno di personale degli enti, auspicando possa avviarsi una collaborazione di tutti i Ministeri competenti al fine di garantire al più presto, oltre all'assunzione del personale richiesto, la revisione degli stessi criteri di selezione, a fronte dell'esigenza dell'impiego di personale giovane, competente e motivato. Segnala infatti come i criteri selettivi attualmente vigenti non facilitino la partecipazione ai bandi di gara e l'integrale copertura dei posti messi a concorso, come dimostra la bassa percentuale dei vincitori e l'elevato numero di rinunce tra di essi.

Richiamando dati forniti da Formez PA, fa quindi notare che la stessa possibilità, prevista dai bandi per i vincitori del concorso, di scegliere la propria destinazione, ha finito per danneggiare gli enti più piccoli delle aree interne, tenuto conto che la scelta dei vincitori è in grande prevalenza ricaduta sulle grandi città e sulle aree più estese.

5-07589 Prisco e Montaruli: Sul rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale degli uffici comunali preposti alla gestione dei procedimenti connessi al « Superbonus 110 per cento ».

Emanuele PRISCO (FDI) illustra la sua interrogazione, osservando come, a seguito degli interventi legati all'erogazione del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici e per assicurare una risposta efficace e tempestiva in ordine alla gestione dei procedimenti connessi, sia stata consentita ai comuni l'assunzione di personale a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno non rinnovabile, da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti.

Se da un lato, i termini per l'accesso ai citati incentivi fiscali sono stati prorogati al 2023 con l'ultima legge di bilancio, non altrettanto è stato previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle istanze legate al « *Superbonus* 110 per cento », con la conseguenza, prevedibile, che allo scadere dei contratti in essere le unità operative dei comuni che si occupano della gestione delle pratiche dell'agevolazione fiscale si troveranno in grave difficoltà per l'espletamento delle istruttorie tecnico-amministrative e di conseguenza per il rilascio dei titoli abilitativi.

Un ulteriore rischio, correlato al primo, è la possibilità che i comuni possano essere chiamati in causa per il mancato accesso ai benefici fiscali, con pretese risarcitorie non determinabili *ex ante* ma, data la natura delle attività, presumibilmente ingenti.

È di tutta evidenza la necessità di preservare gli effetti dei contratti di lavoro, a tempo parziale e determinato, già in essere, con salvaguardia delle professionalità acquisite e prosecuzione dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità, in sintonia con la proroga dei benefici fiscali erogati dal Governo.

In tale contesto la sua interrogazione chiede quindi se il Governo non ritenga opportuno, per quanto di competenza, adottare iniziative volte a consentire ai comuni di rinnovare i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per tutta la durata degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La Sottosegretaria Caterina BINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emanuele PRISCO (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, dal momento che in essa ci si limita a richiamare generiche possibilità assunzionali, peraltro previste necessariamente di recente, considerate le evidenti carenze di organico accumulate nel tempo.

Si augura, dunque, che l'incontro con i rappresentanti degli enti locali preannun-

ciato dalla Sottosegretaria nella risposta possa riportare l'Esecutivo alla realtà dei fatti, nella quale emergono evidenti criticità nella gestione delle pratiche fiscali da parte delle amministrazioni competenti. Fa notare infatti che, a fronte degli ultimi interventi legislativi del Governo legati all'erogazione del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici, sono emerse numerose difficoltà per l'espletamento delle istruttorie tecnico-amministrative e di conseguenza per il rilascio dei titoli abilitativi, rilevando come, in assenza di un rinnovo del contratto di lavoro del personale necessario, si rischi di lasciare sole le amministrazioni, pregiudicando il lavoro dei professionisti coinvolti e delle imprese stesse.

Sottolinea quindi come sia a rischio la stessa attuazione delle misure introdotte in tale materia, alle quali ritiene che lo stesso Presidente del Consiglio Draghi non abbia attribuito grande valenza, avendole prorogate, probabilmente, solo per preservare gli equilibri interni della sua maggioranza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 febbraio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di Relazioni al Parlamento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Osserva quindi come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1), presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e trasmessa alla Presidenza della Camera il 24 dicembre 2021.

Ricorda che l'esame della Relazione si svolge ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, che prevede la nomina di un relatore e la possibilità di votare una risoluzione ai sensi dell'articolo 117 dello stesso Regolamento.

In tale quadro procedurale, come concordato nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione svolgerà un breve ciclo di audizioni, da definire nel dettaglio, nel cui ambito si procederà, a seguito dei contatti già intercorsi, all'audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in congiunta con la XI Commissione Lavoro e la XII Commissione Affari sociali. Tale audizione dovrebbe aver luogo nella settimana dal 7 all'11 marzo.

Ricorda inoltre che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svolta ieri, il termine per segnalare gli ulteriori soggetti che si propone di ascoltare è scaduto alle ore 12 di oggi.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come la disciplina della *governance* del PNRR – in particolare l'articolo 1, comma 1045, della legge n. 178 del 2020, e il decreto-legge n. 77 del 2021, preveda che la Cabina di regia, organo di

indirizzo che coordina e dà impulso all'attuazione degli interventi del PNRR, trasmetta alla Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano, la quale dà conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e dei risultati raggiunti e indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. Si prevede che la relazione contenga anche una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento.

La Cabina di regia trasmette, inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Le Commissioni parlamentari competenti, sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese tra i Presidenti della Camera e del Senato, monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani. Possono quindi formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

In attuazione della disciplina appena descritta il 24 dicembre 2021 il Governo ha presentato al Parlamento la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano (Doc. CCLXIII, n. 1), annunciando il raggiungimento dei 51 traguardi e obiettivi con scadenza al 31 dicembre 2021, funzionali al pagamento della prima rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione europea.

La Relazione è stata trasmessa a tutte le Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Affari costituzionali rilevano principalmente gli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico, che sono considerati da parte del PNRR prioritari per il rilancio del sistema Paese. Per la realizzazione di tali obiettivi il PNRR prevede due aree di intervento nell'ambito della Componente 1 della Missione 1.

La prima area, di competenza del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è costituita dalla Digitalizzazione della pubblica amministrazione, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, sull'interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica.

La seconda area, di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione, è dedicata in modo particolare alle misure per l'innovazione della pubblica amministrazione, e riguarda principalmente la valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti. La digitalizzazione dei procedimenti caratterizza al contempo molti delle politiche e degli interventi di riforma del PNRR e costituisce uno degli assi strategici attorno al quale si sviluppa l'intero Piano.

A sua volta, la semplificazione normativa rappresenta un obiettivo che accompagna l'intera attuazione del PNRR, così come la strategia per la parità di genere è tra le priorità trasversali del Piano.

Completano il quadro degli interventi del PNRR di interesse della I Commissione alcuni investimenti di competenza del Ministero dell'interno (rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco e, in parte, i progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale) e il potenziamento del Servizio civile universale (di competenza del Ministro per le politiche giovanili).

I traguardi che la Relazione del Governo comprende tra quelli conseguiti entro il termine previsto del 31 dicembre 2021, per i profili maggiormente connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, sono i seguenti:

l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla *governance* del PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021;

la semplificazione delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, di cui all'articolo 53 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

la semplificazione del contesto normativo per facilitare gli interventi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, quali la migrazione al *cloud* e la interoperabilità tra le amministrazioni, di cui agli articoli 39 e 41 del predetto decreto;

l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR e l'assunzione del *pool* di 1.000 esperti da impiegare a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021, nonché il completamento delle relative procedure di assunzione;

l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021.

Per quanto concerne la *governance* del PNRR, ricorda che la riforma della pubblica amministrazione (Riforma 1.9) prevede diversi obiettivi, tra cui l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla *governance* del PNRR entro il secondo trimestre del 2021, la quale è stata definita, con

un'articolazione a più livelli, dal già citato decreto-legge n. 77 del 2021.

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

È stata inoltre istituita la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. La Cabina di regia, affiancata dalla segreteria tecnica, suo organo di supporto, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri.

L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai Comitati interministeriali per la transizione digitale e per la transizione ecologica disciplinati dal decreto-legge n. 22 del 2021, i quali svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato.

Presso la Presidenza del Consiglio, inoltre, è istituita l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano.

È istituito, altresì, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con compiti consultivi, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli enti locali nonché di Roma capitale e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. Partecipano inoltre rappresentanti

delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano. Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del *Next Generation EU*-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Presso la Ragioneria generale dello Stato è inoltre istituito un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR, mentre la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori:

le Amministrazioni centrali;

le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.

Sono previsti poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle regioni e degli enti locali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. Nel caso

in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua i soggetti ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti.

Per quanto riguarda la Digitalizzazione della pubblica amministrazione, essa costituisce la prima delle due aree di intervento della Componente 1 « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA », compresa nella Missione 1 « Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo » del PNRR, e rappresenta, al contempo, uno dei temi trasversali del Piano.

Per la digitalizzazione della pubblica amministrazione si prevedono 7 investimenti e 3 riforme, recanti risorse pari complessivamente a 6,146 miliardi di euro.

Titolare degli interventi è il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, che è titolare di due ulteriori interventi: « Banda ultra larga e 5G » e « Tecnologie satellitari ed economia spaziale », entrambi afferenti alla Componente 2 « Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo », nell'ambito della medesima Missione 1.

Venendo all'attuazione dei sette investimenti finanziati nell'ambito della Componente 1, ricorda che l'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali ha l'obiettivo di garantire che i sistemi, le serie di dati e le applicazioni della pubblica amministrazione siano ospitati in strutture digitali affidabili secondo il principio del *Cloud First*. A tal fine si prevede la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura *cloud* nazionale pubblico-privata. Le Amministrazioni possono scegliere di migrare verso il PSN o verso un *cloud* commerciale disponibile sul mercato.

Le basi del principio *Cloud First* sono state fissate dalla Strategia *Cloud Italia*, pubblicata il 7 settembre 2021. Il percorso di attuazione dell'investimento è iniziato con l'affidamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 52 del 2021, alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale. Con decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale del 27 dicembre 2021 è stato approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione e la gestione del PSN presentato dal soggetto promotore. Il progetto selezionato è stato pubblicato e messo a gara attraverso l'apposito bando, pubblicato il 28 gennaio 2022, curato dalla Difesa Servizi. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 16 marzo 2022. Secondo la Relazione l'assegnazione della gara si concluderà entro il 2022.

Quanto all'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al *cloud* per le PA locali, che ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura *cloud* sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti *cloud* pubblici certificati.

Al riguardo la Relazione precisa che entro la prima metà del 2022 saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti.

L'Investimento 1.3, Dati ed interoperabilità, ha l'obiettivo di garantire la piena interoperabilità e la condivisione di informazione tra le pubbliche amministrazioni secondo il principio dell'*once only* (« una volta per tutte »), evitando al cittadino di dover fornire più volte la stessa informazione a diverse amministrazioni.

Tale Investimento è articolato in due sub-investimenti.

Il primo consiste nello sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), istituita dall'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, infrastruttura tecnologica che consentirà alle amministrazioni di rendere disponibili le proprie informazioni attraverso interfacce digitali con-

sultabili da tutte le amministrazioni centrali e locali.

Il secondo sub-investimento riguarda lo Sportello digitale unico, previsto dal regolamento (UE) 2018/1724, che consentirà l'armonizzazione tra gli Stati membri e la digitalizzazione di procedure e servizi.

In merito all'attuazione dell'Investimento, la Relazione, segnala che l'Agenzia per l'Italia digitale – con la determinazione 15 dicembre 2021, n. 627 – ha adottato le Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. La Relazione, inoltre, prevede entro la fine del 2021 l'avvio della sperimentazione della Piattaforma PDND, attraverso il coinvolgimento di amministrazioni pilota, e dà atto della disponibilità delle infrastrutture per le prime funzionalità.

L'Investimento 1.4, Servizi digitali e cittadinanza digitale, ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale e locale e migliorare l'esperienza degli utilizzatori. Le principali misure riguardano l'accessibilità, i pagamenti tramite PagoPA, l'applicazione IO, il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE), l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la Piattaforma notifiche digitali.

Per quanto riguarda l'attuazione, la Relazione segnala che relativamente al sub-investimento « miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali » è in corso di sottoscrizione l'accordo di collaborazione fra il Dipartimento per la transizione digitale e l'Agenzia per l'Italia digitale e che relativamente al sub-investimento « piattaforme e applicativi » e « piattaforma notifiche » è in corso di sottoscrizione la convenzione con PagoPA.

Per quanto riguarda il sub-investimento « Anagrafi », la Relazione dà atto dell'attivazione dal novembre 2021 del servizio del portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) attraverso il quale è possibile scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali in modo autonomo e gra-

tuito, per sé o per un componente della propria famiglia, accedendo con la propria identità digitale e dunque senza necessità di recarsi fisicamente allo sportello.

Inoltre, relativamente al sub-investimento « *Mobility as a service for Italy* », in ordine al quale tredici comuni capoluogo di città metropolitane hanno presentato progetti per nuove soluzioni di mobilità, la Relazione precisa che il bando per la selezione dei tre progetti pilota si concluderà entro il primo semestre 2022

L'Investimento 1.5, Cybersecurity è volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese, a partire dall'attuazione della disciplina prevista dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

La relativa attuazione ha preso avvio con il decreto-legge n. 82 del 2021, con il quale si è proceduto alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Successivamente, il 9 dicembre 2021 sono stati adottati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i regolamenti di organizzazione dell'Agenzia, del personale e di contabilità.

La Relazione segnala che è stato sottoscritto l'accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia quale soggetto attuatore per l'intero investimento.

L'Investimento 1.6, Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, articolato in 7 sub-investimenti, ha l'obiettivo di ridisegnare e digitalizzare un insieme di processi, attività e servizi prioritari nelle grandi amministrazioni centrali, per migliorare l'efficienza di tali amministrazioni e semplificare le procedure. Le amministrazioni coinvolte sono: Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Consiglio di Stato e Guardia di finanza.

In merito la Relazione segnala che sono stati sottoscritti gli accordi con il Ministero dell'interno (15 dicembre 2021), con l'INPS (9 dicembre 2021), con l'INAIL (10 dicembre 2021) con il Ministero della giustizia (14 dicembre 2021) e con il Consiglio di

Stato (15 dicembre 2021) e sono in corso di finalizzazione gli altri.

L'Investimento 1.7, Competenze digitali di base, mira a migliorare le competenze digitali dei cittadini, anche al fine di superare il *digital divide*.

Tra le iniziative previste la richiama il potenziamento del Servizio Civile Digitale, avviato in via sperimentale nel 2021, che prevede il reclutamento di giovani per aiutare gli utenti ad acquisire competenze digitali di base.

La Relazione precisa che è stato sottoscritto l'accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ed emanato il primo avviso. Relativamente al sub-investimento « Reti di facilitazione digitale » la Relazione segnala che è in corso di definizione il modello operativo da condividere con le Regioni nel corso del primo trimestre 2022.

Per quanto riguarda la semplificazione normativa, rileva come nel quadro del PNRR esso costituisca un intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese, trasversale rispetto a tutte e sei le missioni del Piano. Nel presupposto che il numero eccessivo di leggi e la loro scarsa chiarezza costituiscono un ostacolo per la vita dei cittadini e un freno per le iniziative economiche, il PNRR si pone l'obiettivo di superare i limiti finora incontrati nell'azione di semplificazione e razionalizzazione della legislazione, tramite un potenziamento delle strutture amministrative a ciò deputate e contestuali mirati interventi contestuali di miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione.

Le risorse per la semplificazione normativa, pur non esattamente quantificate, fanno parte della componente 1 della Missione 1. Per realizzare misure di semplificazione normativa il Piano prevede in primo luogo:

il rafforzamento delle strutture per la semplificazione amministrativa e normativa, tramite il reclutamento delle professionalità necessarie;

l'adozione di provvedimenti attuativi della riforma della pubblica amministrazione;

la costituzione, nell'ambito del DAGL, di un'apposita unità per la semplificazione normativa.

In attuazione di questo obiettivo del Piano, come indicato dalla Relazione, è intervenuto il decreto-legge n. 77 del 2021, il quale, all'articolo 5, nel definire la struttura di *governance* del PNRR, ha previsto, tra gli altri, l'istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Tra le funzioni affidate all'Unità rientrano:

l'individuazione degli ostacoli all'attuazione del PNRR derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure attuative proponendo possibili rimedi, sulla base delle segnalazioni dalla Cabina di regia;

l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, utilizzando anche le verifiche d'impatto della regolamentazione;

l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;

la promozione e il potenziamento delle iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, tenendo in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;

la ricezione e la valutazione delle ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

Il medesimo decreto-legge n. 77 ha stabilito inoltre, all'articolo 5, comma 5, disposizioni sul funzionamento dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica – chiamato ad ope-

rare in raccordo con la suddetta Unità per la regolazione per:

promuovere e coordinare attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione di procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR, nonché interventi di semplificazione e della predisposizione del catalogo dei procedimenti standardizzati previsti nel PNRR;

promuovere interventi normativi e tecnologici di semplificazione, anche attraverso un'agenda per la semplificazione condivisa gli enti territoriali;

pianificare e verificare su base annuale gli interventi di semplificazione.

Il decreto-legge n. 152 del 2021, all'articolo 38, ha inoltre dettato alcune disposizioni per il potenziamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, contestualmente ridenominata Unità per la semplificazione.

La semplificazione amministrativa rientra nel secondo asse di intervento della componente 1 della Missione 1, dedicato alle misure di modernizzazione della pubblica amministrazione (M1C1.2).

Gli investimenti e le azioni programmati dal Piano in tale ambito hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini. Nel Piano si constata che, nonostante le politiche di semplificazione normativa e amministrativa ripetutamente sperimentate in Italia nell'ultimo decennio, questi sforzi, tuttavia, non hanno prodotto effetti incisivi in termini di rimozione di vincoli e oneri, aumento della produttività del settore pubblico e facilità di accesso di cittadini e imprese a beni e servizi pubblici. Le cause di questa inefficienza sono da ricercare nel fatto che le azioni sono state condotte principalmente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi organizzativi, soprattutto a livello locale,

nonché con investimenti molto limitati nel personale, nelle procedure e nelle tecnologie.

Per questo il Piano intende accompagnare le azioni di riforma legislativa ad un forte intervento a sostegno della capacità amministrativa, soprattutto attraverso adeguate azioni di supporto tecnico a livello locale, per reingegnerizzare i procedimenti in vista della loro digitalizzazione e assistere le amministrazioni locali nella transizione dal vecchio al nuovo regime.

Le azioni previste implicano innanzitutto misure normative di riordino di processi e procedure, rispetto ai quali l'investimento finanziario previsto ha ad oggetto le risorse strumentali da impiegare a supporto tecnico per la piena implementazione delle riforme.

In particolare, alla semplificazione amministrativa il Piano dedica un investimento e un'azione di riforma, recanti risorse complessivamente pari a 734,2 milioni di euro.

In base alle attese del PNRR l'investimento e l'azione di riforma perseguono i seguenti obiettivi specifici:

ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, quale presupposto essenziale per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa;

liberalizzare, semplificare (anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari), reingegnerizzare e uniformare le procedure, quali elementi indispensabili per la digitalizzazione e la riduzione di oneri e tempi per cittadini e imprese;

digitalizzare le procedure amministrative per edilizia e attività produttive, per migliorare l'accesso per cittadini e imprese e l'operatività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAP e SUE) attraverso una gestione efficace ed efficiente del *back-office*, anche attraverso appositi interventi migliorativi della capacità tecnica e gestionale della PA;

monitorare gli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e

loro comunicazione, al fine di assicurarne la rapida implementazione a tutti i livelli amministrativi, e contemporaneamente la corretta informazione ai cittadini.

Rileva, in proposito, come il decreto del Ministero dell'economia del 6 agosto 2021, di ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni titolari e di individuazione di traguardi e obiettivi semestrali, abbia assegnato la titolarità di tutti i progetti considerati in questa area alla Presidenza del Consiglio – Ministro per la pubblica amministrazione. Con il DPCM 4 ottobre 2021 è stata istituita e disciplinata l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR, relativamente agli interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.

Gli interventi di semplificazione amministrativa sono finanziati con l'investimento 2.2, *Task force* digitalizzazione, monitoraggio e performance (M1C1-I 2.2) per complessivi 734,2 milioni di euro.

L'investimento si articola in cinque sub-investimenti:

assistenza tecnica a livello centrale e locale (M1C1-I 2.2.1, 53, 54): l'intervento consiste nella creazione di una *task force* di circa 1.000 professionisti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni territoriali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure. Il finanziamento per questa azione di *capacity building* è di 368,4 milioni di euro. L'assistenza tecnica sarà dedicata ai seguenti compiti:

supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse;

supporto al recupero dell'arretrato;

assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti;

supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure.

Tale intervento deve essere realizzato entro il quarto trimestre 2021. In merito

all'attuazione, la Relazione segnala che il decreto-legge n. 80 del 2021, all'articolo 9, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge n. 152 del 2021, ha previsto il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, in un numero minimo pari a 1.000 unità, per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. La disposizione ha demandato ad un DPCM il riparto delle risorse per i relativi reclutamenti, nel limite di 320,3 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation Eu-Italia*.

In attuazione di tali disposizioni, il DPCM 12 novembre 2021 ha stabilito il riparto di 320,3 milioni di euro in favore di Regioni e Province autonome per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto alla gestione delle procedure complesse, in favore di regioni, province, città metropolitane, comuni e loro unioni. Il decreto individua altresì i criteri e le modalità di funzionamento dell'assistenza (TA), definendo l'oggetto dell'intervento, il percorso da seguire per l'attivazione della TA, le relative modalità di gestione e le modalità di verifica dei risultati. Il 30 novembre 2021 sono stati pubblicati sul Portale del Reclutamento « inPA » gli avvisi per il conferimento degli incarichi, secondo i fabbisogni professionali previamente definiti e distribuiti a livello regionale. Secondo gli avvisi le regioni conferiscono gli incarichi entro dicembre 2021 sulla base delle procedure disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, relativo alle modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR;

semplificazione e standardizzazione delle procedure (M1C1-I 2.2.2, 60, 61, 63): l'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di uno *screening* dei procedimenti amministrativi, identificandone i regimi di esercizio e introducendo conseguenti meccanismi di semplificazione, mediante elimina-

zione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, estensione dei meccanismi di silenzio-assenso ove possibile o adozione degli strumenti della SCIA o della mera comunicazione. L'allegato al PNRR specifica che l'intervento è già previsto nell'ambito dell'Agenda di semplificazione 2020-2023 e le risorse finanziarie per la sua attuazione sono state stanziare nell'ambito del programma PON *Governance* per gli anni 2021-2023.

I fondi aggiuntivi del PNRR permetteranno la prosecuzione del progetto dal 2024 fino al 2026, ad un costo complessivo di 4 milioni di euro; secondo la Relazione la definizione delle modalità attuative dell'intervento è in corso, nell'ambito dell'Agenda per la Semplificazione, con la definizione dei cronoprogrammi e la pianificazione delle attività organizzative conseguenti. In particolare, è stata avviata la mappatura dei procedimenti e delle attività e dei relativi regimi vigenti e la consultazione degli *stakeholder*, prima delle 4 fasi previste per l'attuazione della misura (mappatura, individuazione del catalogo dei nuovi regimi, reingegnerizzazione e semplificazione delle procedure, modulistica standardizzata);

digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) (M1C1-I 2.2.3): la finalità dell'intervento è quella di una completa digitalizzazione delle procedure per le attività di impresa ed edilizie, per migliorare l'operatività degli Sportelli unici, come SUAP e SUE; l'attività comprende la definizione di *standard* tecnici comuni di interoperabilità, in collaborazione con il Ministero per l'innovazione digitale, per dare piena attuazione al principio « *once-only* ».

Il costo complessivo della digitalizzazione delle procedure di SUAP/SUE e della loro effettiva attuazione presso le amministrazioni locali è stimato in 324,4 milioni di euro. Nella Relazione si riferisce al riguardo che sono state individuate le azioni da adottare: analisi della situazione esistente, anche informatica; definizione di *standard* tecnici di interoperabilità; indivi-

duazioni di eventuali modifiche normative; definizione dei fabbisogni, in termini di *standard* tecnici e di percorso; interventi di adeguamento agli *standard*, anche con coordinamento e affiancamento operativo alle amministrazioni.

È in corso la definizione della *governance*, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e Agid, in prospettiva della definizione degli *standard* tecnici per gli sportelli unici digitali.

È altresì in corso il coinvolgimento nell'impostazione dell'intervento dei soggetti potenzialmente coinvolti, in particolare il Ministero dello sviluppo economico/Unioncamere, le Regioni, l'ANCI, l'UPI, a cui vanno aggiunti gli enti terzi (Vigili del Fuoco, Sovrintendenze ai beni culturali, ASL, ARPA, ecc.);

monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione (M1C1-I 2.2.4), per il quale l'investimento previsto è di 21 milioni di euro; al riguardo, secondo quanto emerge dalla Relazione è in corso di istruttoria, in modo condiviso con Regioni, UPI e ANCI, un documento di linee guida contenente modalità e criteri condivise per la misurazione dei tempi da parte delle amministrazioni pubbliche. Si prevede inoltre la stipula di una convenzione con l'ISTAT per il supporto metodologico e scientifico alle attività di rilevazione, mentre la concreta realizzazione delle attività di rilevazione dovrà essere affidata a società esterne.

È prevista altresì la creazione di un portale in cui pubblicare i dati relativi alla durata delle procedure per tutte le amministrazioni, che si prevede di completare entro la prima metà del 2022;

amministrazione pubblica orientata ai risultati (M1C1-I 2.2.5, 59): l'intervento prevede l'introduzione di nuove iniziative di *benchmarking* nelle amministrazioni e di specifici incentivi alle *performance* collegati ai risultati ottenuti, anche attraverso una riforma tesa a rafforzare il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). A questo scopo è altresì prevista una ri-

forma degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

Il costo dell'introduzione di queste misure è stimato in 16,4 milioni di euro. A tal fine l'allegato alla decisione UE prevede l'attuazione di indicatori comuni di *performance* orientati ai risultati e la definizione di una serie di indicatori chiave di *performance* per orientare i cambiamenti organizzativi delle amministrazioni.

In base alla Relazione si tratta di progetti relativi ai nuovi strumenti di programmazione e gestione delle risorse umane, dalla pianificazione strategica dei fabbisogni all'*outcome-based performance*, che accompagneranno la riforma del pubblico impiego e dei percorsi di crescita. È in corso di definizione il decreto ministeriale di approvazione dello schema tipo del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO), cui si affianca l'individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai diversi documenti di programmazione delle Amministrazioni che saranno assorbiti dal PIAO (ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 80 del 2021).

Accanto all'Investimento rileva inoltre la riforma 2.2, Buona Amministrazione e semplificazione (M1C1-R 2.2, 52, 57): al riguardo, in base al Piano è necessario eliminare i vincoli burocratici e rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, riducendo tempi e costi per cittadini e imprese.

In particolare, l'obiettivo degli interventi sotesi alla riforma è adottare misure volte a ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, quale presupposto essenziale per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per cittadini e imprese, liberalizzare e semplificare, anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari, reingegnerizzare e uniformare le procedure.

In primo luogo, l'azione di riforma deve semplificare e accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR. In base all'allegato alla decisione UE, dette misure devono comprendere l'e-

eliminazione delle strozzature critiche riguardanti, in particolare:

la valutazione d'impatto ambientale a livello statale e regionale;

l'autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclaggio dei rifiuti;

le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e quelle necessarie per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici (il cosiddetto *Superbonus*) e la rigenerazione urbana.

Azioni specifiche devono altresì essere dedicate alla semplificazione delle procedure nell'ambito della conferenza di servizi.

In ordine alla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, la normativa primaria è stata attuata con il decreto-legge n. 77 del 2021, che ha introdotto:

a) modifiche alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, finalizzate a rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi, per accelerare anche le procedure del PNRR (agli articoli da 61 a 63);

b) semplificazione della disciplina di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (agli articoli da 17 a 29);

c) semplificazioni delle procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili (agli articoli 32 e seguenti) e della disciplina per fruire del cosiddetto *Superbonus* (all'articolo 33);

d) semplificazioni in materia di opere pubbliche, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono indicate nel PNRR o incluse nel Fondo complementare (agli articoli 44 e seguenti).

Successivamente, il decreto-legge n. 152 del 2021 ha proseguito l'adozione di misure

di semplificazione necessarie per una efficace attuazione del PNRR, con particolare riferimento:

alle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari (all'articolo 5);

agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria (all'articolo 6);

alla presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES (all'articolo 11);

ai requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio (all'articolo 12);

alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari (all'articolo 15);

all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica (all'articolo 30);

alla digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni (all'articolo 27);

al procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale (all'articolo 40).

Da ultimo, segnala come il disegno di legge recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'esame del Senato (A.S. 2469), all'articolo 23 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione, mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.

All'interno del PNRR la Parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale (unitamente a Giovani e Mezzogiorno).

Per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, che la pandemia ha contribuito ad evidenziare, il Governo ha annunciato nel PNRR l'adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 entro il primo semestre 2021, coerente con la Strategia per la parità di genere 2020-2025 adottata dalla Commissione europea a marzo 2020. La Strategia si propone di raggiungere entro il 2026 l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 14° posto nella classifica dei Paesi UE-27.

All'impegno ha fatto seguito la presentazione in Consiglio dei ministri – il 5 agosto 2021 – di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026, redatta dal Ministero delle pari opportunità. La Strategia, partendo da alcuni dati di analisi, si concentra sulle seguenti cinque priorità strategiche: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere.

Il documento, per ciascuna delle priorità, definisce gli interventi da adottare (incluse le misure di natura trasversale), nonché i relativi indicatori (volti a misurare i principali aspetti del fenomeno della disparità di genere) e *target* (l'obiettivo specifico e misurabile da raggiungere). Gli indicatori e *target* sono funzionali a guidare l'azione di governo e monitorare l'efficacia degli interventi poste in essere.

Le misure previste dalla Strategia saranno attuate dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni e dagli Enti locali, sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento. Saranno altresì stabilmente coinvolte la Conferenza delle Regioni, l'Unione delle Province e dei Comuni.

Per rafforzare la *governance* della Strategia 2021-2026, la legge di bilancio 2022, all'articolo 1, commi da 139 a 148, ha previsto l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con i seguenti obiettivi:

individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere;

colmare il divario di genere nel mercato del lavoro;

raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;

affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico;

conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

Per l'elaborazione e l'adozione del Piano, è prevista l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere.

Rammenta che, concretamente, le misure previste dal Piano in favore della parità di genere, contenute in tutte e sei le missioni, sono in prevalenza rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso: interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile; interventi indiretti o abilitanti, rivolti in particolare al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il PNRR ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell'occupazione femminile.

Altri interventi finanziati o programmati con il PNRR si prefiggono l'obiettivo diretto o indiretto di ridurre le asimmetrie che ostacolano la parità di genere sin dall'età scolastica, sia di potenziare il *welfare* per garantire l'effettivo equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Infine, il Piano prevede, nell'ambito delle attività di monitoraggio, una particolare attenzione alla valutazione degli effetti di riforme e investimenti in termini di promozione delle pari opportunità di genere, così come di quelle generazionali. Sotto questo profilo, nella Relazione, il Governo evidenzia che «nell'attuale fase di attuazione del Piano non è ancora possibile sviluppare analisi dell'impatto del PNRR

sulle donne e sui giovani », in quanto si tratta di « obiettivi trasversali influenzati da svariate linee di intervento, per la maggior parte ancora non iniziate ».

Nella Relazione si rileva inoltre che, con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità, è stato istituito lo scorso ottobre un tavolo tecnico, con la partecipazione del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consigliera di parità.

Nella Relazione, inoltre, il Governo afferma di aver emanato le linee guida previste nella specifica disciplina volta a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Il Governo, inoltre, ha introdotto disposizioni dirette all'inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assun-

zione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante Nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Peregò di Cremona.

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387 Baldelli.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia (Testo unificato C. 1951 e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1951 e abbinate, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione Giustizia;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « ordinamento penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

ricordato che nella sentenza n. 149 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 58-*quater* della predetta legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), ritenendo contrarie ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena quelle previsioni che, in ragione della particolare gravità di alcuni reati, con automatismo assoluto, impediscono alla magistratura di sorveglianza di procedere a qualsiasi valutazione dei risultati ottenuti nel corso del suo percorso

intra-muros dal detenuto, rispetto ai quali non sussistono gli indizi di perdurante pericolosità sociale, privilegiando l'aspetto retributivo o di prevenzione generale della pena a detrimento della sua finalità di risocializzazione;

ricordato inoltre che, con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, ha rilevato il carattere di absolutezza – in quanto non superabile se non dalla collaborazione con la giustizia, ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari da parte dei condannati – della presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (e della mancata rescissione dei collegamenti stessi), così come prevista dal medesimo articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, sottolineando come sia proprio tale carattere assoluto a risultare in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

ricordato altresì che sul tema è pendente un giudizio di legittimità costituzionale, atteso che, con l'ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collet-

tiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, e disponendo quindi, per « esigenze di collaborazione istituzionale », il rinvio del giudizio alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento « un congruo tempo per affrontare la materia »;

evidenziato quindi come il provvedimento in esame faccia seguito alla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-07588 Alaimo e altri: Sulle procedure di reclutamento e sul potenziamento del personale degli enti locali in relazione al perseguimento degli obiettivi del PNRR.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta immediata in Commissione affari costituzionali si rappresenta quanto segue.

Con l'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti chiedono quale sia lo stato di avanzamento delle procedure di reclutamento relative all'assunzione di 2.022 unità di personale destinato alle regioni del Sud, di 1.000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni locali nella gestione delle procedure complesse legate all'attuazione del PNRR e di 802 candidati vincitori del concorso 2800 tecnici, chiedendo altresì di specificare quando questi ultimi siano stati assunti e presso quali amministrazioni regionali.

Al riguardo, il bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III-F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale – « Concorsi ed esami » del 15 ottobre 2021.

Il 1° febbraio 2022 è stato pubblicato l'avviso per l'individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, che sono in corso di nomina; è stato dato mandato a Formez PA di organizzare la prova scritta nel prossimo mese di marzo.

Per quanto riguarda il reclutamento di 1000 esperti a supporto degli enti territoriali per l'attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione previste dal

PNRR, lo smaltimento dell'arretrato e la velocizzazione delle procedure amministrative cosiddette « complesse » si rileva quanto segue.

Il reclutamento è avvenuto nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 del PNRR (« Assistenza tecnica a livello centrale e locale » – MICI – Investimento 2.2 *Task Force* digitalizzazione, monitoraggio e *performance*).

In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80⁽¹⁾, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 (« Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR ») sono stati ripartiti, a valere su tale Sub-investimento, 320,3 milioni di euro per il conferimento da parte delle Regioni e Province autonome di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali.

In base al decreto ministeriale 14 ottobre 2021 (« Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR ») la procedura per il reclutamento dei professionisti ed esperti è stata articolata in due distinte fasi:

1) individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di liste di esperti in numero almeno pari a quattro volte il fabbisogno di profili professionali espresso da ogni Regione e Provincia autonoma, e comunque in numero tale da

(1) Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia »

assicurare la parità di genere della selezione;

2) svolgimento dei colloqui di selezione da parte delle amministrazioni regionali e delle Province autonome che conferiscono gli incarichi.

Nella prima fase della selezione, secondo quanto previsto dai succitati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 e decreto ministeriale 14 ottobre 2021, il Dipartimento della funzione pubblica – a partire dal fabbisogno individuato dalle Regioni e Province autonome (previa consultazione degli enti locali) in appositi « Piani territoriali » – ha pubblicato, a partire dal 30 novembre 2021 e fino al 6 dicembre 2021, 30 avvisi per manifestazione di interesse (uno per ciascuna tipologia di profilo) sul Portale InPA.

Tra i requisiti di partecipazione, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, a garanzia della qualità del processo di selezione, sono stati previsti: per i professionisti, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4; per gli esperti: la comprovata esperienza almeno quinquennale. Ulteriori requisiti di esperienza e specifica specializzazione sono stati richiesti dai singoli avvisi in relazione a ciascuna tipologia di profilo oggetto di reclutamento.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute 61.666 candidature, in grado di assicurare, su tutto il territorio nazionale, la più ampia copertura dei profili ricercati.

A fronte delle 61.666 candidature presentate sul Portale InPA, il 10 dicembre 2021 il Dipartimento della funzione pubblica ha reso disponibili alle Regioni e Province autonome l'elenco dei candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, completato da ulteriori candidati al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, nonché gli elenchi contenenti tutte le candidature e i relativi *curricula vitae*, raccolti per singolo avviso, che le Regioni e le Province auto-

nome hanno potuto scaricare da un'area riservata del portale.

La seconda fase della selezione, realizzata dalle Regioni e Province autonome, ha previsto lo svolgimento di colloqui selettivi funzionali ad accertare le competenze e le esperienze specifiche maturate dai candidati e alla formazione delle rose di idonei per il successivo conferimento degli incarichi professionali.

Ad esito dello svolgimento dei colloqui di selezione, le Regioni e Province autonome hanno conferito 1.000 contratti di collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 80 del 2021, permettendo di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (*target* M1C1-54, relativo al reclutamento di 1000 esperti per la semplificazione al 31 dicembre 2021).

Relativamente al concorso per l'assunzione di 2800 tecnici nelle amministrazioni del Sud, a fronte dei 802 candidati che sono risultati vincitori, 775 candidati hanno espresso la preferenza per una delle sedi delle 8 Regioni del Sud. I 27 candidati che non hanno espresso la preferenza sono stati considerati come rinunciatari.

Con riferimento ai 775 candidati vincitori, che hanno espresso la preferenza per la sede, la situazione aggiornata al 22 febbraio 2022 è la seguente:

521 vincitori contrattualizzati (dal 22 ottobre 2021 al 22 febbraio 2022);

182 vincitori che hanno rinunciato in seguito a convocazione da parte dell'Amministrazione destinataria (per questi è stato previsto uno scorrimento delle graduatorie tra gli idonei a seconda del profilo, ove disponibili);

72 vincitori in fase di contrattualizzazione.

Le graduatorie per singolo profilo con l'indicazione per ciascun nominativo delle rispettive sedi di assegnazione sono pubblicate sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al seguente *link*: <https://www.agenziacoesione.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-altre-selezioni/>.

La tabella 1 riporta il numero di professionisti ed esperti reclutato complessivamente da ciascuna Regione e Provincia autonoma nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1, secondo il riparto delle risorse fissato

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021. La tabella 2 mostra il dettaglio degli incarichi conferiti per ciascuna tipologia di profilo professionale.

Tabella 1 - Incarichi conferiti a valere sul Sub-investimento 2.2.1 del PNRR: distribuzione per Regione e Provincia autonoma

Regione/Provincia autonoma	N.
Abruzzo	33
Basilicata	23
Calabria	41
Campania	94
Emilia Romagna	62
Friuli Venezia Giulia	26
Lazio	76
Liguria	30
Lombardia	123
Marche	30
Molise	19
Piemonte	60
Provincia Autonoma di Bolzano	19
Provincia Autonoma di Trento	19
Puglia	70
Sardegna	37
Sicilia	83
Toscana	53
Umbria	22
Valle d'Aosta	14
Veneto	66
Totale complessivo	1.000

Tabella 2 – Incarichi conferiti a valere sul Sub-investimento 2.2.1 del PNRR: distribuzione per profilo e per Regioni e Provincia autonoma conferente

Profilo	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Provincia Autonoma di Bolzano	Provincia Autonoma di Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	Totale complessivo
Agronomi																						
Architetti		1	3	6		5	3	2	4	3	1	4			6	2	1			1	1	24
Avvocati esperti in diritto ambientale				4					10	3	2	7			6	4	9	5		1	12	81
Biologi		1					2				1	3			2	2	4	2	1		6	6
Chimici/fisici								2				2			2	2	5	2				21
Esperti amministrativi															5	1	1					13
Esperti di gestione e monitoraggio di progetti complessi	4	2		5	1	2	9	4	4	1	3	3	5		3	5	16	25	2	2	1	85
Esperti digitali	3		1		2	1				7	4	3	2	3	22	5	1	4	3	1	1	67
Esperti gestionali	3				11								8			3			2			29
Esperti giuridici	1		3		9		3	1	24	8		5				6	2		2			12
Esperti in ambiente	6			4	14		6	1					2			1						75
Esperti in contabilità pubblica e di rendicontazione dei fondi europei																						21
Esperti in edilizia	6				14								2			1						14
Esperti informatici									2						2				6			26
Esperti rinnovabili	2				10		1													1		5
Esperti statistici																						4
Esperti tecnici in appalti		3										2										12
Geologi	3	2	4	9		1	5	4	15	1	2	8	1		7	1	12	1			1	8
Geometri		3		18		1			8	1												30
Ingegneri																						4
Ingegneri ambientali																						1
Ingegneri chimici																						1
Ingegneri civili		2	3	9		3	11	5	14	4	2	6	1		6	3	13	7			3	80
Ingegneri dei trasporti		1	3	4		1	1								4	4	7				7	42
Ingegneri delle telecomunicazioni, elettronica, elettrotecnici		5	11	17		2	11	4	18	3	3	5			3	2	8	1			6	99
Ingegneri energetici		1	4	5		2									2	2	6	1			2	22
Ingegneri gestionali		1	2	8		2	2		6	1	2	2	3		3	2	4			1	2	5
Ingegneri idraulici			7		2	2	7	3	7	1	4	3			3	2	4	5	2	1	1	29
Ingegneri informatici				5		2	4	1	3	1		3				3	2	5	2	2	1	40
Periti chimici						1	6	1	3									3		1	2	11
Totale complessivo	33	25	41	94	62	26	76	30	123	30	19	60	19	19	70	37	83	53	22	14	66	1.000

Rispetto alla ripartizione regionale, nella tabella 3 sono indicati per ciascuna Regione gli assunti suddivisi per Amministrazione destinataria.

Tabella 3 – Assunzioni concorso 2.800 tecnici Sud

Regione / amministrazione Locale	N. Assunti
Abruzzo	18
AAII	4
Comune	12
Provincia	2
Basilicata	15
AAII	8
Comune	7
Calabria	73
AAII	6
ADG	9
Città Metr.	5
Comune	45
Provincia	8
Campania	99
AAII	6
ADG	13
Città Metr.	2
Comune	70
Provincia	8
Lazio	31
Amm.ne Centrale	31
Molise	16
AAII	5
ADG	4
Comune	5
Provincia	2
Puglia	77
AAII	7
Città Metr.	2
Comune	64
Provincia	4
Sardegna	45
AAII	2
ADG	8
Città Metr.	5
Comune	27
Provincia	3
Sicilia	147
AAII	9
ADG	19
Città Metr.	14
Comune	98
Provincia	7
Totale complessivo	521

ALLEGATO 3

5-07589 Prisco e Montaruli: Sul rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale degli uffici comunali preposti alla gestione dei procedimenti connessi al « Superbonus 110 per cento ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta immediata in Commissione affari costituzionali si rappresenta quanto segue.

Il comma 69 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), al fine di permettere ai Comuni di fare fronte ai maggiori oneri gestionali connessi al cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha consentito l'assunzione, a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, e anche in forma associata tra più Comuni, di personale da impiegare per le finalità sopra richiamate, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 2006.

Nel frattempo, l'attività in tema di Superbonus condotta dal Governo ha consentito di mettere a punto misure di semplificazione, tra l'altro previste anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno portato con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto-legge Semplificazioni) all'introduzione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata semplificata (CILA semplificata), ovvero all'introduzione del comma 13-*ter*, all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tali semplificazioni risultano coerenti con le finalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Assunzioni in quanto dirette a ridurre gli oneri gestionali connessi al Superbonus per gli uffici tecnici comunali.

Infatti, aver previsto un titolo semplificato come la CILA per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus, aver eliminato la contestuale verifica in sede di presentazione del titolo autorizzativo dello stato legittimo dell'immobile e aver definito puntualmente le condizioni di decadenza dell'incentivo, sono tutte condizioni che di

fatto riducono sensibilmente l'onere gestionale in capo agli uffici tecnici.

In considerazione che le semplificazioni introdotte rispondano in modo ancora più efficace all'esigenza generale di ridurre gli oneri amministrativi per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, il Ministero della transizione ecologica – che nel frattempo ha assunto le competenze in materia dal Ministero dello sviluppo economico – ha ritenuto non necessario procedere alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della disposizione.

Peraltro, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) sono state introdotte specifiche misure di rafforzamento della capacità amministrativa proprio degli enti locali, che consentono anche alle amministrazioni in dissesto, di poter ampliare le proprie capacità assunzionali.

In particolare, a decorrere dal 2022 tutti i comuni vedranno aumentare le proprie facoltà assunzionali. Infatti, grazie ai trasferimenti di risorse previsti dalla legge di bilancio per il 2022, stanziati per funzioni indistinte, i Comuni incrementeranno le proprie entrate e, di conseguenza, potranno elevare la propria spesa per il personale, anche assumendo a tempo indeterminato.

Inoltre, VII gennaio 2022 è stato adottato il decreto attuativo dell'articolo 33, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modifiche nella legge del 28 giugno 2019, n. 58, che è attualmente in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata introdotta la nuova disciplina delle facoltà assunzionali di province e città metropolitane.

Anche con questo provvedimento, gli enti locali potranno ampliare, rispetto ad

oggi, le assunzioni necessarie per far fronte alle esigenze amministrative.

Vi è poi tutta la disciplina assunzionale introdotta con il decreto-legge n. 80 del 2021, che sebbene sia finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in chiave PNRR, consente comunque un generale potenziamento della capacità di risposta, da parte dei comuni, alle esigenze di cittadini ed imprese.

Tanto premesso, e per gli aspetti di competenza, laddove gli strumenti messi in campo fino ad oggi non dovessero risultare sufficienti, il Governo non si sottrarrà alla

valutazione di implementare le misure sin qui adottate, e che, al momento, stanno ancora dispiegando i propri effetti.

In questa cornice si conferma che il dialogo con gli enti locali, Upi, Anci e Regioni, è sempre costante e che a questo specifico scopo è stato istituito un tavolo di lavoro sugli Enti locali, la cui prima riunione è stata convocata per oggi pomeriggio, organizzato in coordinamento con il Dipartimento per gli Affari regionali, che ha lo scopo di monitorare le misure di rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti locali previste dai più recenti provvedimenti normativi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	41
---	----

SEDE REFERENTE:

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	44
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di avviare l'esame del provvedimento in ordine al quale, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe deliberare il prescritto parere già nella seduta odierna, ritiene di poter esprimere a nome di tutti i membri della Commissione la preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina e la solidarietà nei confronti delle persone coinvolte, nonché l'auspicio che la tragica vicenda si concluda al più presto, con la minor sofferenza possibile.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini

dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, l'esame del disegno di legge del Governo C. 3440, recante « Rattifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 », già approvato dal Senato. Fa presente che il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia ICGEB è un'organizzazione internazionale intergovernativa sostenuta da 65 Paesi, che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie, sviluppando ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale che ha iniziato le attività sperimentali di laboratorio nel 1987 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) e opera come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite dal 1994, quando fu raggiunto il prescritto numero di ratifiche dello statuto del Centro, siglato inizialmente da 25 Paesi, fatto a Madrid il 13 settembre 1983; il protocollo sulla istituzione del Centro stesso è stato adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984 ed è stato ratificato dall'Italia con legge 15 marzo 1986, n. 103. Rammenta che il Centro ha tre sedi: Trieste, dove è la sede centrale – situata all'interno dell'Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca – New Delhi e Città del Capo. Evidenzia inoltre che l'Italia contribuisce all'organizzazione del Centro con un finanziamento annuale a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 10.169.961 euro e mette inoltre gratuitamente a disposizione la sede di Trieste.

L'Accordo in oggetto individua con esattezza le strutture dove è ospitato il Centro e ne dichiara la disponibilità a titolo gratuito, ripartendo i costi di manutenzione, specificando che quella ordinaria sia a carico dell'ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso apposito stanziamento per Area Science Park, come previsto all'articolo 3 del disegno di

legge di ratifica. Il testo, in linea con quanto generalmente previsto da simili accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti dell'ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, chiarendo così punti precedentemente controversi. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi del contenuto dell'Accordo, che si compone di 21 articoli e di un allegato, fa presente che si soffermerà principalmente a illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che l'articolo 4 precisa che il Centro ha personalità giuridica nella Repubblica italiana e che, in particolare, esso ha la capacità di stipulare contratti, di acquisire e alienare beni immobili e di essere parte in giudizio. (comma 1) Il comma 2 stabilisce che il Centro è rappresentato dal suo direttore. L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra il Centro e il Governo sia a livello internazionale, per cui il Centro è responsabile della sua attività sul territorio italiano (comma 1), sia in ambito civilistico tra le Parti e nei confronti di terzi, specificando i casi in cui il Centro indennizza il Governo italiano per perdite, o danni causati (comma 2). Nell'articolo 6 si ricorda che al Centro si applica la Convenzione generale sulle immunità e i privilegi delle Nazioni Unite (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, cui l'Italia ha aderito con legge 20 dicembre 1957, n. 1318). L'articolo 7 dispone l'inviolabilità del Centro, prevedendo che le sue proprietà e i suoi beni godono della immunità giurisdizionale salvo nei casi in cui il Centro ne abbia fatto espressamente rinuncia e precisa che tale rinuncia non si può estendere alle misure esecutive. L'articolo prevede inoltre che qualunque intervento nel Centro di entità esterne debba essere approvato dal direttore e dispone l'inviolabilità di tutti i documenti e dei materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro o utilizzati dal Centro, ovunque situati sul territorio italiano o da chiunque dete-

nuti. Evidenza che l'articolo 12, tra le varie immunità e privilegi che riconosce ai funzionari del Centro, prevede che gli stessi godano della immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese) e che tale immunità di giurisdizione si continui ad accordare anche qualora le persone interessate non fossero più impegnate nell'esercizio di tali funzioni. L'articolo 15 riconosce alcune immunità e privilegi ai rappresentanti degli Stati membri che partecipino a riunioni del Comitato dei Governatori e del Consiglio dei consiglieri scientifici dell'ICGEB. In particolare, questi soggetti godono, senza alcun pregiudizio rispetto a ogni altro privilegio o immunità di cui possono beneficiare, nell'esercizio delle proprie funzioni e durante i viaggi da e per la sede della riunione, tra le altre, della immunità da arresto o detenzione, della immunità di giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali (tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche se le persone interessate non dovessero più essere impegnate nell'esercizio di tali funzioni), nonché dell'inviolabilità di tutte le carte, documenti e materiale ufficiale. L'articolo 18 reca il dovere del Centro e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità (decisa dal direttore) per agevolare il corso della giustizia (mentre solo il Consiglio dei Governatori può revocare l'immunità al direttore stesso) (comma 4). Per quanto attiene al contenuto del disegno legge di ratifica dell'Accordo, rileva infine che esso è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea

di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

C. 3441 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe deliberare il prescritto parere già nella seduta odierna.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, l'esame del disegno di legge Governo C. 3441, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021», trasmesso dal Senato. Rammenta che la *European Public Law Organization* (EPLO) è un organismo internazionale, con sede ad Atene, di natura intergovernativa, munito di personalità giuridica fondata con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico ed è stato istituito con un accordo internazionale, firmato ad Atene il 27 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 10 settembre 2007 a seguito del deposito della ratifica anche da parte dell'Italia. Oltre alla sede principale ad Atene, l'EPLO dispone di cinque sedi periferiche nonché di uffici regionali in vari Paesi. Segnala inoltre che EPLO si occupa prioritariamente di ricerca, cooperazione tecnico-legale formazione universitaria e post-universitaria: in quest'ultimo ambito promuove la *European Law and Governance School* (ELGS), un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di giuristi. La Scuola offre studi universitari e post-laurea presso la sede di Atene. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più dettagliata analisi della composizione degli or-

gani di governo dell'EPLO e del contenuto dell'Accordo in esame – che si compone di 19 articoli che riprendono clausole standard utilizzate per analoghi accordi di sede – volto ad istituire un Ufficio dell'EPLO nel territorio italiano in alcuni locali di Palazzo Altemps, a Roma, messi a disposizione a titolo gratuito da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, fa presente che si soffermerà principalmente sui profili di interesse della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che, mentre l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo, l'articolo 2, con riferimento ai citati locali messi a disposizione dell'Ufficio dal Governo, per il tramite del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dettaglia gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura. L'articolo 2, inoltre, dispone l'inviolabilità dei locali mentre gli articoli 4 e 5 dispongono rispettivamente gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo. L'articolo 3 reca un contributo annuo di 500.000 euro che l'Italia si obbliga a versare annualmente all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. In relazione alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 6 è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana. In particolare, l'Ufficio gode dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alle immunità di quest'ultimo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'Ufficio non gode dell'immunità giurisdizionale ed esecutiva in relazione a una domanda riconvenzionale o a una domanda direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'Ufficio nonché in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprietà dell'Ufficio o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo è coinvolto. Inoltre, i beni dell'Ufficio e i suoi archivi sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione,

confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 8 regola il diritto dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni, che non sono soggette a censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore. Ricorda che l'articolo 7 descrive la personalità giuridica dell'Ufficio, mentre l'articolo 9 definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie. L'articolo 10 reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari, l'articolo 11 prevede una serie di facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per i funzionari dell'Ufficio e altri soggetti menzionati nell'Accordo e l'articolo 12 riconosce all'Ufficio l'esenzione da ogni forma di imposta diretta e di dazi. L'articolo 13, che investe anche profili di interesse della Commissione Giustizia, è relativo alle immunità del personale EPLO operante in Italia, che sono in linea con quelle concesse da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia. In particolare, l'articolo in esame, tra l'altro, prevede che tale personale goda: dell'immunità da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorità italiane ne daranno immediata comunicazione al direttore dell'Ufficio; dell'immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali; dell'immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunità continuerà anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione.

L'articolo 14 precisa che le immunità e i privilegi previsti dagli articoli 12 e 13 sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio dei singoli e individua le autorità che hanno il diritto e il dovere di revocare le citate immunità ogniqualvolta

ciò ostacoli il corso della giustizia. I successivi articoli regolano l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari (articolo 15), disciplinano il riparto di responsabilità tra Ufficio e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi (articolo 16), nonché le misure di sicurezza (articolo 17). Da ultimo, l'articolo 18 disciplina la risoluzione delle controversie e l'articolo 19 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e di eventuale risoluzione. Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato l'11 gennaio scorso, lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo concernenti il contributo annuo di 500.000 euro, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.20.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale, segnalando che in tale occasione potranno essere sottoposte all'attenzione della relatrice eventuali osservazioni, ai fini della predisposizione della proposta di risoluzione.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, nel far presente che la proposta di risoluzione è in fase di definizione, dichiara di restare in attesa di eventuali contributi da parte dei colleghi. Con riguardo al contenuto della proposta di risoluzione, richiama alcune questioni sulle quali intenderebbe porre l'accento, tra le quali in primo luogo l'esigenza di valorizzare il contributo del Parlamento sia nella fase di espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo nell'esercizio delle diverse deleghe di riferimento sia in relazione agli ordini del giorno approvati dalle Camere relativamente agli interventi previsti nell'ambito della riforma del sistema giudiziario, con particolare riguardo alle riforme del processo penale e del processo civile. Rilevata inoltre la necessità di tenere conto del percorso parlamentare relativamente alla correlata riforma dell'ordinamento giudiziario attualmente all'esame della Commissione Giustizia, chiede quali siano gli orientamenti dei gruppi con riguardo alla questione dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione a tempo determinato in qualità di addetto all'Ufficio del processo, ritenendo che dagli interventi svolti in sede di audizione della Ministra Cartabia sia emersa una propensione per una incompatibilità su base territoriale. È sua intenzione richiamare nella proposta di risoluzione, oltre alla digitalizzazione del sistema giudiziario, anche il necessario completamento della riforma delle procedure di insolvenza, che, in aggiunta al preannunciato intervento in materia di reati fallimentari, dovrebbe essere affiancata da disposizioni volte a migliorare, in linea con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il *corpus* dei reati tributari e dei reati che presentano una valenza di natura economica, con l'obiettivo di potenziare il sistema di controllo sull'impiego delle in-

genti risorse finanziarie previste nell'ambito del PNRR. Ritiene quindi che debba essere garantito il pieno coinvolgimento del Parlamento nella riforma della giustizia tributaria, richiamando, da un lato i contenuti del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva « Sulla riforma dell'IRPEF ed altri aspetti del sistema tributario » svolta dalla Commissione Finanze della Camera, e dall'altro il contributo fornito dalla Commissione interministeriale. In conclusione, ribadisce l'invito ai colleghi a sottoporle ulteriori questioni ai fini della predisposizione della proposta di risoluzione.

Maria Carolina VARCHI (FDI), al fine di giustificare la mancata trasmissione alla relatrice di rilievi da parte del suo gruppo, rammenta che nella scorsa seduta ad una sua richiesta in merito a tale trasmissione, il presidente aveva risposto rinviando ad una ulteriore seduta di discussione generale, senza alcuna specificazione in ordine a eventuali termini. Ciò premesso, fa presente che, secondo quanto riportato da notizie di stampa nonché da comunicati via *twitter*, il Governo si appresterebbe ad introdurre nel cosiddetto decreto caro energia una disposizione volta a prevedere per gli addetti all'Ufficio del processo l'incompatibilità ad esercitare la professione forense in tutti i distretti di Corte d'appello. Nel condividere l'intenzione della relatrice di rendere meno gravosa la richiamata incompatibilità, individuando una soluzione analoga a quella prevista per la magistratura onoraria, fa presente che l'orientamento del Governo sembrerebbe decisamente diverso. Pertanto, nel chiedere alla sottosegretaria Macina di fornire chiarimenti in merito alle notizie di stampa, per tutto il resto si riserva di sottoporre una nota scritta all'attenzione della relatrice.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che il suo intento era quello di favorire il confronto in sede di discussione generale e non certamente quello di porre termini stringenti per la presentazione di contributi da parte dei colleghi. Pertanto, nel dichiarare che non vi sono preclusioni in ordine ai tempi di esame, propone che i

colleghi sottopongano eventuali osservazioni all'attenzione della relatrice entro le ore 13 di lunedì 28 febbraio.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel condividere le considerazioni della collega Varchi in ordine al mancato contributo dei gruppi alla predisposizione della proposta di risoluzione, chiede alla relatrice di compiere uno sforzo aggiuntivo con riguardo alla riforma della giustizia tributaria. Nel riconoscere che sul tema si sono espresse tanto la Commissione Finanze, che si è occupata per oltre un anno della revisione della giustizia tributaria, quanto la Commissione interministeriale, fa presente tuttavia che quest'ultima ha sottoposto al Governo soluzioni *multitasking* in controtendenza rispetto alle indicazioni parlamentari condivise trasversalmente da quasi tutti i gruppi. Nel precisare a tale proposito che la Commissione Finanze si è espressa per una giustizia tributaria indipendente, imparziale, terza e professionale, ribadisce che la Commissione interministeriale ha formulato anche un'altra ipotesi. Chiede quindi alla relatrice che nella proposta di risoluzione venga indicato in maniera chiara quale sia l'indirizzo preferito dal Parlamento, rammentando che le diverse proposte di legge in materia condividono l'obiettivo di svincolare la giustizia tributaria dal Ministero dell'economia e delle finanze, per porla sotto la competenza del Ministero della giustizia o della Presidenza del Consiglio, nonché di renderla professionale e a tempo pieno. In conclusione, sollecita una più attenta riflessione sulla questione, con l'obiettivo di chiarire in maniera univoca quale sia l'intendimento del Parlamento e di dare al Governo indicazioni precise.

Lucia ANNIBALI (IV), nel richiamarsi alle considerazioni dell'onorevole Varchi con riguardo all'Ufficio del processo, rammenta che il suo gruppo aveva già posto la questione dell'incompatibilità con l'esercizio della professione forense in sede di audizione della Ministra Cartabia. Dal momento che il tema sembra essere stato già affrontato dal Governo all'interno del co-

siddetto decreto bollette, chiede di verificare se la notizia sia fondata e quale sia la soluzione individuata.

La sottosegretaria Anna MACINA fa presente in primo luogo che il richiamato decreto-legge è in corso di bollinatura presso la Ragioneria dello Stato e che verrà a breve pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Precisa inoltre che il tema è stato già posto in diverse occasioni, oltre che nel corso dell'audizione della Ministra Cartabia del 15 febbraio scorso, anche durante l'esame del disegno di legge di bilancio ed è stato inoltre oggetto di alcuni ordini del giorno. Si è ritenuto dunque necessario intervenire sulla questione, alla vigilia dell'attribuzione delle sedi alle prime unità di addetti all'Ufficio del processo nonché alla luce della delibera del Consiglio nazionale forense, rammentando che si tratta a tutti gli effetti di lavoratori dipendenti, benché assunti a tempo determinato. Rileva pertanto l'esigenza di un intervento normativo volto a coordinare tale situazione specifica con la disciplina ordinaria, che prevede un regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il lavoro subordinato.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) pone la questione del legittimo affidamento dei soggetti risultati vincitori, i quali hanno partecipato al concorso per il reclutamento di addetti all'Ufficio del processo, confidando nelle disposizioni del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che sembravano escludere l'ipotesi dell'incompatibilità. Nel rilevare che il tema si ripropone oggi a seguito della delibera del Consiglio nazionale forense e del richiamato provvedimento d'urgenza, si chiede quale sarà l'atteggiamento del Governo nei confronti dei soggetti che hanno inteso partecipare ad un concorso sulla base di regole diverse da quelle che ci si appresterebbe ad introdurre. Quanto alla giustizia tributaria, ritiene che il modo migliore per affrontare la questione da parte della Commissione Giustizia sia quello di esprimersi con una risoluzione, se non si vuole procedere con l'esame di specifiche proposte di legge.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, nel dichiararsi disponibile a esprimere con mag-

giore incisività gli orientamenti parlamentari in materia di giustizia tributaria, eventualmente limitando il riferimento al solo contributo della Commissione Finanze, chiede tuttavia che sull'argomento le pervengano contributi convergenti dai diversi gruppi o che quantomeno tutte le forze politiche si esprimano, consentendole di individuare un possibile punto di caduta comune.

Walter VERINI (PD), avendo partecipato con ritardo ai lavori della Commissione, chiede preliminarmente scusa nel caso in cui la questione che si appresta ad illustrare sia già stata risolta. Fa presente quindi che, per quanto gli consta, per gli avvocati risultati vincitori del concorso per l'Ufficio del processo si stava ventilando la soluzione della sospensione dall'esercizio della professione. A tale proposito pone due quesiti. In primo luogo, pur riconoscendo che difficilmente l'impegno richiesto all'interno dell'Ufficio del processo consentirà agli avvocati di continuare ad esercitare la professione, chiede comunque se sia o meno esclusa l'ipotesi di un regime di incompatibilità limitato al distretto giudiziario. In secondo luogo, si domanda come il Governo intenda procedere nel caso in cui la soluzione adottata sia quella della sospensione dall'esercizio della professione, che come rilevato da molte Casse forensi non sembrerebbe risolvere gli aspetti previdenziali.

La sottosegretaria Anna MACINA precisa di aver precedentemente invitato a riflettere su due questioni. La prima è relativa alla normativa ordinaria vigente che prevede l'incompatibilità dei lavori dipendenti con l'esercizio della professione forense. Precisa inoltre che l'invito alla riflessione in merito era riferito sia alla normativa vigente relativa alla incompatibilità sia alla risoluzione del Consiglio nazionale forense che ha sollevato la questione. La seconda questione afferisce al fatto che la nuova disposizione dovrebbe essere contenuta nel cosiddetto « decreto bollette » il cui testo è attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Fa

quindi presente di aver suggerito di rinviare la discussione al momento della pubblicazione di tale decreto-legge per poter esaminare il testo ufficiale.

Mario PERANTONI, *presidente*, in conclusione invita i gruppi a far pervenire, entro le ore 13 di lunedì 28 febbraio prossimo, eventuali osservazioni alla relatrice che avrà cura di condividere con i colleghi una prima ipotesi di proposta di risoluzione. Rammenta inoltre che la Commissione adotterà la propria risoluzione nella seduta di giovedì 3 marzo prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.40.

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti I, VI e XI. Avverte che la XII Commissione ha comunicato che non esprimerà il parere e che la Commissione Bilancio si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea. In qualità di relatore, presenta l'emendamento Tit. 1 (*vedi allegato*), volto a sostituire il riferimento nel titolo al codice penale con quello

alla legge 13 settembre 1982, n. 646, a seguito della soppressione dell'articolo del testo unificato recante modifiche al codice penale e a seguito dell'introduzione di modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, del quale raccomanda l'approvazione.

La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere favorevole sull'emendamento Tit. 1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Tit. 1.

Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea che il gruppo di Fratelli di Italia avrebbe preferito che nel provvedimento non si prevedesse alcun automatismo nella concessione di benefici ma che al contrario lo stesso contenesse disposizioni tanto stringenti da rendere sempre valido ed efficace l'ergastolo ostativo. Pur ritenendo che, come tutti i compromessi, neanche il testo in esame sia pienamente soddisfacente, manifesta apprezzamento per le aperture del relatore sulle proposte emendative del suo gruppo. Per tale ragione preannuncia il voto favorevole di Fratelli di Italia sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Eugenio SAITTA (M5S) ringrazia il presidente e relatore, nonché tutti i colleghi che hanno partecipato alle riunioni informali sul provvedimento, per il lavoro svolto. In proposito, ritiene che la Commissione stia scrivendo una bella pagina di giustizia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) manifesta la propria soddisfazione per il lavoro di mediazione che ha visto tutti i gruppi concordi e che reputa il massimo che si potesse ottenere. Ritiene inoltre che nulla vieterà in futuro, qualora ve ne fosse la necessità, di rivedere nuovamente la normativa alla luce della sua applicazione.

Pierantonio ZANETTIN (FI) esprime, a nome di Forza Italia, la condivisione del lavoro svolto e ritiene che il testo approvato dalla Commissione costituisca un punto di equilibrio ragionevole.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione nel tentativo di individuare un denominatore comune, ritiene tuttavia che si tratti di un denominatore minimo. Prende quindi le distanze da chi ritiene che il testo elaborato sia soddisfacente. In proposito richiama un documento che il professor Marco Ruotolo ha depositato in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali in cui si elencano le problematichità afferenti alla normativa. In particolare, sottolinea la mancanza di una disposizione transitoria, la equiparazione dei reati di prima e seconda fascia e, in particolare, la previsione in base alla quale la prova negativa, sia per i reati di prima fascia sia per i reati di seconda fascia, viene messa a carico del condannato. Manifesta quindi il proprio apprezzamento per il raggiungimento di un risultato minimo ma ribadisce la presenza nel testo che la Commissione sta per licenziare di numerose criticità che auspica possano essere risolte nel corso dell'esame in Assemblea, con particolare riferimento alla mancanza di una disposizione transitoria che a suo avviso aprire a censure di incostituzionalità.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, nel ringraziare la collega Bartolozzi per gli spunti di riflessione forniti, ritiene che nel corso dell'esame in Assemblea sarà possibile approfondire la questione.

Federico CONTE (LEU) esprime il proprio compiacimento per il metodo utilizzato e per la pazienza dimostrata dal relatore nel tentativo di individuare una soluzione condivisa. Ritiene quindi che l'insoddisfazione nei confronti del provvedimento sia dei metagiustizialisti sia dei metagarantisti sia la dimostrazione della bontà del testo in discussione che soddisfa le esigenze normative a cui la Corte costituzionale ha chiamato il Parlamento.

Martina PARISSÉ (CI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Coraggio Italia sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Carmelo MICELI (PD) coglie con favore l'invito della collega Bartolozzi a valutare nel corso dell'esame in Assemblea l'opportunità di un regime transitorio. A suo avviso, tuttavia – proprio per il metodo utilizzato dalla Commissione e per la sensibilità dimostrata da parte del presidente nella sua duplice veste anche di relatore, nonché da parte del Governo – qualora dovessero emergere effettivamente i profili di incostituzionalità paventati dalla collega, sarà possibile individuare una opportuna soluzione, pur ritenendo personalmente che non ve ne sarà la necessità. Non condivide, inoltre, le questioni di merito sollevate sulla ritenuta inversione dell'onere della prova. Sottolinea infatti come, anche a seguito dell'approvazione di una riformulazione nel corso dell'esame degli emendamenti, si sia previsto un aggravamento della posizione in termini di onere probatorio solo nel caso di pareri negativi, dimostrando quindi che, al contrario, nella condizione generale non esiste l'inversione dell'onere della prova. Ritiene invece che la mancata distinzione tra reati di prima e seconda fascia sia superata da una formulazione che consente di rendere applicabile una procedura rafforzata consona a quella pericolosità specifica cui faceva direttamente riferimento la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 97 del 2021 in cui si invitava il legislatore a prevedere di introdurre gli elementi peculiari che consentissero di distinguere la posizione dell'ergastolano collaborante da quello del non collaborante, non sussistendo una equiparazione tra la posizione di queste due categorie di soggetti. Nel considerare il lavoro di sintesi a cui si è pervenuti un buon lavoro di merito, con particolare soddisfazione preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel replicare al collega Miceli, precisa di non aver posto un problema relativamente alla differenziazione tra la posizione di chi collabora e di chi non collabora con la giustizia. Sottolinea in primo luogo che in tal caso sarebbe stato opportuno fare una distinzione tra tre differenti categorie: colui che

collabora con la giustizia, colui che non collabora perché non può farlo per motivi oggettivi e colui che non collabora per scelta. Precisa quindi che nel suo intervento precedente ha fatto invece riferimento alla equiparazione dei reati tra prima e seconda fascia e al fatto che nel provvedimento non si è prevista una differenziazione sull'onere probatorio. A suo avviso infatti per i reati di prima fascia si poteva prevedere una prova negativa e per i reati di seconda fascia – nella quale rientrano anche reati che non hanno nulla a che fare con le associazioni criminali di stampo mafioso, eversivo o terroristico – si poteva imporre a carico del condannato che chiedeva i permessi un onere probatorio positivo.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, sottolinea come il risultato ottenuto in Commissione sia il frutto del lavoro di tutti i gruppi. Ritiene che, con la medesima condivisione dimostrata in questa sede, sarà possibile, nel corso dell'esame in Assemblea, apportare gli eventuali piccoli aggiu-

stamenti al testo in discussione che tutti i gruppi insieme riterranno opportuni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Perantoni, a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato come risultante dall'approvazione delle proposte emendative. Delibera altresì di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 24 febbraio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario. (Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini).

EMENDAMENTO APPROVATO

TIT.

Al titolo, sostituire le parole: e al codice penale, con le seguenti: e alla legge 13 settembre 1982, n. 646,.

Tit.1. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione Affari Esteri della <i>Verkhovna Rada</i> di Ucraina	48
Comunicazioni del Presidente	48

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Giovedì 24 febbraio 2022.

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione Affari Esteri della *Verkhovna Rada* di Ucraina.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.10 alle 15.05.

Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 15.05.

Piero FASSINO, *presidente*, anche in esito all'incontro appena svolto con la Commissione Affari Esteri della *Verkhovna Rada* ucraina, preannuncia la presentazione di un atto di indirizzo a sua prima firma, nell'auspicio che esso possa essere approvato all'unanimità dalla Commissione, come primo segnale immediato e tangibile della solidarietà e del sostegno che il nostro Paese vuole assicurare al popolo ucraino, vittima di un'aggressione brutale e ingiustificata da parte della Russia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Testo unificato C. 1951 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2022. Atto n. 357 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	53
5-07576 Centemero: Chiarimenti in ordine alla qualificazione come diritto d'autore dei compensi dei giornalisti non dipendenti	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-07574 Martinciglio: Orientamenti del Governo in merito alla proroga del <i>Superbonus</i>	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	58
5-07575 Osnato: Iniziative per la tutela e il rilancio della Banca del Sud SpA	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60
5-07577 Sangregorio: Gestione da parte di Poste Italiane SpA delle richieste di cessione del credito derivante da <i>Superbonus</i>	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	61
5-07578 Fragomeli: Disomogeneità dei requisiti richiesti per la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese del turismo	54
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	62
5-07579 Ungaro: Iniziative per consentire la partecipazione in presenza degli azionisti alle assemblee delle società quotate	54
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	64
5-07580 Cattaneo: Proroga per l'adeguamento delle apparecchiature per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi	54
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	66

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Testo unificato C. 1951 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, evidenzia che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 28 febbraio.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, del testo unificato della proposta di legge recante Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia (C. 1951 e abb.), come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

La proposta di legge, che consta di 4 articoli, è volta principalmente a modificare l'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), il quale elenca i delitti per i quali opera una presunzione di pericolosità sociale, che sono ostativi alla concessione di benefici penitenziari, quali l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure

alternative alla detenzione. Questa condizione ostativa è superabile soltanto in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia.

Per i delitti di cui al citato articolo 4-*bis*, in caso di assenza di collaborazione con la giustizia vige la presunzione assoluta di immanenza dei collegamenti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, senza che la magistratura di sorveglianza possa valutare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della pena.

L'automatismo testé evidenziato è stato più volte sottoposto al giudizio della Corte costituzionale. Da ultimo, nell'ordinanza n. 97 del 2021, la Corte ha affrontato la questione del c.d. ergastolo ostativo, ossia della preclusione all'accesso al beneficio della liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso, che non collabori utilmente con la giustizia. Non ritenendo opportuno un intervento meramente demolitorio della normativa oggetto del giudizio, che costituirebbe un grave pregiudizio per le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva a fronte della criminalità mafiosa, la Corte ha disposto il rinvio del giudizio e ha fissato una nuova discussione della questione di legittimità costituzionale alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento « un congruo tempo per affrontare la materia ».

Per un'illustrazione dettagliata del provvedimento in esame rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a segnalare, per quanto di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 3, che novella l'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, relativo agli accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

In particolare si estende la possibilità per il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di effettuare verifiche della posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche nei confronti dei soggetti per i quali sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 41-*bis*,

comma 2-bis, della legge n. 354 del 1975. A tal fine copia del suddetto decreto è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza.

Ricorda infine che il citato articolo 41-bis prevede la facoltà di sospensione delle norme sull'ordinamento penitenziario per i detenuti che abbiano commesso i delitti ostativi di cui al sopra citato articolo 4-bis o altri delitti, avvalendosi di associazioni di tipo mafioso o per agevolare le medesime associazioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2022.

Atto n. 357.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Davide ZANICHELLI (M5S), *relatore*, evidenzia che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto emanato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali. Il presente schema si riferisce

alle lotterie da effettuare nell'anno 2022.

Rammenta che la disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 26 marzo 1990, n. 62, che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722, e che all'articolo 1 ha autorizzato, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che, ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali, occorre tenere conto:

della rilevanza nazionale o internazionale;

del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi;

della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato;

dell'equilibrata ripartizione geografica;

della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede direttamente ovvero me-

dante una società a totale partecipazione pubblica. A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l..

Ciò premesso, segnala che lo schema di decreto in esame individua per l'anno 2022 la lotteria nazionale ad estrazione differita Lotteria Italia, con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare per l'anno 2022 l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita.

Rammenta poi che nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni del costante *trend* negativo nell'andamento delle lotterie ad estrazione differita sono da rinvenirsi, da un lato, nell'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall'altro lato nel fatto che si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento a manifestazioni e ad eventi tradizionali.

Per quanto concerne la Lotteria Italia i dati riferiti ai risultati degli ultimi anni comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenziano una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti, tranne nell'ultimo anno, il 2021, nel quale i biglietti venduti sono stati 6.359.771 con un incremento rispetto all'anno precedente.

I dati dei biglietti venduti nel periodo 2016-2020 sono i seguenti:

8.805.040 nel 2016;
8.603.900 nel 2017;
6.955.460 nel 2018;
6.717.269 nel 2019;
4.569.177 nel 2020.

Nel valutare l'incremento dei biglietti venduti nel 2021 rispetto al 2020, va considerato che il risultato dell'anno 2020 è verosimilmente legato alla situazione emergenziale dovuta alla pandemia e all'effetto delle misure di contenimento adottate per arginarla. Le disposizioni sugli orari di chiusura di alcune categorie di esercizi commerciali, presso i quali si svolge l'attività di vendita delle lotterie nazionali, e le limitazioni agli spostamenti hanno ridotto, nel corso degli ultimi mesi del 2020, le concrete possibilità di acquisto dei tagliandi.

Non considerando la richiamata eccezionalità dell'edizione del 2020, si continua a rilevare una diminuzione delle spese totali per la gestione della lotteria (pari nel 2021 a 5.956.855 euro rispetto ai 4.549.885 euro del 2020, 6.292.345 euro del 2019, 6.404.300 euro del 2018, 19.409.500 del 2017 e ai 19.759.200 del 2016). In particolare, la decisa diminuzione delle spese, che si riscontra a partire dal 2018, è riconducibile all'assenza nel tagliando della Lotteria Italia del premio della lotteria istantanea abbinata (gratta e vinci) che nelle edizioni del 2017 e del 2016 ha pesato rispettivamente per 11.389.800 e 11.647.080 euro.

Sempre al netto del dato del 2020, si registra una diminuzione dell'utile erariale pari a 12.921.000 euro rispetto ai 9.148.000 euro del 2020, 13.647.000 euro del 2019 nonché ai 14.186.500 euro del 2018 (11.805.000 euro nel 2017 e 12.133.000 euro nel 2016). Tale decremento, anche a fronte della richiamata ulteriore diminuzione delle spese, è da attribuirsi al minore incasso lordo derivante dal calo della vendita dei biglietti: 31.798.855 nel 2021 a fronte di 22.845.885 euro nel 2020, 33.586.345 euro nel 2019 e di 34.777.300 euro nel 2018.

Il risultato economico finale dell'edizione del 2021, dato dall'utile erariale (12.921.000 euro) più il rimborso delle spese generali di gestione (635.977,10 euro), a cui va sottratta l'integrazione massa premi a carico del bilancio dello Stato-capitolo 3922 (3.175.000 euro), è di 10.381.977,10 euro (6.202.417,70 euro nel 2020, 11.797.726,90 euro nel 2019 e 12.243.046 nel 2020).

Evidenzia infine che, secondo la relazione redatta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, ed in particolare per la Lotteria Italia, la riaffermazione delle lotterie tradizionali non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di maggiore *audience*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sullo schema in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

5-07576 Centemero: Chiarimenti in ordine alla qualificazione come diritto d'autore dei compensi dei giornalisti non dipendenti.

Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio CENTEMERO (Lega), ringraziando, si dichiara nel complesso soddisfatto della risposta ricevuta. Si riserva comunque di valutare nel concreto l'applicazione della richiamata risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 311 del 2008.

5-07574 Martinciglio: Orientamenti del Governo in merito alla proroga del Superbonus.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), anche richiamando la possibilità di interventi legislativi di iniziativa parlamentare volti a prorogare la misura del *Superbonus*.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta, rilevando peraltro l'assenza di un preciso impegno del Governo in ordine alla proroga del *Superbonus*, che costituisce l'oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Chiede quindi che vengano intraprese iniziative per prorogare il termine del 30 giugno 2022 per l'esecuzione del 30 per cento degli interventi sugli edifici unifamiliari, anche in considerazione delle recenti modifiche normative, quali il blocco della cessione dei crediti, che hanno causato un rallentamento dei lavori.

Sottolinea quindi, anche a nome del proprio gruppo, la necessità di salvaguardare e rilanciare il *Superbonus*, che costituisce la base di partenza per una ripresa dell'economia italiana, evitando di modifi-

care con eccessiva frequenza la normativa di riferimento.

5-07575 Osnato: Iniziative per la tutela e il rilancio della Banca del Sud SpA.

Marco OSNATO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco OSNATO (FdI) ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, della quale non può tuttavia dichiararsi soddisfatto. Questa si limita infatti a descrivere la correttezza formale della procedura di amministrazione straordinaria in essere e a fornire valutazioni in ordine alla convenienza economica delle operazioni di vendita, omettendo indicazioni in ordine al mantenimento della matrice territoriale della Banca del Sud SpA, che è stata creata proprio per sostenere le imprese e le famiglie in una zona d'Italia caratterizzata da notevoli difficoltà.

5-07577 Sangregorio: Gestione da parte di Poste Italiane SpA delle richieste di cessione del credito derivante da *Superbonus*.

Michele SODANO (Misto), dichiarandosi preliminarmente convinto dell'intenzione del Governo Draghi di smantellare la misura del *Superbonus*, illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele SODANO (Misto) ringrazia e auspica che i disservizi segnalati possano effettivamente trovare una rapida soluzione, come indicato nella risposta del rappresentante del Governo, in modo tale da consentire la ripresa delle attività edilizie e superare l'attuale carenza di liquidità degli imprenditori del settore.

Segnala peraltro che anche la possibilità di recesso dal contratto di cessione con Poste italiane SpA in molti casi sia stata di fatto resa impossibile dai ritardi di questo intermediario.

5-07578 Fragomeli: Disomogeneità dei requisiti richiesti per la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese del turismo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), pur continuando a ritenere ingiustificata la disparità di procedure evidenziata nell'interrogazione, ne comprende la ragione normativa illustrata dal rappresentante del Governo. Preannuncia quindi l'intenzione di adoperarsi al fine di modificare la richiamata disciplina, che consente di derogare alle verifiche fiscali e contributive per i soli ristori erogati dall'Agenzia delle entrate.

5-07579 Ungaro: Iniziative per consentire la partecipazione in presenza degli azionisti alle assemblee delle società quotate.

Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo UNGARO (IV) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta.

5-07580 Cattaneo: Proroga per l'adeguamento delle apparecchiature per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Alessandro CATTANEO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Alessandro CATTANEO (FI), ringraziando il sottosegretario per la risposta fornita, ribadisce l'opportunità, al fine di agevolare gli esercenti, di concedere un'ulteriore proroga di qualche settimana per l'adeguamento delle apparecchiature per la memo-

rizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi e preannuncia l'intenzione di continuarsi ad adoperare per l'ottenimento della suddetta proroga.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-07576 Centemero: Chiarimenti in ordine alla qualificazione come diritto d'autore dei compensi dei giornalisti non dipendenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito al trattamento fiscale cui devono essere assoggettati i compensi percepiti da giornalisti non dipendenti per la redazione degli articoli.

In particolare, gli Onorevoli evidenziano che, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno sono qualificabili come redditi da lavoro autonomo e, ai sensi dell'articolo 54, comma 8, del TUIR, sono soggetti ad una tassazione agevolata, applicandosi una riduzione del 25 per cento del loro ammontare a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 60 per cento del loro ammontare se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Tanto premesso, gli Onorevoli segnalano che l'Agenzia delle entrate di Milano ha emesso una serie di avvisi di accertamento mediante i quali ha riqualificato i compensi per la redazione di un articolo di giornale percepiti dal giornalista non inquadrato in un rapporto di lavoro dipendente da « compensi per diritti d'autore » a « compensi di natura professionale », assoggettandoli, conseguentemente, a tassazione per il loro intero ammontare e non applicando il regime di cui al suddetto articolo 54, comma 8 del TUIR.

Gli Onorevoli osservano le suddette contestazioni mosse dall'Agenzia delle entrate rappresentano un tentativo di abrogazione del beneficio fiscale spettante ad una categoria oggi colpita da una crisi senza precedenti e indotta a prestazioni saltuarie o comunque precarie, sempre più circoscritte alla creazione di testi d'ingegno.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere: « se e quali iniziative normative e/o interpretative intenda adottare per non aggravare ulteriormente le condizioni di sopravvivenza professionale dei giornalisti e risolvere le connesse criticità applicative di cui in premessa ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che, ai sensi dell'articolo 2575 del codice civile, formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Nell'ordinamento civilistico, il diritto d'autore, regolato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, gode di una particolare protezione, in considerazione degli aspetti peculiari che ne contraddistinguono l'esercizio e l'utilizzazione economica.

Anche nel sistema tributario l'utilizzazione ai fini economici del diritto d'autore forma oggetto di una specifica disciplina, che investe sia l'Iva che le imposte sui redditi.

Sotto il profilo della disciplina dettata ai fini delle imposte sui redditi, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera *b*) del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR), costituiscono redditi di lavoro autonomo, tra gli altri, quelli « ... derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono con-

seguiti nell'esercizio di imprese commerciali ».

I suddetti redditi sono distinti dai redditi di lavoro autonomo disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo 53 del TUIR, che derivano dall'esercizio abituale di arti o professioni.

Il successivo articolo 54 del TUIR, al comma 8, prevede con riferimento a detti proventi una tassazione agevolata, stabilendo che, ai fini IRPEF, i redditi « sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni ».

Ciò posto, come chiarito con la risoluzione 21 luglio 2008, n. 311 dell'Agenzia delle entrate, l'utilizzazione economica dei diritti d'autore è produttiva di reddito in

base a criteri specifici di classificazione e di determinazione, diversi da quelli che disciplinano il reddito derivante dall'esercizio di un'attività professionale. Affinché la prestazione sia qualificabile come cessione di diritto d'autore e, quindi, imponibile ai sensi della normativa citata, è necessario che l'opera ceduta abbia i requisiti di originalità e creatività idonei ad inquadrare la fattispecie tra quelle disciplinate dalla legge n. 633 del 1941.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che è opportuno valutare, caso per caso, se un'opera risponda ai suddetti requisiti che consentono di ricondurre i proventi derivanti dalla sua utilizzazione economica tra i redditi di cui al richiamato articolo 53, comma 2, lettera *b*), del TUIR e, conseguentemente, giustificando l'applicazione del regime di deduzione forfettaria delle spese di cui al comma 8 del successivo articolo 54 del TUIR.

ALLEGATO 2

5-07574 Martinciglio: Orientamenti del Governo in merito alla proroga del Superbonus.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano i chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo in sede di risposta ad una precedente interrogazione in materia di contrasto alle frodi relative alla cessione dei *bonus* fiscali e, in particolare, all'applicazione dell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 (*Sostegni-ter*) che ha escluso la facoltà di successiva cessione dei crediti.

Ciò premesso, nell'evidenziare come in relazione alle situazioni venutesi a determinare in conseguenza delle recenti modifiche normative risulti urgente e necessario rivedere i termini di scadenza attualmente previsti al prossimo giugno e prevedere una proroga affinché i beneficiari possano usufruire con maggiore precisione delle misure agevolative, gli Interroganti chiedono di sapere « se non (si) convenga sia necessario consentire una proroga al fine di consentire il completamento dello stato di avanzamento dei lavori previsto per il *superbonus* 110 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Le misure di cui al decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 ed all'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022, introdotte in relazione alle opzioni disciplinate dagli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), rispondono all'esigenza di attuare un efficace presidio anti-frode nell'ambito delle agevolazioni fiscali.

Tale ambito è stato, invero, fortemente inciso da fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante: ad oggi, l'attività di analisi e controllo condotta ha consentito all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di individuare in tale settore un

ammontare complessivo di crediti d'imposta inesistenti pari a 4,4 miliardi di euro.

Più in dettaglio, il legislatore è intervenuto, dapprima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto Decreto anti-frodi, poi oggetto di rifusione nella legge di bilancio per il 2022) e, successivamente, con l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto Decreto *Sostegni-ter*), al fine di interrompere il perpetrarsi delle frodi più rilevanti, di salvaguardare gli ingenti interessi erariali in gioco, evitando al contempo che il denaro pubblico erogato sia distratto dagli autori degli illeciti per finalità di riciclaggio, nonché di garantire, in ultima istanza, il corretto esercizio delle facoltà che il Decreto Rilancio ha riconosciuto ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali in esame.

Tanto premesso, si rappresenta che, anche a seguito di svariate sollecitazioni provenienti dalle varie forze politiche finalizzate a evitare che il divieto di plurime cessioni previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 potesse svilire la finalità di ripresa economica e crescita occupazionale sottesa alla disciplina della cessione dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio, il Governo ha varato una bozza di decreto recante « misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili », firmato il 18 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Tale decreto dovrebbe intervenire per sbloccare il divieto di plurime cessioni del credito dei *bonus* edilizi prevedendo che il credito di imposta potrà essere ceduto, ma solo per un massimo di tre volte e solo a favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari, nonché che lo stesso credito non potrà formare oggetto di

cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, viene prevista l'introduzione di un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Tale intervento mira, dunque, a contemporaneamente l'esigenza di continuare a svolgere l'opera di monitoraggio e controllo nel settore edile, preziosa in quanto ha consentito l'emersione di ingenti frodi artatamente costruite mediante il meccanismo delle cessioni plurime di crediti inesistenti, con la finalità di sostenere la ripresa economica ed occupazionale all'esito della grave crisi innescata dall'emergenza epidemiologica.

Ciò detto, con riferimento alla richiesta degli onorevoli interroganti circa l'opportunità di concedere una proroga ai termini individuati dall'articolo 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) si rileva che la menzionata legge ha prorogato l'agevolazione denominata «*Superbonus*», di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo scadenze differenziate in funzione

dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, ai sensi delle modifiche operate al citato articolo 119 dall'articolo 1, comma 28, della legge di bilancio 2022, il *Superbonus* spetta fino al 2025, con aliquote decrescenti in funzione dell'anno della spesa (dal 110 per cento al 65 per cento), per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, che effettuino gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.

Invece, per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari il *Superbonus* spetta con detrazione al 110 per cento fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Inoltre, le proroghe in esame si applicano, nei limiti sopra indicati, anche alle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (*Superbonus* antisismico).

ALLEGATO 3

5-07575 Osnato: Iniziative per la tutela e il rilancio della Banca del Sud SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di corrispondere alle questioni poste dagli onorevoli interroganti è stata interpellata la Banca d'Italia, che ha fatto presente quanto di seguito esposto.

L'articolo 70 del TUB (come modificato dal decreto legislativo n. 181 del 2015) prevede che la Banca d'Italia può disporre l'amministrazione straordinaria quando: (i) risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che altri interventi di vigilanza non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione, oppure (ii) sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero (iii) è richiesta dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria della banca.

La Banca d'Italia, con decisione dell'11 giugno 2021, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca del Sud S.p.A. e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del citato articolo 70, comma 1, del TUB. Con il medesimo provvedimento sono stati nominati i Commissari straordinari, i componenti e il Presidente del Comitato di sorveglianza.

Agli Organi straordinari, insediati il 12 giugno, sono stati demandati compiti di presidio del rischio di liquidità, nonché di

ricerca di controparti di adeguato *standing* interessate a sviluppare in tempi rapidi una *partnership* in grado di assicurare il riassetto proprietario e l'apporto di mezzi patrimoniali atti a ricostituire il patrimonio aziendale; ciò, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di *business*, il rilancio operativo e il riposizionamento della banca sul mercato.

In linea con i richiamati obiettivi della procedura straordinaria, i Commissari hanno definito una procedura formale e trasparente per la selezione di investitori interessati a una *partnership*, al fine di pervenire nel tempo più breve possibile a una lista ristretta di potenziali acquirenti.

I Commissari hanno quindi definito un processo di selezione delle manifestazioni di interesse pervenute, basato tra l'altro sull'esame dell'integrità dei proponenti, sui contenuti economici delle offerte e sulla robustezza dei progetti industriali sottostanti, che sono stati vagliati in base ad alcuni criteri predefiniti. Ad esito di tale processo, i Commissari nel mese di settembre del 2021 hanno individuato l'offerta presentata da un'impresa d'investimento di diritto inglese, autorizzata e regolata dall'Autorità di Vigilanza prudenziale del Regno Unito. Il relativo progetto industriale è al momento all'attenzione delle Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione per l'acquisizione del controllo di banche.

ALLEGATO 4

5-07577 Sangregorio: Gestione da parte di Poste Italiane SpA delle richieste di cessione del credito derivante da *Superbonus*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ambito complessivo delle agevolazioni fiscali in materia edilizia, come noto, è stato di recente fortemente interessato da fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante, come emerso a seguito delle numerose indagini condotte sul territorio nazionale da diverse Procure della Repubblica.

Il legislatore è quindi intervenuto, dapprima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto decreto anti-frodi), e, successivamente, con l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto sostegni-ter), al fine di interrompere il perpetrarsi di detti illeciti e di salvaguardare gli ingenti interessi erariali in gioco, evitando al contempo che il denaro pubblico erogato sia distratto dagli autori degli illeciti per finalità di riciclaggio, nonché di garantire, in ultima istanza, il corretto esercizio delle facoltà che il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio) ha riconosciuto ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali in esame.

Alla luce delle predette necessarie evoluzioni normative e delle disposizioni introdotte dal richiamato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli operatori interessati, tra i quali Poste italiane, tenuti ad applicare a livello operativo molteplici conseguenti revisioni dei processi e dei sistemi, hanno rappresentato la necessità di disporre di tempi tecnici più ampi. Tali situazioni hanno generato e stanno generando i ritardi lamentati dagli onorevoli interroganti.

Tanto premesso, nella considerazione della necessità prioritaria di rendere comunque più cogente, efficace e rapido il sistema dei controlli su tutti i processi

interessati, si fa presente che il Governo è nuovamente intervenuto con misure urgenti (il decreto-legge è in corso di perfezionamento e sarà pubblicato a breve in *Gazzetta Ufficiale*), finalizzate ad un più efficace contrasto dei comportamenti illeciti ed elusivi attraverso il potenziamento del sistema dei controlli e l'inasprimento delle sanzioni, contemperando altresì l'esigenza di non rallentare la realizzazione degli interventi, rendere più agevoli i processi operativi e corrispondere all'urgenza di liquidità delle imprese.

L'evoluzione normativa e regolatoria appena descritta ha comportato inevitabilmente la revisione del processo e delle procedure che regolano l'acquisizione dei crediti d'imposta, al fine di garantire un continuo adeguamento del modello operativo, con il progressivo rafforzamento dei controlli antiriciclaggio e antifrode sempre messi in campo. Tali aggiornamenti della regolamentazione di riferimento hanno implicato, a livello operativo, molteplici revisioni del processo e dei sistemi che hanno richiesto e richiedono i necessari tempi tecnici di realizzazione.

Poste Italiane, sentita in proposito, segnala che entro la metà del prossimo mese di marzo saranno, comunque, esitate tutte le istruttorie in corso.

Con riferimento, da ultimo, alla fattispecie concreta prospettata dagli interroganti, Poste Italiane ha altresì, precisato che, in ogni caso, risulta comunque possibile recedere in ogni momento dal contratto di cessione del credito a Poste italiane secondo le modalità ivi indicate riacquisendo il proprio credito d'imposta ove si voglia cedere ad altro operatore.

ALLEGATO 5

5-07578 Fragomeli: Disomogeneità dei requisiti richiesti per la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese del turismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 che ha inserito, anche le agenzie di animazione per feste ed i villaggi turistici, tra i beneficiari delle risorse stanziato per il ristoro delle perdite subite dagli operatori del turismo.

In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del turismo del 24 agosto 2021 sono state stabilite le modalità applicative concernenti la ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziato nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 182, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Successivamente con il decreto ministeriale del 30 settembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo all'assegnazione ed erogazione dei contributi a favore dei predetti operatori del turismo.

Tanto premesso gli Onorevoli rilevano che l'articolo 4 del menzionato avviso pubblico ha disposto che « l'erogazione del contributo ai beneficiari è effettuata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo le disposizioni vigenti ».

Questo vincolo, a parere degli Onorevoli interroganti, non sembra essere giustificato tenuto conto che l'articolo 1, comma 653 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha escluso espressamente per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate l'obbligo di verifica preventiva delle regolarità fiscali e contributiva del beneficiario.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di intraprendere le necessarie iniziative per garantire omogeneità di tratta-

mento nell'applicazione della deroga introdotta dal cennato l'articolo 1, comma 653 della legge di bilancio per il 2022.

Al riguardo, sentito il Ministero del turismo che ha emanato il decreto ministeriale contenente l'avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione dei contributi a favore degli operatori del turismo, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 impone alle amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica, di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 1, comma 653, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto una deroga alla suddetta disposizione, stabilendo che tali verifiche non sono necessarie per le erogazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate.

Questa deroga non ha esentato le altre amministrazioni pubbliche dall'effettuazione di tali controlli prima di erogare i contributi destinati ai ristori.

Pertanto, il Ministero del turismo, attualmente, sta erogando i ristori finanziati con il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel rispetto del descritto obbligo di verifica preventiva della regolarità contributiva e fiscale, come espressamente previsto nel-

l'articolo 4, comma 3, dell'avviso pubblico contenuto nel decreto del Ministro del turismo del 30 settembre 2021.

Ciò premesso, il Ministero del turismo condivide l'esigenza, rappresentata dagli Onorevoli interroganti, di verificare la possibilità che la descritta deroga, prevista

esclusivamente per l'Agenzia delle entrate, possa essere estesa, attraverso apposite iniziative normative, anche alle altre amministrazioni che erogano contributi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ALLEGATO 6

5-07579 Ungaro: Iniziative per consentire la partecipazione in presenza degli azionisti alle assemblee delle società quotate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («Decreto Cura Italia» o «Decreto»), contenente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come noto, sono state dettate specifiche disposizioni in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, anche allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19. A tal fine, l'articolo 106 del Decreto Cura Italia, successivamente convertito in legge con modifiche, prevede deroghe alla disciplina di diritto societario comune, rimuovendo limiti normativi e statutari all'utilizzo di strumenti di partecipazione a distanza all'assemblea per le società con azioni quotate, per le banche popolari, per le banche di credito cooperativo, per le società cooperative e per le mutue assicuratrici. Detto articolo ha previsto altresì la facoltà dell'adozione del rappresentante designato *ex* articolo 135-*undecies* del TUF.

Il medesimo articolo 106 è stato più volte prorogato in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria. Da ultimo, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cosiddetto decreto «Milleproroghe») ha prorogato la vigenza delle disposizioni speciali per lo svolgimento delle assemblee al 31 luglio 2022.

Al riguardo, la CONSOB, interpellata in ragione della competenza in materia, ha precisato di aver fornito chiarimenti in ordine all'interpretazione delle misure introdotte dall'articolo 106, già nell'aprile del 2020, con la Comunicazione n. 3 del 2020 del 10 aprile 2020. In particolare, con tale Comunicazione, è stata richiamata l'atten-

zione degli operatori al fine di garantire che l'applicazione delle misure speciali sopra ricordate si inquadrassero comunque nel solco di un necessario contemperamento tra le esigenze rappresentate dalla disciplina speciale e la tutela dei diritti dei soci, previsti dalle norme generali non derogate. I chiarimenti riguardano, infatti, in particolare:

l'identificazione degli azionisti anche quando votano o partecipano a distanza, la segretezza del voto espresso a distanza o per delega, la tutela dell'azionista in presenza di conflitti di interessi del delegato nonché, in generale, il corretto svolgimento della seduta assembleare tenuta con modalità di comunicazione a distanza;

sono state fornite indicazioni utili ai fini dell'individuazione delle modalità più adatte a garantire ai soci l'esercizio di prerogative generalmente legate alla partecipazione fisica in assemblea anche nel caso in cui la società preveda esclusivamente la partecipazione per il tramite del rappresentante designato *ex* articolo 135-*undecies* del TUF, in particolare con riferimento i) alla possibilità del socio di presentare proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno e di consentire agli altri soci di poter esprimere il proprio voto anche su tali proposte; ii) al diritto di ricevere risposte alle domande presentate prima dell'assemblea in tempi idonei a garantire che il voto possa essere espresso in modo consapevole;

è stata richiamata l'attenzione dei soggetti che intendono svolgere una sollecitazione di deleghe di voto sulle materie all'ordine del giorno sul rispetto delle norme previste in materia, per garantire l'effettivo esercizio dei voti raccolti con tale procedimento anche nel caso in cui la società

preveda esclusivamente la partecipazione per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del TUF.

La CONSOB ha monitorato dal 2020 le modalità di svolgimento delle assemblee societarie. Difatti, dall'ultima Relazione annuale sull'attività della Consob, è emerso che la quasi totalità delle assemblee tenute dalle società italiane con azioni quotate sul mercato regolamentato dopo l'adozione del Decreto Cura Italia si è svolta con la partecipazione esclusiva del rappresentante designato (tale modalità ha riguardato il 92 per cento delle assemblee tenutesi nel 2020 dopo l'adozione del citato Decreto e il 95 per cento delle assemblee tenutesi nel 2021). Le evidenze sulla partecipazione dei soci alle assemblee raccolte dalla Consob mostrano tuttavia come l'adozione di tale modalità non abbia inciso negativamente sulla partecipazione dei soci in termini di capitale sociale intervenuto all'adunanza: in particolare, la quota di capitale presente alle assemblee delle 100 società a più elevata capitalizzazione è cresciuta nell'ultimo biennio (la quota di capitale intervenuto in assemblea è stata pari al 74 per cento e 75 per cento, rispettivamente, nel 2020 e 2021) rispetto al 2019 (quando lo stesso dato era pari al 72 per cento).

Con specifico riguardo alla proroga da ultimo prevista dall'articolo 106 del Decreto Cura Italia, nello stabilire che la medesima previsione sia applicabile alle assemblee che si terranno entro il prossimo 31 luglio, si è inteso rendere le speciali opzioni garantite della norma emergenziale

utilizzabili anche nell'imminente stagione assembleare, posto che, se fosse stato allineato al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 marzo 2022), le imprese si sarebbero trovate, proprio in pendenza dell'approvazione dei risultati annuali del bilancio e della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, in una situazione di incertezza sulle modalità con cui sarebbe stato possibile svolgere l'assemblea annuale di bilancio. La *ratio* della normativa in esame è stata dettata dalla volontà di garantire alle imprese più ampia flessibilità nell'organizzazione dei lavori assembleati, fermo restando che le speciali modalità di svolgimento delle assemblee consentite dall'articolo 106 sono facoltative e che, pertanto, le stesse imprese hanno piena discrezionalità di prevedere le modalità di svolgimento delle prossime sedute assembleari, eventualmente anche ricorrendo alle regole ordinarie, qualora compatibili con i provvedimenti di contenimento dei contagi da COVID-19 di tempo in tempo vigenti. In assenza di ulteriori proroghe della disciplina in esame, le assemblee da tenersi successivamente al 31 luglio 2022 si svolgeranno secondo le modalità ordinarie, ai sensi delle norme contenute nel codice civile nonché delle disposizioni di attuazione dell'articolo 127 del TUF contenute nel Regolamento Emittenti (cfr. articoli 134 e 140 e seguenti), che prevedono la partecipazione fisica dei soci e, solo come eventuale modalità aggiuntiva, la partecipazione a distanza o tramite il rappresentante designato.

ALLEGATO 7

5-07580 Cattaneo: Proroga per l'adeguamento delle apparecchiature per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al termine fissato per l'adeguamento dei registratori telematici alla versione *software* XML 7.0, fanno presente come, al 19 gennaio 2022, su un totale di dispositivi di trasmissione corrispettivi telematici all'Agenzia pari a 1.548.215 in servizio, 153.183 ancora dovevano installare l'aggiornamento mentre nel mese precedente circa 88.000 operatori si sono adeguati al nuovo *standard*.

Gli Interroganti fanno, dunque, presente come dal 1° febbraio i *file* nella versione 6.0 vengono scartati con conseguente mancata trasmissione e come per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90 per cento dell'imposta corrispondente all'importo così come si prevede anche l'applicazione della sanzione amministrativa fino a 4000 euro per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

Gli Interroganti rilevano, inoltre, che a causa del protrarsi della situazione emergenziale da Covid-19 si sono determinati ritardi e ripercussioni anche sugli adeguamenti informatici in vari settori produttivi ancora in sofferenza, tra cui il settore del commercio.

Tanto premesso, gli Onorevoli evidenziano che l'omessa applicazione di sanzioni non può essere considerata produttrice di maggiori oneri, altrimenti non si sarebbe potuto, con mero provvedimento Direttore dell'Agenzia delle entrate, posporre l'operatività della norma stessa.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se « (...) non ritenga opportuno provvedere a una ulteriore proroga per l'adeguamento degli strumenti tecnologici per la

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/201, limitatamente all'installazione della versione aggiornata del *software* XML 7.0, consentendo la prosecuzione dell'invio dei dati dei corrispettivi con il *software* XML 6.0 e sospendendo l'applicabilità delle sanzioni, limitatamente a quelle derivanti dal mancato adeguamento del *software* ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

La questione è già stata affrontata in sede di esame dell'emendamento 3.412 all'A.C. 3431 (« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi », cosiddetti DL MILLEPROROGHE).

In tale occasione l'Agenzia delle entrate ha evidenziato alcune criticità che di seguito si riportano.

La modifica del tracciato con cui i registratori telematici devono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate è stata introdotta con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2019 a seguito di confronti con le associazioni di categoria degli esercenti. In tale sede, si è, quindi, tenuto conto delle richieste rappresentate dalle associazioni volte a consentire la corretta registrazione di specifiche operazioni di cessione/prestazione (pagamenti con *ticket*, buoni monouso e multiuso, cessioni anticipate, ecc.). Con l'introduzione del nuovo tracciato, quindi, è stato possibile superare le criticità legate ad una non puntuale contabilizzazione e liquidazione

dell'IVA, con possibili conseguenze in termini di versamento dell'imposta.

Al fine di consentire un adeguamento graduale del *software* dei registratori telematici in esercizio su tutto il territorio nazionale, il citato provvedimento del 20 dicembre 2019 aveva previsto che l'adeguamento fosse realizzato entro il 1° luglio 2020. Con successivi provvedimenti del 30 giugno 2020, del 23 dicembre 2020, del 30 marzo 2021 e del 7 settembre 2021, in considerazione delle richieste delle associazioni di categoria motivate dai problemi legati all'emergenza epidemiologica, il termine per l'adeguamento è stato prorogato per ben quattro volte.

A ottobre 2021, l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, agli esercenti che ancora inviavano i dati dei corrispettivi con tracciato non conforme, una comunicazione via PEC per segnalare la scadenza del 31 dicembre 2021, i rischi di incorrere in sanzioni, ed, inoltre, per evidenziare la possibilità che i *file* vengano scartati dopo tale data.

Un'ulteriore proroga non appare, dunque, giustificabile considerato che gli esercenti hanno avuto circa due anni per effettuare l'adeguamento tecnico, tempo che peraltro coincide con la frequenza della verifica periodica del registratore da parte dei tecnici di laboratorio, atta a garantire la conformità della macchina alle regole tecniche in vigore.

Fatta tale premessa, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria, si rappresenta che, nel caso in cui l'esercente – dopo il 1° gennaio 2022 – non avesse ancora adeguato il *software* del registratore telematico con la versione 7 del tracciato dei corrispettivi ma avesse correttamente memorizzato i dati e liquidato l'imposta, non incorrerebbe nella sanzione relativa alla mancata memorizzazione, bensì in quella relativa alla mancata trasmissione telematica e, dunque, nella sanzione amministrativa fissa pari a 100 euro per ciascuna mancata trasmissione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	68
AVVERTENZA	68

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso i resoconti sommario e stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, quindi, l'attivazione.

Dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in sede referente e aver riepilogato l'iter in quella sede, dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce sommariamente sul provvedimento, rinviando alla relazione che ha

già svolto il 27 luglio 2021 nel corso dell'esame in sede referente.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, prende atto che non ci sono richieste di intervento. Comunica quindi che, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha stabilito di fissare alle ore 15 di lunedì 28 febbraio il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione compiuta da una delegazione della Commissione negli Emirati arabi uniti per la presenza agli eventi della Knowledge and Learning Week presso il Padiglione Italia ad Expo Dubai 2020.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	73
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative</i>)	74
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	71
5-06549 Frailis: Tempi per la nomina del consiglio direttivo del Parco dell'Asinara e per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il parco, la regione Sarda, la provincia di Sassari e il comune di Porto Torres	71
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-06908 Gallo: Requisiti per l'accesso alle risorse del PNRR dei progetti nel settore fognario e depurativo	71
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-07023 Vietina: Mancato rispetto da parte delle amministrazioni locali dell'obbligo normativo di messa a dimora di un albero per ogni neonato	72
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	82
5-07290 Rotta: Regolamentazione delle attività di tracciabilità e utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione	72
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 febbraio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2022

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che come anticipato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 17 febbraio, le relatrici hanno presentato due emendamenti finalizzati a recepire le osservazioni recate nei pareri pervenuti *(vedi allegato 1)*.

In particolare, l'emendamento 1.1 delle relatrici è volto a correggere i richiami normativi obsoleti, al fine di aggiornarli al decreto legislativo n. 197 del 2021, entrato in vigore successivamente all'approvazione del testo da parte del Senato. Tale emendamento recepisce quindi le osservazioni espresse, sul punto, nei pareri resi dalle Commissioni I, XIII e XIV. Trattandosi di intervenire su norme approvate in identico testo dai due rami del Parlamento, ha ritenuto comunque opportuno informare preventivamente la Presidenza della Camera della decisione di superare il principio di intangibilità delle porzioni di testo oggetto di doppia deliberazione conforme, al solo fine di mera correzione di rinvii normativi obsoleti, escludendo che vi fosse una modifica sostanziale della disposizione. Il secondo emendamento 12.1 delle relatrici è volto a recepire un'osservazione resa dalla Commissione XIV.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, anche a nome della collega relatrice Muroni, illustra brevemente il contenuto degli emendamenti, rinviando alle considerazioni già svolte dalla presidente e nelle riunioni dell'ufficio di presidenza odierna e dello scorso 17 febbraio.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA, nel rendere il parere del Governo sulle propo-

ste emendative presentate, si rimette alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 e 12.1 delle relatrici *(vedi allegato 1)*.

La Commissione delibera quindi il mandato alle relatrici a riferire favorevolmente in Assemblea. Delibera inoltre di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Avverte, infine, che dando seguito a quanto preannunciato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la presidenza si verificherà i presupposti per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.

C. 1440 Ilaria Fontana.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2022.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che il 20 gennaio scorso si sono tenute le audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA), del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e Assoambiente, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), di Arpa Veneto (ARPAV) e Arpa Puglia, di Confindustria, di Legambiente, GreenPeace, della Società Italiana di Medicina ambientale (SIMA), del Laboratorio Olfattometrico Politecnico di Milano (POLIMI) e del Laboratorio Olfattometrico LOD Srl.

Avverte che sono stati presentati 28 emendamenti (*vedi allegato 2*), che la presidenza ritiene tutti ammissibili.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, fa presente che sono ancora in corso i necessari approfondimenti, anche con la dovuta interlocuzione con il Governo sulle proposte emendative presentate e chiede di disporre di ulteriore tempo.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA comunica che le proposte emendative sono in fase di istruttoria anche da parte delle competenti strutture del Ministero e si associa alla richiesta già formulata dal relatore di poter disporre di un ulteriore lasso di tempo prima di procedere alla loro votazione.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, in ragione delle richieste formulate dal relatore e dalla rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-06549 Frailis: Tempi per la nomina del consiglio direttivo del Parco dell'Asinara e per la sottoscrizione

del Protocollo d'Intesa tra il parco, la regione Sarda, la provincia di Sassari e il comune di Porto Torres.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea FRAILIS (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria Fontana per la risposta e per la attenzione dedicata dal Ministero al tema oggetto dell'interrogazione, ancora più urgente visto l'approssimarsi della stagione estiva.

5-06908 Gallo: Requisiti per l'accesso alle risorse del PNRR dei progetti nel settore fognario e depurativo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, ringrazia la sottosegretaria per le informazioni contenute nella risposta e per l'attenzione dimostrata sul tema. Osserva tuttavia che compito del Parlamento è proprio attuare un serio monitoraggio dei progetti finanziati attraverso il PNRR. Anche dalla risposta emerge una distorsione che auspica sia oggetto di adeguata valutazione da parte dei ministeri competenti, ovvero l'impossibilità per alcuni enti istituzionali, e tra questi, ad esempio, i comuni campani, le province di Caserta, Avellino e Benevento, nonché la stessa amministrazione regionale della Calabria, non sono formalmente accreditati per la presentazione dei progetti nel settore fognario e depurativo in quanto non hanno proceduto all'affidamento del servizio idrico integrato nei termini previsti dal PNRR.

Confidando pienamente nelle valutazioni che faranno le regioni in ordine alla priorità dei progetti da attuare, ritiene che le risorse del PNRR debbano essere destinate ad interventi che raggiungano pienamente l'obiettivo di riduzione del *water service divide* tra Nord e Sud per ridurre le disuguaglianze territoriali e superare le infrazioni europee, compiendo altresì il dettato di destinare il 40 per cento delle risorse del PNRR al Mezzogiorno.

5-07023 Vietina: Mancato rispetto da parte delle amministrazioni locali dell'obbligo normativo di messa a dimora di un albero per ogni neonato.

Manuela GAGLIARDI (CI) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GAGLIARDI (CI) replicando, in qualità di cofirmataria, ringrazia la sottosegretaria per la sensibilità da sempre dimostrata su questi temi e per la risposta, dalla quale emerge qualche elemento di complicazione nella procedura. Al di là delle sanzioni, ritiene che sia importante raggiungere l'obiettivo, che rientra pienamente nella logica della transizione ecologica, essendo noti gli effetti positivi della piantumazione degli alberi, soprattutto in ambito urbano, in termini di riduzione della CO₂, ben più delle misure di limitazione al traffico come si è potuto verificare nel periodo del *lockdown*. Invita pertanto il Governo a far sì che tale norma sia pienamente attuata, anche attraverso adeguate risorse, e a promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema, a partire dalle scuole.

5-07290 Rotta: Regolamentazione delle attività di tracciabilità e utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessia ROTTA *presidente*, replicando in qualità di prima firmataria, ringrazia la sottosegretaria Fontana per la risposta della quale, anche a nome del collega Zardini, si dichiara soddisfatta. Accoglie l'invito formulato dalla rappresentante del Governo di mettere in campo iniziative, anche utilizzando gli strumenti tipici parlamentari, volte ad integrare la regolamentazione delle attività di tracciabilità e utilizzo del gesso di defecazione che disciplinino in primo luogo le attività di controllo e prefigura in tal senso anche la possibilità di presentare un emendamento alla proposta di legge C. 1440 non certo per limitare l'utilizzo dei gessi di defecazione ma per regolamentarne meglio l'utilizzo.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne
e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »)
(C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 *con le seguenti:* decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) al comma 3, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 *con le seguenti:* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197;

b) al comma 5, sostituire le parole: dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 *con le seguenti:* dell'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

1.1. Le Relatrici.

ART. 12.

Sopprimerlo

12.1. Le Relatrici.

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore (C. 1440 Ilaria Fontana).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-ter*), dopo le parole: « di sostanze » sono inserite le seguenti: « , incluse le sostanze odorigene, »;

b) alla lettera *i-septies*), dopo le parole: « di sostanze » sono inserite le seguenti: « incluse le sostanze odorigene, »;

c) dopo la lettera *v-octies*) sono aggiunte le seguenti:

« *v-novies*) odore: sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo;

v-decies) sostanza odorigena o odorante: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

v-undecies) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore;

v-duodecies) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;

v-terdecies) molestia olfattiva: effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi; »;

Conseguentemente, all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: *f-ter*) valori limite di emissione odorigena: valori espressi come concentrazione di odore [ouE/m³] o portata di odore [ouE/m³] che devono essere rispettati al fine di assicurare

che l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene non ecceda i valori di accettabilità presso il recettore.

1.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: *1-bis.* Ai fini della presente legge vale la terminologia e le definizioni di qualità dell'aria e odori, di cui alla Norma tecnica UNI 11806:2021.

1.6. Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera v-novies, sostituire le parole: attributo organolettico di una sostanza volatile percepibile attraverso l'olfatto *con le seguenti:* sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo.

1.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso lettera v-decies con i seguenti:

« *v-decies*) odorante: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

v-decies.1) gas odorigeno: gas odorante avente una concentrazione di odore maggiore di 1 ouE/m³;

v-decies.2) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore; ».

1.4. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso lettera v-undecies con il seguente:

v-undecies) molestia olfattiva: rilascio, diretto o indiretto, di sostanze odorigene che lede l'uso legittimo dell'ambiente emettendo odore di intensità superiore alle soglie definite dagli indirizzi e dalle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;.

1.5. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera v-undecies), dopo le parole: negli altri luoghi *inserire le seguenti:* secondo lo standard tecnico EN 13725:2003.

1.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso lettera m-bis), dopo il secondo periodo inserire il seguente: Le disposizioni e le misure di cui alla presente lettera sono individuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalle *BAT Conclusions* di riferimento dell'attività dell'impianto.

2.1. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di ga-

rantire uniformità su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, il Ministro della Transizione Ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con uno o più decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 281, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede a modificare gli allegati alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di introdurre criteri di valutazione per soglie di emissione individuabili in funzione della sensibilità dei recettori in base alle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Con il decreto o i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti le metodologie per l'analisi degli impatti delle sostanze odorigene al recettore, nonché criteri di validità per indagini di campo, questionari e metodi di segnalazione che coinvolgono la popolazione residente.

3.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica approva con apposito decreto gli indirizzi e le linee guida elaborate dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in ordine alle soglie di riferimento per le emissioni delle sostanze odorigene e per le eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, individuabili mediante l'olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica UNI 11806:2021 e la caratterizzazione chimica delle fonti emissive, anche tenendo conto della specificità dei territori. Il Ministro della transizione ecologica provvede all'aggiornamento dei valori di cui al precedente periodo, sulla base degli aggiornamenti degli indirizzi e delle linee guida elaborate dal Coordinamento.

3.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Ministro dell'ambiente *fino a:* con proprio decreto *con le seguenti:* , al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, il Ministro della transizione ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con uno o più decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 281, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

3.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto *con le seguenti:* nel rispetto

3.6. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Valentini.

Al comma 2 sostituire le parole: norma tecnica UNI EN 16841-1:2017 *con le seguenti:* norma tecnica UNI 11806:2021.

3.5. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso comma 11-ter, dopo le parole: da rifiuti *inserire le seguenti:* impianti zootecnici, nonché le autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte seconda del presente decreto,.

5.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso comma 11-ter, sostituire la parole: la loro eliminazione *con le seguenti:* il loro contenimento.

* **5.3.** Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

* **5.4.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Valentini.

Al comma 1, capoverso comma 11-ter, sostituire le parole: la loro eliminazione *con le seguenti:* il loro abbattimento.

5.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le regioni provvedono a dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

* **6.2.** Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

* **6.6.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione *con le seguenti:* Entro sei mesi dall'adozione del decreto del Ministro della Transizione Ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che introduce criteri di valutazione per soglie di emissione individuabili in funzione della sensibilità dei recettori in base alle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

6.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Le regioni e le province autonome promuovono specifici interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti regionali e degli enti locali, sulle tematiche del contenimento degli odori, lo sviluppo di tecnologie impiantistiche, la mitigazione degli impatti odorigeni e le esperienze maturate in ambito nazionale e internazionale, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri studi particolarmente qualificati, con i quali stipulano apposite convenzioni. ».

6.4. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.5. Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.2. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Alla lettera a), punto 13-bis, dopo le parole: sostanze odorigene inserire le seguenti: , incluse le sostanze che possono generare disturbi olfattivi durante il trattamento delle acque reflue,

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

7.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 7.3.** Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

*** 7.4.** Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ferraioli, Casino, Valentini.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le ispezioni finalizzate a verificare e monitorare i livelli di contaminazione dei siti destinati allo smaltimento dei rifiuti anche se dichiarati chiusi »

8.1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

1. Ai fini della presente legge e del potenziamento del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria e ambiente, al comma 1, articolo 20, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Al Coordinamento partecipano anche rappresentanti delle attività produttive che emettono sostanze odorigene, nonché tecnici esperti del monitoraggio e delle strategie di mitigazione degli odori ».

*** 8.01.** Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ferraioli, Casino, Valentini.

*** 8.02.** Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

ALLEGATO 3

5-06549 Frailis: Tempi per la nomina del consiglio direttivo del Parco dell'Asinara e per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il parco, la regione Sarda, la provincia di Sassari e il comune di Porto Torres.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, si osserva che le procedure di nomina degli Enti Parco sono espletate attraverso atti provvedimenti articolati e complessi, richiedendo pertanto tempi tecnici non eludibili.

Per quanto concerne l'individuazione del Presidente dell'Ente, ai sensi della legge n. 394 del 1991, come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020, l'*iter* prevede l'individuazione di una terna proposta dal Ministero su cui la regione deve esprimere una intesa.

Al riguardo si rappresenta che dal punto di vista delle attività inerenti alle funzioni del Parco Nazionale, le stesse sono assicurate dal Commissario straordinario, mentre è in corso la fase di individuazione della terna di candidati da sottoporre al Presidente della regione Sardegna.

Con riferimento alla composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, si rappresenta che gli uffici competenti del Ministero, al fine di assicurare la piena *governance* dell'ente, ha dato avvio alla procedura sin dal luglio del 2019, provvedendo a chiedere la designazione dei propri rappresentanti rispettivamente al Ministero delle politiche agricole, all'ISPRA, alle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e alla Comunità del Parco.

Successivamente, la Comunità del Parco è stata sollecitata due volte nel corso del 2020 al fine di designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo, la cui maggioranza dei componenti non risulta ad oggi ancora designata.

A tale proposito la regione Sardegna ha comunque rappresentato al Ministero che è proprio intendimento convocare la Comunità del Parco non appena raggiunta l'in-

tesa con il Ministero stesso sulla nomina del Presidente dell'ente.

Per quanto attiene alla richiesta dell'interrogante di salvaguardare la valorizzazione sostenibile del patrimonio immobiliare esistente e delle infrastrutture pubbliche, si segnala che il Ministero della transizione ecologica, attraverso il Programma Parchi per il Clima 2019-2020 a sostegno degli interventi destinati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da realizzare nei territori dei parchi, a favore di quello dell'Asinara ha assentito risorse per l'efficientamento energetico del Palazzo Reale sull'isola dell'Asinara e della Casa del Parco sede del Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità del Parco.

Più recentemente, questo Ministero ha ulteriormente destinato al Parco Nazionale dell'Asinara risorse finanziarie per consentire l'efficientamento energetico dell'immobile « Casa del Fanalista » quale Osservatorio del mare e Centro di recupero di animali marini del Parco.

Al riguardo, inoltre, l'Agenzia Conservatoria delle Coste della Regione rappresenta di aver adottato urgenti misure volte alla messa in sicurezza e restauro di vari fabbricati presenti sull'isola, nonché di aver pubblicato bandi per la nuova viabilità, mentre sono in corso di pubblicazione quelli finalizzati alle opere di smaltimento dell'amianto.

Infine, con riferimento alla lamentata mancata sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra la regione, il Parco, la provincia di Sassari ed il comune di Porto Torres, di cui alla delibera regionale n. 6\62 del febbraio 2019, gli uffici competenti del Ministero hanno provveduto recentemente a sollecitare l'Ente Parco, che si è reso pienamente disponibile alla stipula di suddetto Protocollo.

La regione Sardegna, dal suo canto, ha contestualmente rappresentato di voler definire e sottoscrivere lo stesso in tempi brevi, al fine di operare per la valorizzazione del potenziale ambientale, turistico e agricolo dell'isola dell'Asinara.

Il Ministero della transizione ecologica continuerà ad agire con particolare atten-

zione affinché vengano definite in tempi brevi le procedure per la *governance* dell'Ente, ovvero la definizione della nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, già da tempo avviate così come descritto, attraverso un'azione di vigilanza sul puntuale adempimento di quanto è prescritto dalla normativa vigente.

ALLEGATO 4

5-06908 Gallo: Requisiti per l'accesso alle risorse del PNRR dei progetti nel settore fognario e depurativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, in merito alla circolare del 12 maggio 2021 con cui gli uffici competenti di questo Ministero hanno richiesto alle regioni; in coordinamento e di concerto con gli Enti di governo d'ambito, di inviare entro il 15 giugno un elenco di interventi per il settore fognario e depurativo al fine di individuare quelli eleggibili a finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si precisa che tra gli investimenti previsti dal PNRR rientra, nell'ambito della Missione 2 « Rivoluzione verde e transizione ecologica » Componente 4 « Tutela del territorio e della risorsa idrica », l'investimento 4.4 « Investimenti in fognatura e depurazione ». La Decisione di Esecuzione del Consiglio Ecofin dell'UE puntualizza che gli investimenti finanziabili devono avere l'obiettivo di contribuire a ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati.

Alla linea di investimento 4.4 citata sono state assegnate risorse pari a 600 milioni di euro. Parallelamente, nell'ambito della Missione e Componente sopracitata, è altresì prevista la riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e uso sostenibile dell'acqua, promuovendo per il settore idrico misure che riducano significativamente la frammentazione del settore, diminuendo il numero degli operatori e incoraggiando le economie di scala.

La circolare ministeriale sopramenzionata è conseguenza delle interlocuzioni avute sul PNRR nel corso delle numerose riunioni con il MEF e le altre strutture deputate alla definizione e programmazione delle risorse, al fine di avviare una prima rico-

gnizione su possibili proposte di intervento da ammettere a finanziamento.

Inoltre, la stessa circolare illustra nel dettaglio i diversi criteri posti alla base dell'assegnazione delle risorse, tra cui la presenza di un Soggetto Gestore affidatario del servizio, adeguatamente strutturato efficiente ed affidabile, così come da direttive ricevute dai soggetti preposti.

Con riguardo alla regione Campania, quest'ultima ha trasmesso l'elenco delle proposte di interventi inerenti al settore fognario depurativo per un totale di 152, da ammettere a finanziamento, rubricati in ordine di priorità decrescente così come richiesto dal Ministero.

Nello specifico le prime 28 proposte si riferiscono ad interventi urgenti e indispensabili per il risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, ricompresi nel Distretto Sarnese Vesuviano dove il Servizio Idrico Integrato (SII) è affidato al gestore assentito Gori S.p.A.

Ulteriori 17 interventi sono relativi all'efficientamento e alla rifunionalizzazione dei sistemi depurativi comprensoriali di rilevanza regionale, finalizzata all'adeguamento al decreto legislativo n. 152 del 2006 in ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE.

I restanti progetti individuati rappresentano le proposte dei gestori strutturati del SII, operanti nei distretti in cui è articolato l'AITO Unico Regionale. Tra questi sono inseriti gli interventi proposti da ABC di Napoli che si configura come un « Gestore di fatto », ovvero come soggetto che continua ad erogare il servizio benché non risulti ancora affidatario ai sensi della normativa vigente.

In particolare, si tratta di 20 interventi, per la quasi totalità inerenti alla rete fognaria, con un fabbisogno esposto di circa

138 milioni di euro e con la seguente maturità progettuale: 12 interventi sono nella fase di studio di fattibilità tecnico economica, 5 nella fase definitiva e ulteriori 3 nella fase esecutiva.

Infine, il 3 febbraio scorso, a seguito dell'acquisizione del parere condiviso di ARERA, gli uffici competenti del Ministero hanno inoltrato lo schema di decreto ministeriale alla Ragioneria Generale al fine di consentire la valutazione preliminare dello stesso con i requisiti richiesti dal PNRR, così come previsto dalla circolare

n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero delle finanze.

Lo schema di decreto, che dovrà acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni, definisce i criteri di riparto delle risorse nonché quelli di ammissibilità.

Si precisa che si tratta di interventi cosiddetti « a regia », per i quali, secondo la procedura concertativa negoziale, a valle della loro individuazione saranno sottoscritti specifici Accordi di programma fra le parti interessate, ovvero Ministero, regioni ed Enti di Governo d'Ambito.

ALLEGATO 5

5-07023 Vietina: Mancato rispetto da parte delle amministrazioni locali dell'obbligo normativo di messa a dimora di un albero per ogni neonato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, in merito all'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica, si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia innanzitutto che con la legge n. 133 del 29 gennaio 1992 è stato inizialmente istituito l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato, con lo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento.

Successivamente il provvedimento è stato « rinnovato » con la legge n. 10 del 14 gennaio 2013, la quale ha anche introdotto prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali, nonché ridefinito la Giornata Nazionale dell'Albero, allo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano.

Inoltre, con l'articolo 3 della sopra citata legge, è stata prevista l'istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), nonché l'attribuzione delle relative competenze.

Tra le varie attribuzioni del Comitato rientrano quelle di effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della citata legge n. 113 del 1992, oltre che di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento e tutela del verde pubblico e privato.

Inoltre, il Comitato, con il supporto di ISPRA, ha il compito di predisporre una relazione, da trasmettere annualmente alle Camere, recante i risultati del monitoraggio e la programmazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.

Successivamente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 28 del 2 febbraio 2018 sono state definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

La normativa sopracitata, pertanto, mira alla salvaguardia e alla promozione del verde pubblico e dispone, fra l'altro, alcune azioni da porre in essere da parte dei comuni, con l'obiettivo di attivare lo sviluppo dei centri urbani in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e con esso dei cittadini, nella piena consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio verde, da gestire al meglio.

Fra le iniziative di maggiore rilevanza curate da questo Ministero tramite il suddetto Comitato si evidenziano le pubblicazioni di Linee guida a cui i comuni fanno riferimento per porre in essere strumenti e migliori pratiche di gestione del verde pubblico, nonché la pubblicazione della « Strategia nazionale del verde urbano » nel 2018.

Inoltre, sentito il Comitato, è stato emanato un apposito DM (n. 146 del 31 maggio 2016), per la messa a dimora di specie arboree in occasione della giornata nazionale degli alberi, di cui all'articolo 1 della legge n. 10 del 2013, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Si evidenzia, altresì, per il positivo impatto inter-istituzionale riscontrato, la promozione di « stati generali » per il verde urbano, in collegamento con la giornata nazionale degli alberi, a favore di una diffusa sensibilizzazione delle varie istituzioni pubbliche preposte alla realizzazione delle attività indicate dalla norma.

Nel merito specifico della attuazione della legge n. 113 del 1992, si fa presente che nel 2019 il Comitato ha posto un quesito all'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC) in merito all'obbligo da parte dei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti della pubblicazione del bilancio arboreo a inizio e fine mandato del sindaco.

La stessa ANAC ha dato riscontro con apposita delibera inoltrata al Comitato, in cui si determina la sussistenza per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 gennaio 1992, n. 113, ovvero l'obbligo di assicurare la conoscibilità del bilancio arboreo attraverso la sua pubblicazione nella sezione « Amministrazione trasparente » del sito istituzionale.

Inoltre, la delibera precisa che ai casi di violazione dell'obbligo di pubblicare il bilancio arboreo si applicano le previsioni degli articoli 45, comma 4, e 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ».

In particolare, il citato articolo 45 prevede che « Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pub-

blicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione ».

L'ANAC rappresenta, altresì, che la vigilanza sul rispetto dell'obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo è esercitato dall'Autorità ai sensi nel « Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 », adottato in data 29 marzo 2017.

Infine, si specifica che la sopra richiamata delibera è stata diffusa ai comuni interessati tramite l'ANCI, presente nel Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con un proprio rappresentante.

Questo Ministero continuerà a vigilare sulla applicazione della legislazione di settore valutando, altresì, ulteriori azioni tese a rafforzare la promozione e valorizzazione degli spazi verdi urbani.

ALLEGATO 6

5-07290 Rotta: Regolamentazione delle attività di tracciabilità e utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, in merito alla vicenda legata all'azienda Sicit, si rappresenta quanto segue.

La regione Veneto rappresenta che la SICIT Group, con sede nel comune di Arzignano, è titolare di autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla provincia di Vicenza per recupero di rifiuti provenienti da concerie per la produzione di fertilizzanti, così come da decreto legislativo n. 75 del 2010 e successive modifiche.

Parimenti, L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), e segnatamente il Dipartimento di Verona, ha comunicato che ha ricevuto le prime segnalazioni da parte di alcuni cittadini di San Giovanni Lupatoto nello scorso mese di luglio 2021, i quali lamentavano odori sgradevoli di forte intensità in corrispondenza della presenza di una sostanza nei campi.

A seguito di suddette segnalazioni, sono seguiti sopralluoghi da parte dei tecnici del Dipartimento ARPAV, anche in collaborazione con la Polizia locale, che hanno permesso di identificare la sostanza quale « gesso da defecazione » prodotto dalla azienda SICIT.

A tale proposito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha avviato il relativo procedimento penale per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Inoltre, la Stazione Carabinieri Forestale di Verona ha svolto, nei mesi di luglio e agosto 2021, accertamenti riguardo lo spandimento di gessi di defecazione in agricoltura su delega dell'autorità giudiziaria.

Si precisa che sono in corso gli accertamenti da parte dell'ARPAV, su delega della autorità giudiziaria, che ha già prov-

veduto all'attività di ricognizione sui nomi dei terzisti, delle quantità trasportate e delle aziende agricole destinatarie in provincia di Verona, oltre ai sopralluoghi sui siti interessati.

La normativa nazionale riguardante l'utilizzo agronomico dei gessi e dei carbonati di defecazione, richiamata in precedenza, riguarda la materia dei fertilizzanti, la cui competenza è condivisa da questo Ministero con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Le attività di vigilanza sulla disciplina dei fertilizzanti sono esercitate dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del MIPAAF e della Agenzia delle dogane.

Si specifica che per la preparazione dei correttivi, il citato decreto legislativo n. 75 del 2010 stabilisce caratteristiche, modo di preparazione, l'elenco dei componenti essenziali ammissibili, che sono riportati nell'allegato 3, punto 2, schede 21 e 23 del decreto.

Si precisa, altresì, che le operazioni effettuate prima dell'utilizzo dei correttivi sono sempre sottoposte a regime autorizzatorio, il quale definisce criteri specifici e limiti di accettabilità dei materiali in ingresso tali da assicurare la qualità dei prodotti finali in uscita destinati all'uso agricolo, nonché la sicurezza ambientale.

Il tipo di processo produttivo, che prevede l'aggiunta di calce viva e l'acido solforico, modifica profondamente i materiali di partenza, e attraverso le rispettive reazioni chimiche ed al calore che si sviluppa, i materiali ne risultano sanificati.

Si rappresenta che, riguardo la tracciabilità dei correttivi, nel caso in cui l'impianto utilizzi rifiuti nel processo produttivo, come nel caso dei gessi di defecazione

da fanghi, si applicano tutte le misure di tracciabilità previste per i rifiuti, ma solamente fino all'ingresso dell'impianto. I gessi di defecazione in uscita dagli impianti, in quanto qualificati come prodotto, hanno un sistema di tracciabilità meno puntuale rispetto a quella dei rifiuti.

Per l'impiego in agricoltura, i gessi di defecazione seguono protocolli e limitazioni per l'apporto di nutrienti al suolo stabiliti dalla direttiva nitrati ed è altresì previsto, pur se non obbligatoriamente, la redazione del Piano di Utilizzo Agronomico (PDA). La non obbligatorietà rende particolarmente complessa l'attività di indagine e controllo ambientale, come quella condotta da ARPAV nel caso in oggetto.

Infine, riguardo la richiesta di adottare iniziative normative per la regolamentazione dell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione, questo Ministero si rende disponibile a vagliare eventuali iniziative provenienti dal Parlamento per garantire una comunicazione efficace delle fasi di produzione e di utilizzo di suddette sostanze.

In particolare, ci si riferisce ad iniziative volte a migliorare la tracciabilità sia dal lato del produttore che del trasportatore.

In capo al produttore potrebbe essere previsto il contingentamento del peso dei lotti di produzione, l'identificazione di questi ultimi mediante un'analisi che ne attesti il rispetto delle previsioni contenute nel citato decreto legislativo n. 75, oltre all'obbligo per il produttore di conservare la documentazione per un periodo minimo in modo da consentire le attività di controllo da parte degli organi preposti.

Per il trasportatore, parimenti, si potrebbe prevedere che ogni trasferimento del materiale sia accompagnato da un documento di trasporto contenente i relativi dati, il luogo di produzione e destinazione, nonché l'analisi identificativa del lotto.

Alla luce delle esigenze rappresentate, questa Amministrazione valuterà ogni eventuale iniziativa normativa in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti in materia, al fine di garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso da defecazione da fanghi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei Commissari straordinari ing. Chiara De Gregorio, ing. Filippo Palazzo e ing. Roberto Pagone sullo stato di attuazione delle opere ferroviarie commissariate 86

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 352 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 86

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 24 febbraio 2022.

Audizione dei Commissari straordinari ing. Chiara De Gregorio, ing. Filippo Palazzo e ing. Roberto Pagone sullo stato di attuazione delle opere ferroviarie commissariate.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.55.

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

Atto n. 352.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che il Governo ha richiesto di rinviare alla prossima settimana la votazione della proposta di parere sull'atto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. C. 1951 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	90

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07583 Rizzetto: Iniziative a tutela dei lavoratori di Verti Assicurazioni Spa	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-07584 Costanzo: Sull'opportunità di rivedere il bando di concorso per le assunzioni di ispettori del lavoro al fine di prevedere requisiti più qualificanti	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-07586 Invidia: Sulla rimodulazione della misura relativa all'utilizzo del <i>green pass</i> base e del <i>super green pass</i> sui luoghi di lavoro	89
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-07587 Lacarra: Sulla individuazione delle più opportune misure di gestione degli effetti occupazionali delle crisi che stanno colpendo l'area industriale di Bari	89
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	96

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

C. 1951 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2022.

Romina MURA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole De Lorenzo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere un parere favorevole sul testo (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla presidente in sostituzione della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.20.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-07583 Rizzetto: Iniziative a tutela dei lavoratori di Verti Assicurazioni Spa.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla decisione della società Verti Assicurazioni di dichiarare l'esubero di circa la metà dei suoi dipendenti e di riorganizzare l'attività. Si tratta di una vicenda che coinvolge molte lavoratrici e che, per l'alto numero di dipendenti coinvolti, rischia di diventare estremamente problematica.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmela BUCALO (FDI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, nel ringraziare la sottosegretaria, intende sottolineare, in primo luogo, la necessità che l'eventuale riassorbimento dei lavoratori in esubero nelle società che svolgeranno le funzioni esternalizzate non avvenga a condizioni peggiorative rispetto a quelle esistenti, come, purtroppo, paventato dalle organizzazioni sindacali. In secondo luogo, depreca il fatto che, ancora una volta, si tratta di un'azienda che, pur non versando in uno stato di crisi, decide di restare sul mercato riorganizzando la propria struttura e la propria attività a scapito dei lavoratori. Esprime, inoltre, il suo rammarico nel constatare che, nonostante l'impegno profuso, anche dalla XI Commissione, per il migliora-

mento delle condizioni delle donne lavoratrici, ancora una volta i fatti mostrano una realtà diversa. Infine, ritiene inaccettabile che, in un momento altamente drammatico come quello attuale, un'azienda faccia scelte che implicano la perdita del lavoro dei propri dipendenti.

5-07584 Costanzo: Sull'opportunità di rivedere il bando di concorso per le assunzioni di ispettori del lavoro al fine di prevedere requisiti più qualificanti.

Jessica COSTANZO (MISTO-A), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione, che riguarda la non conformità dei bandi di concorso per le assunzioni di ispettori del lavoro rispetto alla competenza che tali figure professionali devono possedere per poter svolgere al meglio la loro funzione.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Jessica COSTANZO (MISTO-A), intervenendo da remoto, pur ringraziando la sottosegretaria, esprime i suoi dubbi sul fatto che il numero dei posti di ispettore messi a concorso sia coerente con quello degli incidenti mortali che si verificano annualmente. Non ritiene inoltre giustificabile il ricorso alla procedura semplificata per l'effettuazione di tali tipologie di concorso, proprio in considerazione dell'estrema delicatezza delle funzioni degli ispettori e della mole di lavoro che essi sono chiamati ad affrontare. Una procedura siffatta sarebbe accettabile, infatti, solo se il numero di incidenti mortali sul lavoro non fosse alto come quello relativo all'ultimo anno. La drammaticità della situazione dovrebbe, al contrario, indurre a ripensare all'intero sistema della vigilanza, partendo dalle criticità ben messe in luce nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla XI Commissione proprio all'inizio della presente legislatura, che, purtroppo, non pare essere stato preso in considerazione. Auspica, pertanto, un impegno serio nell'identificazione e nel superamento delle criticità del sistema delle ispezioni, soprat-

tutto per rispetto dovuto alle vittime di incidenti verificatisi sul posto di lavoro.

5-07586 Invidia: Sulla rimodulazione della misura relativa all'utilizzo del *green pass* base e del *super green pass* sui luoghi di lavoro.

Niccolò INVIDIA (M5S) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede al Governo chiarimenti in ordine alla tempistica di graduale superamento delle restrizioni e degli obblighi imposti ai lavoratori ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Niccolò INVIDIA (M5S) ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi soddisfatto nell'apprendere della volontà del Governo di tornare gradualmente alla normalità, rimuovendo progressivamente i presidi introdotti nel corso dell'emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del virus. Auspica, infine, che l'Esecutivo renda noti al più presto i dettagli di tale percorso e la tempistica della disapplicazione delle misure.

5-07587 Lacarra: Sulla individuazione delle più opportune misure di gestione degli effetti occupazionali delle crisi che stanno colpendo l'area industriale di Bari.

Marco LACARRA (PD) illustra l'interrogazione, riguardante le diverse situazioni di crisi che interessano il territorio di Bari, richiamandosi al testo depositato.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco LACARRA (PD), ringraziando la sottosegretaria per la risposta puntuale e dettagliata, ritiene necessario utilizzare le risorse del PNRR per un piano di investimenti strutturali, dotato di visione strategica e mirato soprattutto alla formazione dei lavoratori e al *matching* tra domanda e offerta di lavoro. Esprime, quindi, la sua soddisfazione per i programmi del Governo illustrati dalla sottosegretaria, in quanto la zona industriale di Bari ha molte potenzialità che potrebbero essere proficuamente sfruttate.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia (Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1951 Bruno Bossio e abbinate, recante: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative in sede referente;

considerato che il provvedimento interviene in materia di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, che non collaborino con la giustizia, introducendo modifi-

che alla disciplina più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale, allo scopo di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati « comuni », subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni;

rilevata, con riferimento ai condannati per reati cosiddetti ostativi, la devoluzione al tribunale di sorveglianza, disposta dall'articolo 1, della competenza di approvare il provvedimento di ammissione al lavoro esterno nonché quella di concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**5-07583 Rizzetto: Iniziative a tutela
dei lavoratori di Verti Assicurazioni Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti portano all'attenzione del Governo la situazione di crisi occupazionale che interessa la Verti Assicurazioni spa di Cologno Monzese (Milano), compagnia assicurativa del Gruppo Mapfre.

Le competenti strutture tecniche del Ministero del lavoro hanno rappresentato che ad oggi non sono pervenute richieste d'intervento relative alla crisi della Verti. Tale società, come impresa assicuratrice, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che individua le categorie di imprese tutelate dalla CIGS, ma accede, invece, ad altre tipologie di interventi assistenziali finanziati con un apposito fondo bilaterale.

Secondo quanto rappresentato dalla regione Lombardia, espressamente interpellata su punto, la società VERTI, che opera nel campo assicurativo e che ha rilevato tra l'altro la « *direct-line* », è una multinazionale che a fine 2021 ha annunciato la volontà di esternalizzare alcuni servizi, prevedendo un esubero di 325 figure sulle 605 operanti nella sede di Cologno Monzese (Milano).

La società ha offerto alle persone coinvolte il passaggio ai nuovi soggetti che svolgeranno le funzioni esternalizzate.

Le organizzazioni sindacali hanno rilevato che le offerte sono peggiorative rispetto alle condizioni di lavoro esistenti e che i lavoratori hanno già svolto diverse manifestazioni al fine di rendere pubblica la situazione.

Nei prossimi giorni dovrebbe svolgersi un incontro tra il comune di Cologno Monzese e la regione Lombardia medesima per chiarire i dettagli della vertenza.

Dal punto di vista procedurale, la società ha avviato una prima procedura di « raffreddamento » dell'eventuale conflitto sindacale, prevista dal CCNL di settore, ai fini dell'avviamento di una successiva fase di confronto. Secondo quanto riportato dalla regione Lombardia, al momento non sembra profilarsi la possibilità di una conciliazione e di un accordo tra le parti.

Il 9 marzo prossimo, alla scadenza di questa fase e in assenza di accordo, l'azienda potrà aprire la procedura di licenziamento collettivo *ex lege* n. 223 del 1991.

La regione Lombardia ha assicurato che sarà impegnata a presidiare la vertenza e svolgere le sue funzioni di mediatore per l'individuazione di soluzioni non traumatiche e rispettose delle procedure di conciliazione.

Nel ringraziare gli onorevoli interroganti per aver segnalato la vicenda, assicuro che il Ministero del lavoro monitorerà – attraverso l'interlocuzione diretta con la regione e le istituzioni locali – con estrema attenzione il confronto tra Azienda e parti sociali e – se richiesto – interverrà nel dialogo, al fine di salvaguardare al massimo i posti di lavoro esistenti del sito di Cologno Monzese e garantire eventuali soluzioni di transizione occupazionale rispettose delle condizioni di lavoro più adeguate per i lavoratori.

ALLEGATO 3

5-07584 Costanzo: Sull'opportunità di rivedere il bando di concorso per le assunzioni di ispettori del lavoro al fine di prevedere requisiti più qualificanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante rileva alcune criticità relative ai requisiti di ammissione alla procedura concorsuale per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In primo luogo, riguardo al numero complessivo delle assunzioni programmate dall'Ispettorato nazionale del lavoro, occorre evidenziare che esso è superiore, complessivamente, alle 2000 unità di personale.

Si precisa infatti che:

le unità previste nel bando pubblicato il 27 agosto 2019 sono pari a n. 691 ispettori del lavoro e 131 funzionari amministrativi;

le unità previste nel bando del 30 giugno 2020 sono pari a n. 300 funzionari amministrativi;

le unità previste nel bando dell'11 febbraio 2022 sono pari a n. 1174 ispettori tecnici, n. 50 funzionari statistico-economici e n. 25 funzionari informatici.

Da quanto sopra si ricava, perciò, che il numero complessivo delle assunzioni previste è pari a n. 2371 di cui n. 1174 ispettori tecnici e n. 691 ispettori del lavoro.

A tali unità dovranno aggiungersi le ulteriori unità ispettive che si procederà ad assumere mediante lo scorrimento delle relative graduatorie approvate. A tal fine si è già provveduto a rappresentare al competente Dipartimento della funzione pubblica la necessità di attingere ulteriori n. 209 unità dalla graduatoria degli ispettori del lavoro.

Quanto al bando in oggetto, e più specificamente ai titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso pubblico, inter-

pellato sul tema, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che lo svolgimento della procedura concorsuale in esame è disciplinato dalle disposizioni di natura acceleratoria previste dalla recente normativa in materia di « semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM ». È, infatti, previsto – ai sensi dell'articolo 247 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito con la legge n. 77 del 2020) – che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale sia da individuarsi esclusivamente in base al titolo di studio definito dal CCNL, anche in deroga ai titoli professionali specifici previsti dalle singole amministrazioni per ciascuna qualifica e profilo. Ne consegue che trattandosi di personale da reclutare nella terza area funzionale, il titolo di studio richiesto sia la laurea così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.

L'Ispettorato evidenzia che la selezione dei candidati verrà effettuata sulla base della conoscenza delle materie oggetto di prova d'esame, che risultano senz'altro coerenti con la professionalità richiesta all'ispettore tecnico.

Pertanto – fermo restando il possesso del diploma di laurea quale titolo abilitante alla partecipazione alla procedura concorsuale « accelerata » – la procedura concorsuale implica e presuppone una solida preparazione nelle materie di selezione, circostanza che dà, quindi, assicurazione in ordine alle competenze che verranno acquisite all'esito del concorso.

Nel condividere le sollecitazioni avanzate dall'onorevole interrogante in ordine all'esigenza di elevata qualificazione tecnica degli ispettori, in ragione della delica-

tezza e strategicità dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, faccio presente che è già stata avviato dall'Ispettorato un processo di implementazione dei percorsi formativi di ingresso per il personale ispettivo, che andrà ad accrescere ulteriormente la competenza teorica già indispensabile ai fini del superamento della selezione pubblica.

Inoltre, segnalo che le procedure già bandite rispondono anche all'esigenza di accelerare il procedimento di reclutamento delle nuove unità al fine di implementare gli organici, alla luce dell'estensione delle competenze in materia di salute e sicurezza conferite all'Ispettorato con il decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Tutto ciò premesso, tengo a sottolineare che il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta per il Ministero che rappresento, che, infatti, si è fatto

promotore, anche in raccordo con le parti sociali, di un'opera di progressiva modificazione e integrazione del tessuto normativo esistente in materia di vigilanza, oltreché di azioni finalizzate a pervenire a un più efficace coordinamento degli attori istituzionali coinvolti. Il percorso già avviato sta proseguendo con un'azione costante e decisa, volta ad estendere diffusamente la vigilanza a tutti i settori produttivi e a rafforzare le politiche per la formazione, la prevenzione, l'informazione e l'assistenza alle imprese.

A tal fine, l'implementazione degli organici e della qualificazione professionale del personale, processi in atto fortemente voluti dal Ministero del lavoro, rappresentano certamente lo strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, che necessita però di essere sostenuto e rafforzato nel tempo.

ALLEGATO 4

5-07586 Invidia: Sulla rimodulazione della misura relativa all'utilizzo del *green pass* base e del *super green pass* sui luoghi di lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver sollevato l'attenzione su un tema molto sensibile, che ha un impatto rilevante sulla vita dei cittadini e, in particolare, dei lavoratori.

Com'è noto, nella complessa normativa emessa per il contrasto al COVID-19, il legislatore, per ciò che concerne la tutela dei lavoratori, ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori che – in ragione della professionalità e dell'età anagrafica – sono particolarmente esposti, al rischio del contagio e agli effetti della malattia.

Si è trattato dell'adozione di una strategia di protezione dei lavoratori, caratterizzata da misure diverse, ispirate ai principi di proporzionalità e gradualità. Una strategia che, nei luoghi di lavoro, si è sposata con quella messa in atto in forza della normativa protocollare – promossa con l'accordo delle parti sociali – e dell'aggiornamento al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Le scelte fatte – ancorate e sorrette dalle conoscenze scientifiche e dalle evidenze epidemiologiche di cui disponiamo – rispondono a finalità di valore costituzionale, perché volte a limitare la propagazione del virus e a tutelare la salute individuale e collettiva dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione.

Nessuna di queste misure, singolarmente considerata, è in grado di debellare il *virus*, ma il complesso integrato di esse si è rivelato indubbiamente efficace e idoneo a salvaguardare la salute e, soprattutto, la vita delle persone, specie di quelle maggiormente vulnerabili.

Ciò premesso, per quanto attiene gli accessi nei luoghi di lavoro, il legislatore ha stabilito che, in mancanza del titolo di

idoneità sanitaria necessario, il lavoratore non potesse fare ingresso nei luoghi di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza, e dovesse essere considerato assente ingiustificato.

L'assenza ingiustificata, aldilà della sua denominazione sul piano tecnico, prelude necessariamente ad una sospensione dell'obbligo lavorativo, alla quale non può non corrispondere – nella logica generale del contratto – la sospensione del diritto alla retribuzione.

Si tratta peraltro di una misura che, nella sostanza, non è differente dalla sospensione stabilita *ex lege* per il personale medico e sanitario renitente all'obbligo vaccinale e che pure comporta le medesime conseguenze, rilevanti sempre ed esclusivamente sul piano strettamente retributivo.

Ciò premesso, il Governo è ben consapevole dei sacrifici richiesti e delle limitazioni poste alle libertà dei cittadini e, per questo, ha sempre agito cercando di contemperare la tutela della salute, presupposto del godimento degli altri diritti, con le esigenze dell'economia e soprattutto con la garanzia dei diritti fondamentali, con particolare riguardo proprio al diritto al lavoro.

Il legislatore, infatti, ha stabilito che i lavoratori, nel caso in comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, oltre che delle tutele previdenziali.

Per quanto riguarda infine il piano e la tempistica per la rimodulazione dell'utilizzo del *green pass* e del *super green pass* sul luogo di lavoro, nel comprendere e condividere pienamente l'esigenza di un

allentamento delle misure restrittive, è evidente che la questione fa parte della strategia integrata che il Governo nella sua collegialità dovrà decidere di proseguire – con il necessario confronto con il Parlamento e con le regioni – per fronteggiare la pandemia ancora in atto, sia con riferimento allo stato di emergenza, sia con riferimento all'accesso nei luoghi di lavoro e agli obblighi vaccinali.

L'evolversi della situazione di fatto, impone, dunque, una riconsiderazione costante della stessa e, perciò, la verifica della validità – allo stato delle cose – delle

misure normative adottate per contrastare la pandemia.

Nella consapevolezza che il *green pass* ha rappresentato un importante incentivo al completamento del ciclo vaccinale e al raggiungimento di un livello soddisfacente di protezione della popolazione, occorrerà certamente indirizzare il sistema verso un progressivo ritorno alla vita ordinaria, con il conseguente superamento, nel segno auspicato dall'onorevole interrogante, delle restrizioni che hanno segnato questo tempo di crisi.

ALLEGATO 5

5-07587 Lacarra: Sulla individuazione delle più opportune misure di gestione degli effetti occupazionali delle crisi che stanno colpendo l'area industriale di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione viene richiesto al Ministero del lavoro di assumere iniziative inerente alle crisi occupazionali che stanno colpendo le imprese dell'area industriale di Bari.

La regione Puglia, espressamente interpellata sul tema, ha assicurato il proprio impegno ad affrontare la situazione rappresentata dagli onorevoli interroganti.

In particolare, la regione proseguirà nell'impiego di tutti gli strumenti di sostegno agli investimenti previsti dalla Programmazione comunitaria a valere sul FESR, che in questi anni hanno consentito di attrarre numerosi investimenti anche stranieri e di risolvere rilevanti crisi occupazionali, e delle ulteriori risorse messe a disposizione dal PNRR, con particolare riferimento agli strumenti di politica attiva del lavoro.

Con riferimento all'Azienda OM Carrelli, la regione ha messo in campo specifiche azioni volte a garantire ai lavoratori, nelle more della riconversione industriale, tirocini formativi che prenderanno avvio nei prossimi giorni.

Con specifico riferimento, invece, alla situazione occupazionale dei lavoratori dell'Hotel Palace Eventi srl di Bari, faccio presente che in data 16 febbraio 2022 si è svolta una riunione tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della regione Puglia, con i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

All'esito della riunione, le Parti hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, un accordo governativo avente ad oggetto il ricorso, da parte della Società, al trattamento straor-

dinario di interazione salariale (CIGS) per cessazione di attività in favore di un numero massimo di 42 lavoratori (pari all'intero organico aziendale) per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 16 febbraio 2022.

Nel corso della riunione la regione Puglia ha dichiarato la disponibilità a concordare con la Società misure di politica attiva del lavoro da adottare nei confronti dei lavoratori sottoposti al trattamento di CIGS.

Per quanto riguarda la Società Bosch, segnalo che il Ministero dello sviluppo economico, interpellato espressamente sul tema, ha comunicato che è in contatto con la regione Puglia per comprendere la situazione effettiva e valutare, ove ne sussistano le condizioni, la eventuale convocazione di un tavolo.

Con riferimento a ciascuna delle situazioni di crisi segnalata dagli interroganti, il Ministero del lavoro si impegna a sostenere ogni utile iniziativa per promuovere il dialogo tra lavoratori e imprese, e per tutela occupazionale dei lavoratori e del tessuto produttivo circostante.

Per quanto concerne le iniziative del Governo per la promozione della competitività economica e lo sviluppo sociale, una parte importate delle risorse del PNRR saranno impiegate in maniera più mirata e qualificata rispetto al passato proprio nei territori e nelle aree che soffrono di problemi strutturali, come l'area industriale di Bari, e che sono strategici per la crescita di produttività a livello nazionale.

Il Ministero del lavoro, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, ha puntato sugli investimenti in materia di formazione, ritenendo tale asse di intervento uno degli snodi fondamentali per affrontare le trasformazioni dell'economia e garantire un lavoro di qualità. L'utilizzazione del Fondo

nuovo competenze, rifinanziato per un ulteriore miliardo per il 2022, si integrano con il Programma GOL, al fine di rafforzare la qualificazione dei lavoratori, soprattutto di quelli più deboli e precari, ai margini del mercato del lavoro soprattutto per carenza di competenze.

Considerata l'entità dell'investimento finanziario, è stato istituito un apposito Osservatorio per la raccolta di dati sullo stato di attuazione del Programma e per il supporto alle regioni nell'adozione di procedure destinate a evitare eventuali criticità ed a recepire le migliori prassi.

Inoltre, il potenziamento delle politiche attive del mercato del lavoro e della formazione professionale sono in connessione con la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali. Il sostegno al reddito dei lavoratori, con particolare riguardo proprio alle aree industriali in crisi come quella di Bari, sarà finalizzato a sostenere i mutamenti strutturali e i cambiamenti nella domanda di competenze che le imprese esprimeranno nei prossimi anni, per massimizzare l'occupabilità dei lavoratori e la loro rapida ricollocazione nel mercato del lavoro.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07542 Anna Lisa Baroni: Iniziative in favore di agricoltori e allevatori, a fronte dell'aumento dei costi di produzione determinato dall'incremento dei costi delle materie prime	98
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
5-07582 Frailis: Interventi in favore del comparto agricolo sardo a fronte del rincaro delle materie prime e dell'incremento dei costi energetici	99
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	103
5-07538 Ciaburro: Iniziative del Governo per fronteggiare la peste suina africana	99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	104
5-07540 Cillis: Sull'attuazione del sistema di monitoraggio e tracciabilità del latte nel settore bovino e ovicaprino	100
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	106
5-07581 Golinelli: Interventi di semplificazione delle procedure di erogazione di contributi pubblici per le aziende agricole	100
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	107

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 14.10.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorda che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07542 Anna Lisa Baroni: Iniziative in favore di agricoltori e allevatori, a fronte dell'aumento dei costi di produzione determinato dall'incremento dei costi delle materie prime.

Anna Lisa BARONI (FI) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando in particolare l'urgenza di mettere in campo tutte le misure annunciate nell'ambito del PNNR per il settore agroalimentare a cominciare da quelle necessarie a contenere l'aumento dei prezzi delle materie prime.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna Lisa BARONI (FI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita

dal rappresentante del Governo dalla quale si evince che le misure sono molteplici e affrontano vari aspetti problematici delle produzioni agricole e agroalimentari.

Esprime apprezzamento per le annunciate ulteriori misure di sostegno tramite l'istituzione di Fondi *ad hoc*. Giudica con favore anche le misure contenute nella nuova PAC e nel Piano Strategico nazionale.

Con riferimento alle recenti dichiarazioni del ministro Patuanelli sollecita il Governo ad emanare tempestivamente i previsti bandi per i parchi dell'agrofotovoltaico per il 2022 nonché ad attuare le misure di sostegno previste per i contratti di filiera. Si tratta di interventi assai rilevanti di cui auspica l'attuazione nel rispetto delle tempistiche contenute nel PNNR, ivi compresa l'emanazione del V bando che dovrebbe essere predisposto nel corso di quest'anno. Al riguardo ritiene si tratti di interventi che potranno certamente dare sollievo alle aziende del settore agricolo.

Segnala, infine, che nell'ambito di un incontro tra il gruppo di Forza Italia e i rappresentanti delle associazioni di categoria è stata evidenziata la necessità di un intervento sul mercato del lavoro e soprattutto per la reintroduzione dei *voucher* in agricoltura che potrebbe dare ristoro e sostegno al settore contribuendo ad un miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro in agricoltura.

5-07582 Frailis: Interventi in favore del comparto agricolo sardo a fronte del rincaro delle materie prime e dell'incremento dei costi energetici.

Andrea FRAILIS (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea FRAILIS (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che certamente denota una certa attenzione rispetto alle criticità segnalate nell'interrogazione a sua prima

firma. Ribadisce, peraltro, la necessità di un piano straordinario di intervento di salvaguardia del sistema agricolo sardo che rappresenta è un'area svantaggiata, al fine di migliorarne le condizioni economiche.

5-07538 Ciaburro: Iniziative del Governo per fronteggiare la peste suina africana.

Monica CIABURRO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde da remoto alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Monica CIABURRO (FDI), si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che non ha fornito ulteriori elementi conoscitivi. Ritiene pertanto necessario constatare che purtroppo si è perso tempo e che il gruppo di Fratelli d'Italia aveva più volte richiamato l'attenzione sull'urgenza di intervenire. Nell'osservare come le risorse stanziare per il Commissario straordinario siano assolutamente insufficienti, riferisce sinteticamente della situazione allarmante che si è creata nella provincia di Cuneo evidenziando come l'assenza di un quadro normativo certo comporti anche la chiusura delle esportazioni verso il mercato asiatico.

Sottolinea quindi come la struttura commissariale dovrebbe disporre di maggiori risorse finanziarie e più libertà di azione anche al di fuori dei territori protetti mettendo in campo tutte le misure necessarie.

Evidenzia quindi l'urgenza di interventi di modifica della vigente legge n. 157 del 1992 sulla gestione della fauna selvatica al fine di riconoscere alle regioni poteri straordinari idonei ad affrontare le notevoli criticità anche mettendo in campo ulteriori risorse umane al fine di limitare i danni provocati ad esempio dai cinghiali. Al riguardo, ricorda che sono attualmente in discussione, presso la Commissione Agricoltura, alcune proposte di legge che intervengono in tal senso.

Ribadisce di non ritenere adeguate le misure che il Governo sta mettendo in

campo per affrontare il problema in modo serio, compiuto e responsabile auspicando interventi concreti e tempestivi a favore dell'intera filiera suinicola in un momento di particolare crisi delle aziende già duramente colpite dagli effetti della pandemia.

5-07540 Cillis: Sull'attuazione del sistema di monitoraggio e tracciabilità del latte nel settore bovino e ovicaprino.

Luciano CILLIS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano CILLIS (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto per l'impegno profuso per l'integrazione e lo sviluppo delle linee guida per la tracciabilità.

Esprime, inoltre, alcune perplessità sul comportamento di alcune regioni che di fatto hanno assunto posizioni ostruzionistiche rispetto a questa tematica rimandando al mittente un protocollo che aveva messo d'accordo il ministero con le organizzazioni dei produttori.

Nel stigmatizzare il fatto che il monitoraggio del settore bovino resti ancora escluso dalle misure finora intraprese, segnala le vivaci proteste dei produttori presso gli assessorati regionali i quali devono sapere quali sono i limiti degli assessorati medesimi.

5-07581 Golinelli: Interventi di semplificazione delle procedure di erogazione di contributi pubblici per le aziende agricole.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che certamente testimonia un'attività in corso per la soluzione del problema ma ha confermato il grave ritardo dei pagamenti anche riferiti ad anni passati, circostanza che mette seriamente in pericolo la sopravvivenza dei consorzi di difesa che con questi numeri non possono sopravvivere. Auspica pertanto che la questione possa essere risolta quanto prima dal momento che le banche hanno già individuato diversi crediti deteriorati e i consorzi di difesa potrebbero trovarsi in una situazione insostenibile dal punto di vista finanziario.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-07542 Anna Lisa Baroni: Iniziative in favore di agricoltori e allevatori, a fronte dell'aumento dei costi di produzione determinato dall'incremento dei costi delle materie prime.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tematica evidenziata dall'Onorevole interrogante è stata più volte affrontata durante le recenti riunioni dei Consigli Agrifish a Bruxelles dove, a partire dal mese di luglio dello scorso anno, diverse delegazioni, compresa l'Italia, hanno rappresentato le problematiche dovute all'aumento dei prezzi di alcune materie prime, invitando la Commissione ad attuare adeguate misure.

Negli ultimi mesi la situazione si è ulteriormente aggravata e desta notevoli preoccupazioni, anche perché l'impennata dei prezzi dell'energia rischia di vanificare il rilancio del settore e dell'economia in generale.

Tuttavia segnalo che nell'ultimo Consiglio dei ministri è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Nonostante da più parti siano stati evidenziati i disagi degli allevatori, allo stato attuale non sono previsti interventi a sostegno del mercato da parte dell'Unione europea e di conseguenza non vi sono misure nazionali da implementare, ad eccezione della misura « Emergenza stalle », e comunque, nella nuova strategia nazionale del sistema agri-zootecnico messo a punto per la futura PAC nel PSN 2023-2027, sono state individuate delle strategie di intervento coordinate fra i diversi settori produttivi, quali quello cerealicolo e delle proteaginoso ed il comparto della zootecnia più in generale.

Nel contempo, le esigenze prioritarie individuate nel PSN 2023-2027 per il settore zootecnico, sono fra le altre quelle di ridurre l'esposizione degli allevamenti na-

zionali alle oscillazioni del mercato globale della materia prima e degli input produttivi, sostenere il reddito degli allevamenti in aree con vincoli e svantaggi naturali, strutturali e territoriali, favorire l'aggregazione tra gli operatori « a monte e lungo la filiera », anche attraverso processi di integrazione, cooperazione e partenariato tra i medesimi attori della filiera al fine di migliorare la regolazione e la trasparenza del mercato.

Per alleviare le sofferenze finanziarie delle aziende agricole è stato predisposto un decreto che consentirà di anticipare entro il 31 luglio 2022 gli aiuti PAC del I pilastro che saranno oggetto della domanda unica il cui termine di presentazione scadrà il 16 maggio 2022.

Inoltre, per cercare di arginare le difficoltà del comparto il Ministero ha adottato una serie di provvedimenti per garantire il reddito, anche mediante misure di sostegno per favorire gli investimenti e facilitare il dialogo tra le parti.

Tra queste ricordo il « Fondo emergenziale Filiere in Crisi », il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura », il « Fondo Competitività », il « Fondo suinicolo » e il « Fondo Grano duro ».

Peraltro, nell'ambito del PNRR abbiamo proposto ed ottenuto l'inserimento dei contratti di filiera come misura di sostegno e sviluppo di tutte le filiere agricole, oltre ad aumentare in maniera significativa la quota di produzione di energia rinnovabile.

Infine per prevenire speculazioni ricordo che il nostro Paese, si è battuto fortemente, anche in sede europea, per l'approvazione della Direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra

imprese nella filiera agricola e alimentare, recepita lo scorso novembre con lo schema di decreto legislativo n. 198/2021, che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare.

Non sarà più possibile, pertanto, imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

ALLEGATO 2

5-07582 Frailis: Interventi in favore del comparto agricolo sardo a fronte del rincaro delle materie prime e dell'incremento dei costi energetici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero è pienamente consapevole delle problematiche che colpiscono l'intero comparto del settore agricolo e per tale motivo abbiamo adottato una serie di provvedimenti per garantire il reddito, anche mediante misure di sostegno.

Mi riferisco, in particolare, all'istituzione del Fondo emergenziale « Filiere in crisi » a favore della zootecnia, a cui abbiamo dato immediata attuazione con il Decreto ministeriale del 23 luglio 2020.

Le risorse ammontano a 90 milioni di euro destinati alle filiere zootecniche dal decreto Rilancio; di tali somme, 9 milioni di euro sono stati destinati alla filiera ovino caprina, così suddivisi: 0,5 milioni di euro alla filiera caprina e 8,5 milioni di euro alla filiera oviceprina.

Ricordo, inoltre, che la legge n. 178 del 2020 all'articolo 1, commi 128 e 129 ha previsto un « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura », volto a garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura 2

Pertanto, il DM n. 360368 del 6 agosto 2021 ha previsto un ristoro immediato per le filiere zootecniche; in particolare, per la filiera oviceprina sono stati destinati 7,7 milioni di euro e per la filiera caprina sono stati destinati 0,3 milioni di euro.

Occorre poi tener presente che, lo strumento di intervento dei contratti di

filiera, stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agro-energetica e il Ministero delle politiche agricole, sono finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti integrati a carattere interprofessionale di rilevanza nazionale.

In particolare, nell'ambito dei contratti di filiera e di distretto sono attivi i contratti di filiera anche per il latte ovino per i quali a seguito dell'apertura del bando, sono attualmente in corso le pratiche istruttorie di valutazione delle domande.

Per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, lo sviluppo e gli investimenti delle filiere e per sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carni ovine, con decreto n. 3432 del 3 aprile 2020, è stato istituito il Fondo per la competitività delle filiere, ora in fase di modifica e di rifinanziamento al fine di consolidare e ampliare i risultati raggiunti.

Il suddetto rifinanziamento prevede una dotazione aggiuntiva pari a 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, dei quali 4,5 milioni di euro saranno destinati alla filiera delle carni ovine.

Assicuro gli Onorevoli interroganti che il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la questione segnalata.

ALLEGATO 3

5-07538 Ciaburro: Iniziative del Governo per fronteggiare la peste suina africana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione delineata è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero delle politiche agricole che ha già intrapreso diverse iniziative in sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte.

Sin dalle prime segnalazioni registrate dalle Autorità sanitarie abbiamo attivato un Tavolo tecnico specifico con gli *stakeholder*, il Ministero della salute e le regioni Piemonte e Liguria interessate direttamente dal ritrovamento delle carcasse dei cinghiali positivi alla Peste Suina Africana, coinvolgendo anche le regioni limitrofe come la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Toscana.

L'obiettivo primario è stato porre in essere ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della PSA e alla sua eradicazione a tutela della salute, del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio extra Ue e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati. 2.

Al contempo, anche per sostenere le imprese danneggiate dalla peste suina, attraverso il «Decreto-legge sostegni *ter*» abbiamo introdotto una serie di misure istituendo presso il Ministero due specifici Fondi, con una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di euro

Si tratta di aiuti concreti agli allevamenti e sono il segno della vicinanza del Governo alle aziende della filiera suinicola e dell'indotto ad essa collegata, per contenere i danni che possono derivare anche dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

Peraltro, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e della salute, nella seduta del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio scorso è stato approvato un prov-

vedimento d'urgenza atto ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela sia del patrimonio suinicolo che del sistema produttivo nazionale per salvaguardare le esportazioni e la filiera stessa.

Il provvedimento prevede l'attuazione, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, dei Piani Regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana; inoltre, con DPCM, su proposta del Ministro della salute, delle politiche agricole e degli affari regionali, si provvederà alla nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure messe in atto per prevenire e contenere la diffusione della malattia, che si avvarrà anche del supporto degli Enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre Amministrazioni competenti.

La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, che assicurerà il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario, è potenziata con un contingente massimo fuori organico pari a 10 unità di personale non dirigenziale, dipendente da pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il Commissario straordinario potrà adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute animale e far fronte a situazioni eccezionali.

Nel caso in cui le Regioni non adottino nei termini previsti i Piani regionali è previsto l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Detto questo, ritengo che le misure previste possano garantire un'azione immediata, tempestiva e coordinata di mo-

nitoraggio e controllo fondamentale per contenere il contagio ed in questo quadro il Commissario straordinario, anche grazie ai diversi supporti delle diverse Amministrazioni coinvolte, disporrà delle ri-

sorse necessarie per prevenire e contenere la diffusione della PSA.

Assicuro infine che continueremo a seguire la questione con estrema attenzione.

ALLEGATO 4

5-07540 Cillis: Sull'attuazione del sistema di monitoraggio e tracciabilità del latte nel settore bovino e ovicaprino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa segnalo che con l'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è stato introdotto il sistema di dichiarazioni obbligatorie per il monitoraggio e la tracciabilità del latte nel settore bovino ed ovi-caprino.

Detto articolo, così come modificato dall'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'articolo 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che le modalità di applicazione della disposizione in parola devono essere effettuate per mezzo di due distinti decreti ministeriali riferiti rispettivamente, al settore del latte bovino ed al settore del latte ovi-caprino.

Si tratta, in particolare, dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 359383 del 26 agosto 2021 inerenti, rispettivamente, « Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le 2 dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino » e « Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino ». Entrambi i decreti stabiliscono che gli adempimenti ivi previsti debbano essere espletati conformemente alle modalità operative impartite da AGEA, concordate con le Regioni e l'ICQRF, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione

dei decreti stessi, nonché l'emanazione di un provvedimento da parte dell'Agenzia per definirne le modalità operative, in termini di accesso al SIAN.

In tal senso, l'AGEA – Ufficio Monocratico si è immediatamente attivata per la predisposizione di una bozza delle proprie « Istruzioni operative », condivisa con il Ministero il 22 ottobre scorso, cui ha fatto seguito una seconda bozza condivisa anche con l'ICQRF l'11 novembre.

Il 16 novembre una nuova bozza è stata discussa con le OOPP presso il Mipaaf, che hanno trasmesso le proprie osservazioni scritte nei giorni successivi, per addivenire ad una nuova bozza condivisa il 1° dicembre.

Quest'ultimo documento, che prevedeva l'entrata in vigore dei nuovi adempimenti a decorrere dalle produzioni del gennaio 2022, è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome il 2 dicembre e discusso una prima volta il 9 dicembre e una seconda volta il 20 dicembre.

Successivamente, le Regioni hanno trasmesso numerose osservazioni inerenti, in particolare, le procedure di controllo e sanzionatorie, nonché il censimento dei nuovi operatori (fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e tutta la filiera ovicaprina), e soprattutto l'entrata in vigore dei nuovi adempimenti.

Nella riunione del 20 dicembre, in cui erano presenti Agea, Mipaaf, ICQRF e Regioni, si è condivisa la scelta di differire la decorrenza dei nuovi adempimenti al 1° luglio 2022.

A seguito della condivisione finale, lo scorso 11 febbraio AGEA-Ufficio monocratico ha quindi adottato le « Istruzioni operative n. 16 con cui sono state definite le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore del latte ovi-caprini ».

ALLEGATO 5

5-07581 Golinelli: Interventi di semplificazione delle procedure di erogazione di contributi pubblici per le aziende agricole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo allo stato dell'arte dei pagamenti degli aiuti nazionali per lo smaltimento carcasse evidenzio che, per le campagne 2015-2017, sono stati erogati ai Consorzi appositi anticipi, pari all'80 per cento dell'aiuto previsto, ai sensi del decreto ministeriale del 6 dicembre 2018, per un importo totale di circa 13 milioni di euro.

Complessivamente, i pagamenti per le campagne 2015-2019 si attestano a circa 22,3 milioni di euro, corrispondenti al 63,6 per cento dell'importo totale dei premi di cui alle domande di aiuto presentate. Per l'annualità 2020 le polizze sono già in trasmissione da parte dei Consorzi di difesa ed è imminente l'apertura della presentazione delle domande di aiuto.

Occorre comunque tener presente che, nell'avviso pubblico 2018-2019, così come nell'avviso 2020, è stata introdotta la possibilità di erogare un acconto al beneficiario fino al 40 per cento della spesa premi sostenuta, sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva, e confermata la possibilità di erogare l'aiuto al Consorzio, che ha anticipato il premio, su delega del beneficiario. La possibilità di erogare un acconto al beneficiario è stata introdotta anche per le campagne 2015-2017 attraverso una modifica al relativo avviso.

Detto questo è necessario precisare che i mancati pagamenti delle domande di aiuto finora presentate sono ascrivibili ad una serie di fattori, quali la presenza di controlli bloccanti (assenza DURC), la mancata circolarizzazione con le Compagnie assicurative, il mancato invio dei dati relativi alle quietanze di pagamento e il fatto che i pagamenti erogati a seguito dell'istruttoria hanno riguardato solo le domande pienamente ammissibili.

Per superare queste difficoltà, sono state già attuate dal Ministero e da AGEA

alcune azioni volte alla risoluzione delle problematiche che finora hanno rallentato i pagamenti, anche in riferimento all'interoperabilità con banche dati gestite da altri soggetti istituzionali, in particolare l'INPS, volte a garantire l'accesso agli aiuti nazionali per le assicurazioni agevolate.

In particolare, sono state emanate da AGEA apposite Istruzioni Operative per la corretta gestione dei DURC e si è proceduto, in tal senso, alla messa a disposizione dei CAA degli elenchi di domande con tali anomalie, per consentirne una veloce risoluzione.

Rilevo inoltre che sono in corso d'imminente implementazione nel SIAN le procedure per consentire l'autorizzazione al pagamento delle domande parzialmente ammissibili. Tali domande saranno ammesse fino all'importo verificato con le procedure in essere e si procederà a comunicare via PEC al produttore l'importo ammesso, per consentire la presentazione di un eventuale riesame sulle somme non riconosciute.

Per quanto concerne le problematiche connesse all'istruttoria informatizzata delle domande, sono stati affinati i controlli in relazione alle diverse tipologie di allevamento e specie assicurate per ottimizzare le verifiche sulla consistenza con la Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN). In aggiunta, è stata implementata un'apposita funzionalità che consente l'interrogazione della BDN direttamente al momento del rilascio dei Piani assicurativi individuali (PAI).

In ultimo, al fine di andare incontro alle esigenze degli Organismi collettivi di difesa, è attualmente in corso di perfezionamento il provvedimento che consente l'erogazione di anticipi ai suddetti Organismi, pari all'80 per cento dell'aiuto previsto, a partire dalla campagna 2020.

Con riferimento alle problematiche di circolarizzazione con le Compagnie di assicurazione, evidenzio che a seguito di ulteriori approfondimenti, è stata rilevata una forte discordanza tra i dati di polizza presenti a sistema, trasmessi dai Consorzi di difesa, e quelli trasmessi dalle direzioni delle Compagnie assicurative. Tale incongruità sta avendo come effetto la cancellazione, da parte di alcuni Consorzi, di molteplici certificati di polizza nel SIAN per le opportune verifiche. Per quanto concerne invece l'assenza dei dati di quietanza, Agea sta sollecitando i Consorzi ad inviare le informazioni mancanti.

Per tali problematiche, sono state inviate ai Consorzi apposite comunicazioni con i riepiloghi delle situazioni di anomalia al fine di agevolarli nell'individuazione e nel monitoraggio delle stesse.

Rilevo infine che tutte le azioni intraprese sono state presentate e discusse in uno specifico incontro con tutti gli attori del sistema nei primi giorni del corrente mese e che è volontà di Agea, di concerto con il Ministero, organizzare riunioni sistematiche con i CAA e i Consorzi di difesa per valutare congiuntamente l'avanzamento dei lavori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. S. 2505 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	112

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

S. 2505 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, previdenza sociale, profilassi internazionale, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regio-

nale e locale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *o*), *q*), *r*) ed *s*) della Costituzione) alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

al comma 1 dell'articolo 3 si dispone che al riparto dell'incremento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 e cioè con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

al comma 4 dell'articolo 8, si dispone che al riparto delle risorse aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero dal paga-

mento dei canoni per lo spettacolo viaggiante e le attività circensi si provveda con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; la norma prevede anche che il decreto sia comunque adottato nel caso in cui ricorra la condizione di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè nel caso in cui, in assenza del raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazioni motivate);

al comma 2 dell'articolo 12 si dispone che al riparto delle ulteriori risorse destinate agli enti locali per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno si provveda con decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

al comma 3 dell'articolo 13 si richiede il parere della Conferenza Stato-città ai fini della predisposizione del modello per la certificazione da parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta all'epidemia da COVID-19;

alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 21 si richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro della salute chiamati ad individuare i dati da raccogliere nel fascicolo sanitario elettronico;

alla successiva lettera *n*) si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle linee guida sulle regole tecniche del fascicolo sanitario elettronico;

i commi 2 e 3 dell'articolo 26 prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte capitale e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a fronte della peste suina africana; al riguardo, rilevo, l'opportunità, dal punto di vista formale di utilizzare, come di consueto l'espressione «previa intesa in sede di» in luogo di quella, meno precisa, «d'intesa con».

Nel rinviare quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per un'illustrazione

più dettagliata del contenuto del provvedimento, segnala invece l'opportunità con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

al comma 2 dell'articolo 9 andrebbero specificate le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

al comma 3 dell'articolo 9, ai fini dell'adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, ritengo opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

al comma 8 dell'articolo 24, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziare per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, potrebbe risultare opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», che appare prevalente, e delle competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale.

Segnala poi l'opportunità, dal punto di vista della formulazione, di fare riferi-

mento, al comma 1 dell'articolo 20 anche alle province autonome nell'ambito della procedura che estende il riconoscimento dell'indennizzo per lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso) ai casi in cui l'evento riguarda soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto.

Rileva, infine, che sul provvedimento sono pervenute proposte di modifiche ed integrazione da parte dell'ANCI, dell'ANPCI, dell'UNCEM, dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tra le altre cose, l'ANCI ha richiesto l'assegnazione di risorse a fronte delle minori entrate e delle maggiori spese previste anche per il 2022, in ragione di 500 milioni di euro per i comuni e di 70 milioni di euro per le città metropolitane, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 con riferimento all'anno 2021; l'ANCI richiede inoltre ulteriori risorse per far fronte all'incremento dei costi energetici che ha un impatto anche sui bilanci degli enti locali; l'ANPCI richiede un incremento del contributo ai comuni per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno; l'UNCEM richiede, con riferimento alla questione energetica, l'incentivazione di impianti a biomasse forestali da filiera cortissima e la programmazione di un piano invasivo per la promozione dell'energia idroelettrica e da idrogeno, nonché, con riferimento alla questione *superbonus*, la reintroduzione della

possibilità di più cessioni del credito; l'UPI richiede l'autorizzazione all'assunzione da parte delle province di personale specializzato nella progettazione e gestione degli appalti: l'UPI richiede poi di consentire agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, utilizzando le economie di gara anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per altre opere pubbliche; la Conferenza delle regioni richiede la possibilità di utilizzare il contributo per la spesa sanitaria anche per le maggiori spese sostenute nel 2021; un aumento delle risorse stanziato dallo Stato per indennizzi agli emotrasfusi; l'introduzione di misure di flessibilità nella gestione dei bilanci al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare.

Al riguardo, propone, come di consueto, di invitare con una condizione la Commissione competente in sede referente a tenere nella massima considerazione le richieste di modifica e di integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO

DL 4/2022: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (S. 2505 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2505 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, previdenza sociale, profilassi internazionale, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *o*), *q*), *r*) ed *s*) della Costituzione) alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 1 dell'articolo 3 si dispone che al riparto dell'incremento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall'articolo 26 del decreto-legge

n. 41 del 2021 e cioè con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al comma 4 dell'articolo 8 si dispone che al riparto delle risorse aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento dei canoni per lo spettacolo viaggiante e le attività circensi si provveda con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; al comma 2 dell'articolo 12 si dispone che al riparto delle ulteriori risorse destinate agli enti locali per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno si provveda con decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; al comma 3 dell'articolo 13 si richiede il parere della Conferenza Stato-città ai fini della predisposizione del modello per la certificazione da parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta all'epidemia da COVID-19; alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 21 si richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro della salute chiamati ad individuare i dati da raccogliere nel fascicolo sanitario elettronico; alla successiva lettera *n*) si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle linee guida sulle regole tecniche del fascicolo sanitario elettronico; i commi 2 e 3 dell'articolo 26 prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte capitale e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a fronte della peste suina africana;

con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 da ultimo richiamati, si segnala l'opportunità, dal punto di vista formale, di utilizzare, come di consueto.

l'espressione « previa intesa in sede di » in luogo di quella, meno precisa, « d'intesa con »;

appare poi meritevole di approfondimento l'eventuale introduzione di ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 2 dell'articolo 9 andrebbero specificate le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; al comma 3 dell'articolo 9, ai fini dell'adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, appare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo; si richiama anche in proposito la recente sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale); al comma 8 dell'articolo 24, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziare per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico andrebbe approfondita l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di « tutela della concorrenza », che appare prevalente, e della competenza regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale (in proposito si ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « tutela della concorrenza » tutti gli « strumenti di politica economica che attingono allo sviluppo dell'intero Paese »);

si segnala poi l'opportunità, dal punto di vista della formulazione, di fare riferimento, al comma 1 dell'articolo 20, anche alle province autonome nell'ambito della procedura che estende il riconoscimento dell'indennizzo per lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso) ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto;

sul provvedimento sono pervenute proposte di modifica ed integrazione del testo da parte dell'ANCI, dell'ANPCI, dell'UNCEM, dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « in materia di sport, » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) all'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « e alle province autonome di Trento e di Bolzano »;

c) all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: « d'intesa con la Conferenza » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza »;

d) all'articolo 26, comma 3, sostituire le parole: « d'intesa con la Conferenza » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza »;

e) provveda la Commissione di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali richiamati in premessa;

e con le seguenti osservazioni

1) al comma 2 dell'articolo 9, si valuti l'opportunità di specificare le modalità di

riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

2) al comma 8 dell'articolo 24 si valuti l'opportunità, ai fini dell'adozione del de-

creto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziato per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di « tutela della concorrenza », che appare prevalente, e della competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO <i>EX</i> ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	115
--	-----

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO *EX* ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Coordinatrice: Stefania ASCARI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 11.46 alle 13.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	116
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco Gabrielli	116

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 10.40.

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori.

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco Gabrielli.

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della

Repubblica, Prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e i deputati Maurizio CATTOI (M5S), VITO (FI) e Raffaele VOLPI (Lega).

Il prefetto GABRIELLI, ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 12.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	117
Audizione dell'onorevole Cosimo Ferri	117

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Interviene l'onorevole Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web-tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione dell'onorevole Cosimo Ferri.

La PRESIDENTE chiarisce preliminarmente gli elementi in base ai quali la Commissione ha ritenuto utile l'audizione odierna nell'ambito dei lavori dell'inchiesta sulla vicenda del Forteto, al fine di approfondire in particolare il profilo del commissaria-

mento e far emergere le ragioni per le quali fu espresso un parere contrario a tale commissariamento nel luglio 2015. Dà quindi la parola all'audito per riferire su tali profili.

L'onorevole FERRI, ricordando che all'epoca in rilievo rivestiva il ruolo di Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia, richiama in dettaglio la discussione parlamentare svolta in occasione dell'esame delle differenti mozioni presentate in materia.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede elementi di chiarimento in ordine alle modalità con le quali si formò il parere espresso allora dal Governo in relazione alle vicende del commissariamento.

L'onorevole DONZELLI (FDI) pone, altresì, quesiti al fine di chiarire chi avesse assunto la scelta, poi espressa dal Governo, circa il mancato commissariamento, chiedendo, altresì, elementi in ordine alle ragioni in base alle quali si fosse all'epoca espresso il Ministero della giustizia nell'ambito del dibattito parlamentare.

L'onorevole FERRI, risponde ai quesiti posti, ricordando il complesso dell'esame parlamentare al tempo svolto in relazione alle diverse mozioni proposte e che risulta agli atti parlamentari. Evidenzia poi come la posizione del Governo allora espressa

non riguardasse gli aspetti degli affidi e dell'attività sociale presso il Forteto, oggetto di gravi sentenze penali di condanna e che risultano da stigmatizzare. Fornisce, quindi, elementi di ricostruzione della vicenda, richiamando peraltro come le competenze in materia di commissariamento risultino di pertinenza del Ministero per lo sviluppo economico e ricordando la rile-

vanza dell'istruttoria e del materiale altresì prodotto dalla Commissione regionale d'inchiesta all'epoca dei fatti.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	119
Seguito dell'audizione del Presidente di ARERA, Stefano Besseghini (<i>Seguito e conclusione</i>) .	119

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*, nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del Presidente di ARERA, Stefano Besseghini.

(Seguito e conclusione).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, Stefano Besseghini, la cui prima parte ha avuto luogo nella seduta del 9 febbraio scorso.

Stefano BESSEGHINI, *Presidente di ARERA*, risponde ai quesiti posti nella seduta precedente.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AVVERTENZA	3
------------------	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Testo unificato C. 1951 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07588 Alaimo e altri: Sulle procedure di reclutamento e sul potenziamento del personale degli enti locali in relazione al perseguimento degli obiettivi del PNRR	13
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	30
5-07589 Prisco e Montaruli: Sul rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale degli uffici comunali preposti alla gestione dei procedimenti connessi al « <i>Superbonus</i> 110 per cento »	14
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	15
AVVERTENZA	27

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato,	

fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	41
SEDE REFERENTE:	
Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	44
<i>ALLEGATO (Emendamento approvato)</i>	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
III Affari esteri e comunitari	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:	
Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione Affari Esteri della <i>Verkhovna Rada</i> di Ucraina	48
Comunicazioni del Presidente	48
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Testo unificato C. 1951 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2022. Atto n. 357 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	53
5-07576 Centemero: Chiarimenti in ordine alla qualificazione come diritto d'autore dei compensi dei giornalisti non dipendenti	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-07574 Martinciglio: Orientamenti del Governo in merito alla proroga del <i>Superbonus</i>	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	58
5-07575 Osnato: Iniziative per la tutela e il rilancio della Banca del Sud SpA	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60
5-07577 Sangregorio: Gestione da parte di Poste Italiane SpA delle richieste di cessione del credito derivante da <i>Superbonus</i>	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	61
5-07578 Fragomeli: Disomogeneità dei requisiti richiesti per la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese del turismo	54
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	62

5-07579 Ungaro: Iniziative per consentire la partecipazione in presenza degli azionisti alle assemblee delle società quotate	54
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-07580 Cattaneo: Proroga per l'adeguamento delle apparecchiature per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi	54
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	66

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE LEGISLATIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	68
AVVERTENZA	68

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	73
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative</i>)	74

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	71
5-06549 Frailis: Tempi per la nomina del consiglio direttivo del Parco dell'Asinara e per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il parco, la regione Sarda, la provincia di Sassari e il comune di Porto Torres	71
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-06908 Gallo: Requisiti per l'accesso alle risorse del PNRR dei progetti nel settore fognario e depurativo	71
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-07023 Vietina: Mancato rispetto da parte delle amministrazioni locali dell'obbligo normativo di messa a dimora di un albero per ogni neonato	72
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	82
5-07290 Rotta: Regolamentazione delle attività di tracciabilità e utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione	72
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	84

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei Commissari straordinari ing. Chiara De Gregorio, ing. Filippo Palazzo e ing. Roberto Pagone sullo stato di attuazione delle opere ferroviarie commissariate	86
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 352 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	86
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. C. 1951 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	90
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07583 Rizzetto: Iniziative a tutela dei lavoratori di Verti Assicurazioni Spa	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-07584 Costanzo: Sull'opportunità di rivedere il bando di concorso per le assunzioni di ispettori del lavoro al fine di prevedere requisiti più qualificanti	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-07586 Invidia: Sulla rimodulazione della misura relativa all'utilizzo del <i>green pass</i> base e del <i>super green pass</i> sui luoghi di lavoro	89
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-07587 Lacarra: Sulla individuazione delle più opportune misure di gestione degli effetti occupazionali delle crisi che stanno colpendo l'area industriale di Bari	89
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	96

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07542 Anna Lisa Baroni: Iniziative in favore di agricoltori e allevatori, a fronte dell'aumento dei costi di produzione determinato dall'incremento dei costi delle materie prime	98
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-07582 Frailis: Interventi in favore del comparto agricolo sardo a fronte del rincaro delle materie prime e dell'incremento dei costi energetici	99
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	103
5-07538 Ciaburro: Iniziative del Governo per fronteggiare la peste suina africana	99
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-07540 Cillis: Sull'attuazione del sistema di monitoraggio e tracciabilità del latte nel settore bovino e ovicaprino	100
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-07581 Golinelli: Interventi di semplificazione delle procedure di erogazione di contributi pubblici per le aziende agricole	100
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	107

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. S. 2505 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	112

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO <i>EX</i> ART. 41- <i>BIS</i> DELL'ORDINAMENTO PENI- TENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	115
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	116
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco Gabrielli	116

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO
LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Sulla pubblicità dei lavori	117
Audizione dell'onorevole Cosimo Ferri	117

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CON-
SUMATORI E DEGLI UTENTI**

Sulla pubblicità dei lavori	119
Seguito dell'audizione del Presidente di ARERA, Stefano Besseghini (<i>Seguito e conclusione</i>) .	119

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0175850